SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

335^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA, indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIOPag	. V-XIX
RESOCONTO STENOGRAFICO	. 1-65
ALLEGATO A (contiene i testi esaminati ne corso della seduta)	
ALLEGATO B (contiene i testi eventualment consegnati alla Presidenza dagli oratori, prospetti delle votazioni qualificate, le comu nicazioni all'Assemblea non lette in Aula	i ı-

Assemblea - Indice

18 Febbraio 2003

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	Marino (<i>Misto-Com</i>)
RESOCONTO STENOGRAFICO CONGEDI E MISSIONI	PASSIGLI (DS-U) .47,48,51 e passim VIVIANI (DS-U) .49 PETRINI (Mar-DL-U) .52,53 MALAN (FI) .54 SCHIFANI (FI) .56
SUI LAVORI DEL SENATO PRESIDENTE	MALABARBA (Misto-RC) 56 FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE) 58 EUFEMI (UDC) 61 D'AMICO (Mar-DL-U) 61 GIRFATTI (FI) 64
	Verifiche del numero legale 6, 7, 16 e passim
Seguito della discussione e approvazione: (1996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .33, 43, 45 e passim ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUS- SIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1910-B PRESIDENTE
Presidente	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2003 65 ALLEGATO A
DE PETRIS (Verdi-U) .6, 7, 28 e passim PIZZINATO (DS-U) 8, 9 FRANCO Paolo (LP) 8, 11, 61 EUFEMI (UDC) 10 TURCI (DS-U) 11, 14, 23 e passim RIPAMONTI (Verdi-U) 12, 16, 27 e passim ZANCAN (Verdi-U) 13, 20	DISEGNO DI LEGGE N. 1996: Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
ZANCAN (Veral-U) 13, 20 THALER AUSSERHOFER (Aut) 15, 29 BONAVITA (DS-U) 15 NESSA (FI) 26, 27 ALBERTI CASELLATI (FI) 27 CASTELLANI (Mar-DL-U) 29	Articolo 1 ed emendamenti

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

335° Sedu	га (pomerid.)	ASSEMBLE	a - Indice	18 Febbraio 2	2003
Articolo 4	, emendamenti e ordine del giorn	no <i>Pag</i> . 99	Articolo 10		z. 191
	ento tendente ad inserire un artico dopo l'articolo 4		Ordini del giorno		191
	ed emendamenti		ALLEGATO B		
			INTERVENTI		
	5- <i>ter</i> , emendamenti e ordine		Dichiarazione di voto fir femi sul disegno di legg		193
Articolo 5	-quater ed emendamenti	145	Dichiarazione di voto fir		
Articolo 5	-quinquies ed emendamenti	146	fatti sul disegno di legge	n. 1996	195
	<i>s-sexies</i> , emendamenti e ordine		VOTAZIONI QUALII TUATE NEL CORSO		196
Articolo 6	ed emendamenti	149			
	ento tendente ad inserire un artico dopo l'articolo 6		DISEGNI DI LEGGE Annunzio di presentazion	ne	206
Articolo 6	-bis ed emendamenti	156	Ritiro		206
Articolo 6	-ter ed emendamenti	158	GOVERNO		
Articolo 6	-quater ed emendamenti	159			206
Articolo 6	-quinquies ed emendamenti	160	Richieste di parere su de		
	, allegati A e B, emendamenti e iorno		Trasmissione di docume	nu	206
Emendame	ento tendente ad inserire un artico dopo l'articolo 7	colo	Trasmissione di documen	ntazione	207
			PETIZIONI		
Emendame	enti tendenti ad inserire articoli opo l'articolo 8 e ordine del gio	ag-	Annunzio		207
_	ed emendamenti		INTERROGAZIONI		
	enti tendenti ad inserire articoli ppo l'articolo 9		Annunzio		64 208

335° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

18 Febbraio 2003

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16.33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che il seguito del dibattito sulle linee di politica estera si svolgerà nella seduta antimeridiana di domani, a partire dalle ore 9,30.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del

18 Febbraio 2003

rappresentante del Governo. Dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 5.bis.173 e 7.0.100. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).

PASTORE (FI). In qualità di Presidente della 1^a Commissione permanente, chiede che venga data lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione sul disegno di legge e trasmesso alla Commissione di merito, in cui si esprime un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'articolo 5-ter, in considerazione del quale manifesta alla Presidenza l'opportunità di consentire la presentazione di un emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere della 1ª Commissione permanente sul disegno di legge (v. Resoconto stenografico).

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Dà atto al senatore Pastore della correttezza istituzionale dell'indicazione espressa dalla 1ª Commissione riguardante l'adozione di norme con effetti retroattivi e, a nome del Governo, assume l'impegno ad affrontare la problematica nell'ambito di un emanando provvedimento riguardante l'UNIRE. In considerazione di ciò e tenuto conto della ristrettezza dei tempi per la conversione in legge del provvedimento, invita pertanto i presentatori degli emendamenti soppressivi dell'articolo 5-ter a ritirarli.

PASQUINI (*DS-U*). Sottolinea l'anomalia rappresentata dall'invito della rappresentante del Governo ad approvare una disposizione, l'articolo 5-*ter* introdotto dalla Camera dei deputati, palesemente incostituzionale e mantiene l'emendamento 5.*ter*. 1 soppressivo dell'articolo.

PASTORE (FI). Per ragioni istituzionali chiede alla Presidenza di poter presentare anch'egli un emendamento soppressivo, rinviando alle scelte politiche l'indicazione di altre soluzioni.

PRESIDENTE. La Presidenza consente. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, dando per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e dichiarando improcedibile l'emendamento 1.1 su cui la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BALBONI, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 1.2.

Assemblea - Resoconto sommario

18 Febbraio 2003

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato.

BALBONI, relatore. È contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale, con riferimento all'emendamento 2.100, e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,14.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che sull'emendamento 3.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PIZZINATO (DS-U). Ritira l'emendamento 3.3 e presenta l'ordine del giorno G3.301, sottoscritto da senatori della maggioranza e dell'opposizione, per l'indizione della Conferenza nazionale dello sport entro l'anno. (v. Allegato A). Mantiene invece l'emendamento 3.1, volto alla soppressione del comma 1-bis dell'articolo 3 che prevede a favore delle società calcistiche di serie A e dei loro ricchissimi dipendenti un aiuto di Stato che non è stato ritenuto possibile neanche per sostenere la FIAT. (Applausi dei senatori Maconi e Malabarba).

FRANCO Paolo (*LP*). Ritira gli emendamenti 3.107 (testo corretto) e 3.108 e invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G3.101.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

BALBONI, *relatore*. È contrario agli emendamenti ed esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore ed accoglie gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 3.100.

Il Senato respinge emendamenti 3.1, 3.2, 3.101 e 3.102, tra loro identici.

18 Febbraio 2003

PRESIDENTE. L'emendamento 3.109 è stato trasformato nell'ordine del giorno G3.300 (v. Allegato A). Il 3.110 è precluso dalla reiezione del 3.1

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.103, 3.105 e 3.106.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G3.100, G3.101, G3.102, G3.104, G3.300 e G3.301, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.100, 4.2, 4.101 e 4.105.

BALBONI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre è favorevole all'ordine del giorno G4.100.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti all'articolo 4; esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G4.100 in un testo modificato.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli identici emendamenti 4.1 e 4.100, nonché gli identici 4.2 e 4.101.

EUFEMI (UDC). Ritira l'emendamento 4.103.

Il Senato respinge l'emendamento 4.102 e la prima parte del 4.104, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del 4.3. È inoltre respinto l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 4.105. L'ordine del giorno G4.100 (testo 2) (v. Allegato A), accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

FRANCO Paolo (LP). Ritira l'emendamento 4.0.100 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BALBONI, *relatore*. Si dichiara contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 5.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il parere del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.100, 5.101 e 5.102.

Assemblea - Resoconto sommario

18 Febbraio 2003

TURCI (DS-U). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.104, soppressivo del comma 2-bis dell'articolo, con il quale viene abolita l'IVA sulle prestazioni di lavoro effettuate nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, attraverso i quali sta proliferando una nuova forma di lavoro atipico. L'abolizione dell'IVA su tali contratti costituirebbe il riconoscimento di tale forma mascherata di lavoro dipendente e rappresenterebbe un'ulteriore deregolamentazione del mercato del lavoro. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Il Senato respinge gli identici emendamenti 5.103 e 5.104.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5-bis del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti il 5-bis.1, 5-bis.3, 5-bis.17, 5-bis.19 e 5-bis.100.

RIPAMONTI (Verdi-U). La modifica della disciplina del condono avrebbe necessitato un ampio confronto in Parlamento, in quanto attiene alla copertura della legge finanziaria che da tali norme stimava un gettito di 8 miliardi di euro. Appare inconcepibile che la riduzione delle aliquote possa addirittura aumentare tale gettito, mentre non ha fondamento l'argomentazione in base alla quale il condono sia necessitato dalla coincidenza con la riforma fiscale; inoltre tali norme non consentiranno l'emersione di ulteriore gettito in quanto gli evasori potranno godere della garanzia dell'anonimato. (Applausi della senatrice De Petris).

ZANCAN (Verdi-U). Gli emendamenti di cui è primo firmatario tendono a limitare l'ampia tutela che l'articolo riconosce ai contribuenti disonesti, ai quali non solo consente di condonare comportamenti oggetto di denuncia, ma anche fattispecie per le quali è stato richiesto, ma non ancora notificato, il rinvio a giudizio. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).

TURCI (DS-U). Illustra gli emendamenti all'articolo 5-bis, con il quale viene ribadito il condono tombale esteso anche a fattispecie penali. Appare inoltre stupefacente che il Governo possa confidare nell'invarianza di gettito nonostante la forte riduzione delle aliquote. (Applausi del senatore Morando).

BONAVITA (DS-U). L'aspetto più odioso dell'articolo in esame è il balzello richiesto ai contribuenti che hanno dichiarato redditi coerenti con i parametri stabiliti dall'amministrazione finanziaria, con la minaccia di un ampliamento dei termini dei controlli fiscali. (Applausi del senatore Ayala).

335° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

18 Febbraio 2003

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Illustra gli emendamenti 5-*bis*.142 e 5-*bis*.143, rispettivamente soppressivi e modificativi della lettera *e*), che viola una legge dello Stato quale lo statuto del contribuente e rappresenta un vero e proprio ricatto nei confronti di contribuenti che non intendono avvalersi del condono. (*Applausi del senatore Rollandin*).

BALBONI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, precisando che, a differenza di quanto sostenuto dal senatore Zancan, il condono non è utilizzabile dai contribuenti rinviati a giudizio, ma solo da coloro per i quali non sia stata ancora notificata la richiesta del pubblico ministero. Esprime inoltre parere favorevole sugli ordini del giorno G5-*bis*.100 e G5-*bis*.103; ritiene accoglibile come raccomandazione l'ordine del giorno G5-*bis*.101 e invita il presentatore a ritirare il G5-*bis*.102.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il parere del relatore sugli emendamenti, mentre accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G5-bis.100 e G5-bis.101. È contraria al G5-bis.102 e accoglie il G5-bis.103.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 5-bis.1 e 5-bis.100. Su richiesta del senatore RIPAMONTI (Verdi-U), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 5-bis.2. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,49, è ripresa alle ore 18,09.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 5-bis.2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5-bis.3, 5-bis.17 e 5-bis.19 sono improcedibili.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 5-bis.101 al 5-bis.118.

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiara il voto favorevole dei Verdi all'emendamento 5-*bis*.11 che sopprime la garanzia di impunità per i reati tributari anche dopo il rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U*, *DS-U e Mar-DL-U e del senatore De Paoli*).

Il Senato respinge gli emendamenti dal 5-bis.11 al 5-bis.127, l'emendamento 5-bis.128 (con conseguente preclusione del 5-bis.129) ed i successivi dal 5-bis.130 al 5-bis.141.

TURCI (DS-U). All'offerta del condono e dell'impunità agli evasori ed ai criminali, si affianca, con esplicita deroga allo Statuto del contribuente, il ricatto nei confronti di coloro che non intendano usufruire del

18 Febbraio 2003

condono, che potranno essere sottoposti a verifiche fiscali non più per cinque, ma per sette anni. Dichiara il voto favorevole all'emendamento 5-bis.20 per sopprimere questo ulteriore elemento di immoralità del provvedimento, che distrugge il rapporto tra cittadini e Stato. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

Il Senato respinge gli emendamenti dal 5-bis.20 al 5-bis.172.

PRESIDENTE. L'emendamento 5-bis.173 è improponibile e il 5-bis.175 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 5-bis.174 e 5-bis.25.

NESSA (FI). Ritira l'ordine del giorno G5-bis.102.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G5-bis.100 e G5-bis.101, accolti come raccomandazione, e l'ordine del giorno G5-bis.103 non vengono posti ai voti.

ALBERTI CASELLATI (FI). A nome dei Gruppi della maggioranza propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 5-ter.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-quater del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BALBONI, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 5-quater.1. Viene respinto anche l'emendamento 5-quater.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-quinquies del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BALBONI, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti all'articolo 5-quinquies.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-sexies del decreto-legge, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

18 Febbraio 2003

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Gli emendamenti propongono che la proroga della Tremonti-*bis* interessi tutti i comuni e non solo quelli colpiti da eventi calamitosi. (*Applausi del senatore Peterlini*).

BALBONI, *relatore*. Suggerisce la trasformazione degli emendamenti in un ordine del giorno.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Trasforma allora gli emendamenti 5-sexies.100 e 5-sexies.101 nell'ordine del giorno G5-sexies.105. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). L'emendamento 6.4 propone che il gettito dell'ulteriore ampliamento dello scudo fiscale sia quantomeno destinato alla ricerca scientifica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BALBONI, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 6.1 al 6.102, l'emendamento 6.103 (con conseguente preclusione del 6.106), nonché i restanti emendamenti all'articolo 6 e l'aggiuntivo 6.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

BALBONI, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti

18 Febbraio 2003

6-bis.1, 6-bis.100 e 6-bis.101, tra loro identici. Viene respinto anche l'emendamento 6-bis.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-ter del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BALBONI, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti riferiti all'articolo 6-ter.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6-quater e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BALBONI, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici 6-quater.1 e 6-quater.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-quinquies del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BALBONI, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti all'articolo 6-quinquies.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 7.200 e 7.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARINO (*Misto-Com*). Propone la soppressione dell'articolo 7 che prevede la dismissione di una serie di immobili del demanio e di beni dell'ex Ente tabacchi con vendita in blocco ed a trattativa privata. L'anomalia della procedura con cui il Ministero del tesoro ha ceduto ad una società, la Fintecna, da esso interamente controllata tali beni è aggravata dalla possibilità che ciò avvenga anche negli anni successivi al 2002 e dalla previsione che con la vendita vengono meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi

18 Febbraio 2003

anche in caso di rivendita. Trasforma gli emendamenti 7.207, 7.208 e 7.14 nell'ordine del giorno G 7.100 (v. Allegato A) affinché nel caso di rivendita dei cespiti siano rispettati gli accordi per la destinazione dei beni e le eventuali destinazioni artistico-culturali. (Applausi del senatore Brunale).

TURCI (DS-U). Esprime ferma contrarietà all'articolo 7 che prevede la dismissione di beni immobili dello Stato, in deroga a tutte le norme sulle gare pubbliche, ad una società controllata dal Tesoro, che per l'ulteriore rivendita viene liberata da tutti i vincoli pubblicistici.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BALBONI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti e propone l'accoglimento dell'ordine del giorno G7.100.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore. Accoglie l'ordine del giorno, proponendo due modifiche.

MARINO (*Misto-Com*). Modifica l'ordine del giorno G7.100 nel senso suggerito dalla rappresentante del Governo. (v. Allegato A).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Dichiara il voto a favore dell'emendamento soppressivo 7.1, esprimendo forte contrarietà alla disposizione che autorizza l'Agenzia del demanio alla vendita a trattativa privata dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato.

Sono quindi respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, tra loro identici.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.200 è improcedibile, mentre il 7.117 e il 7.204 sono ritirati.

Il Senato respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti dal 7.201 al 7.107.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 7.108. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,47, è ripresa alle ore 19,07.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), è respinto l'emendamento 7.108, cui segue la reiezione degli emendamenti dal 7.109 al 7.203.

GARRAFFA (*DS-U*). Sottoscrive gli emendamenti 7.119, 7.128, 7.132 e 7.141.

18 Febbraio 2003

Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 7.118 al 7.136. Con votazione nominale elettronica, chieste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 7.137. Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.138 al 7.209. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, viene respinto il 7.13. Risultano quindi respinti anche gli emendamenti dal 7.15 alla prima parte del 7.218 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 7.221) nonché, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, la prima parte del 7.222, con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 7.223.

PASSIGLI (DS-U). Il Governo dovrebbe riconsiderare su base locale alcune dismissioni per evitare inutili sprechi vendendo edifici pubblici che potrebbero essere altrimenti utilizzati. Inoltre, il provvedimento, pur essendo caratterizzato da una serie di disattenzioni, contiene alcune norme ad personam, come quella di cui al comma 1 dell'articolo 6, che ripropone la misura dello scudo fiscale per attività detenute all'estero lasciando trasparire la possibilità di regolarizzare proventi di attività poco chiare. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

È quindi respinta la prima parte dell'emendamento 7.224, con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo 7.225.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.100 è improponibile. Passa all'esame degli emendamenti ed ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 8.0.100, 8.0.101 e 8.0.102.

VIVIANI (DS-U). Gli emendamenti 8.0.101 e 8.0.102 sono volti a risolvere una situazione particolarmente grave derivante da una disposizione di cui alla legge n. 751 del 1976 che impone un'onerosa penale alle banche che versano in ritardo l'IVA all'ufficio delle imposte. Affinché il Governo ne tenga conto, li trasforma nell'ordine del giorno G8.100. (v. Allegato A).

BALBONI, relatore. È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Accoglie l'ordine del giorno G8.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.100 è improcedibile. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 9.0.101.

18 Febbraio 2003

BALBONI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo concorda con il relatore.

Sono quindi respinti gli emendamenti 9.100, 9.101 e 9.102.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.100 è stato ritirato, mentre il 9.0.101 è improcedibile. All'articolo 10 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Passa all'esame degli ordini del giorno G300 e G400.

PASSIGLI (DS-U). L'ordine del giorno G400 è volto a ripristinare la possibilità che la dichiarazione relativa all'emersione di attività detenute all'estero venga resa ai soggetti abilitati previsti dalla vigente normativa.

BALBONI, *relatore*. È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G300 e, come raccomandazione, del G400.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno pertanto non verranno posti in votazione, non insistendo i presentatori per la votazione del G400. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-ter del decretolegge, precedentemente accantonati.

PASTORE (FI). In considerazione dell'impegno assunto dal Governo per un intervento urgente e tenendo conto del poco tempo a disposizione per la conversione del decreto-legge, ritira l'emendamento soppressivo precedentemente presentato e lo trasforma nell'ordine del giorno G5-ter.100 (v. Allegato A), in tal modo garantendo che rimanga intatta la riserva di costituzionalità espressa nel parere dalla 1ª Commissione permanente.

PASQUINI (*DS-U*). Appare un'inaudita contraddizione dichiarare incostituzionale una norma e poi invitare ad approvarla e pertanto ribadisce di mantenere l'emendamento soppressivo 5-*ter*.1.

BALBONI, relatore. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. È favorevole all'accoglimento e ringrazia il senatore Pastore per la sensibilità dimostrata.

PETRINI (Mar-DL-U). L'incostituzionalità della norma è stata rappresentata all'Assemblea dal parere della 1ª Commissione di cui è stata

Assemblea - Resoconto sommario

18 Febbraio 2003

data precedentemente lettura e pertanto, al di là del contenuto, la questione assume un valore formale rilevante che non può non incidere sull'*iter* procedurale del decreto-legge.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Si sta assistendo ad un episodio di mera ipocrisia legislativa rinviando ad un momento successivo la soluzione di una questione rilevante di costituzionalità che potrebbe essere affrontata mediante l'approvazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 5-ter.

MALAN (FI). Fa presente al senatore Petrini che l'approvazione dell'ordine del giorno avviene prima dell'articolo di riferimento e comunque prima della votazione finale, inserendosi quindi nel complesso normativo del provvedimento. Peraltro, una specificità regolamentare impedirebbe domani alla Camera dei deputati di licenziare definitivamente il disegno di legge.

PRESIDENTE. La Presidenza valuta l'ammissibilità degli emendamenti e non quella del testo che perviene dalla Camera dei deputati, su cui si esprime la Commissione affari costituzionali con parere vincolante.

PASSIGLI (*DS-U*). Il comma 3 dell'articolo 78 del Regolamento prevede il voto dell'Assemblea sul parere della 1ª Commissione permanente contrario per difetto dei presupposti richiesti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Nel caso di specie, la contrarietà del richiamato parere riguarda il merito del provvedimento e non i requisiti di costituzionalità o di rispetto della legge n. 400 del 1988.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 5-ter.1 e 5-ter.100, tra loro identici. È quindi respinto l'emendamento 5-ter.101 e, per insistenza del senatore SCHIFANI (FI), è approvato l'ordine del giorno G5-ter.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista alla conversione del decreto-legge che ha riscritto ancora una volta la legge finanziaria, compromettendo ulteriormente il rapporto tra Governo e Parlamento e suscitando sconcerto tra i lavoratori che, mentre devono stringere la cinghia per affrontare la difficile fase economica in atto, assistono alle regalie per le società sportive e ad una serie crescente di condoni a favore dei contribuenti disonesti, senza che ciò incida sull'ammontare del gettito previsto e nonostante le sollecitazioni della Banca d'Italia e della Corte dei conti per una ripresa della lotta all'evasione fiscale. (*Applausi del senatore Vicini*).

Assemblea - Resoconto sommario

18 Febbraio 2003

FILIPPELLI (*Misto-Udeur-PE*). Come già evidenziato in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2003 in ordine all'introduzione di condoni e sanatorie che penalizzano i contribuenti onesti, tale politica fiscale viene ora ulteriormente ampliata, non garantendo certezza delle entrate e quindi programmazione dei conti pubblici, ma soprattutto conferendo insicurezza ai comportamenti futuri. Peraltro, a differenza dei condoni approvati precedentemente, tutti incentrati sul concetto di ravvedimento operoso e quindi sull'emersione, viene oggi emanata una norma complicata, che rinvia l'auspicata semplificazione, basilare per un corretto rapporto tra contribuente e fisco; inoltre, si garantisce l'anonimato a quanti aderiscono al condono o fanno rientrare i capitali esportati illecitamente all'estero, per di più con un'inversione del principio di progressività dell'imposta sancito dall'articolo 53 della Costituzione. Annuncia pertanto il voto contrario dei senatori dell'Udeur. (*Applausi del senatore Piatti*).

RIPAMONTI (Verdi-U). Premesso che l'iniziativa del Governo limita fortemente la potestà legislativa del Parlamento e dimostra il disprezzo verso il lavoro svolto non solo dall'opposizione, ma anche dalla maggioranza in ciascuna Camera, suscita particolare preoccupazione, anche per i risvolti che possono profilarsi in sede europea, la prevista rateizzazione decennale degli oneri relativi alle minusvalenze delle società sportive; trattandosi in alcuni casi di società quotate in Borsa, tale provvedimento può essere sottoposto alla procedura europea contro gli aiuti di Stato, oltre che tradursi in concorrenza sleale. La proroga delle agevolazioni della Tremonti-bis per i comuni colpiti dalle calamità naturali, dovendo essere rifinanziata con le incerte entrate derivanti dai condoni, rende dubbia la copertura della legge finanziaria. Tuttavia, la normativa che allarma di più è quella relativa all'alienazione di beni del patrimonio pubblico anche a trattativa privata, senza le necessarie tutele per quelli di valore artistico, culturale ed ambientale e soprattutto senza che ciò garantisca il gettito ipotizzato. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e Misto-Udeur-PE).

FRANCO Paolo (*LP*). Ricorda al Governo gli impegni assunti e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dai Gruppi LP*, *FI*, *AN e UDC*).

EUFEMI (*UDC*). Conferma il consenso del suo Gruppo al provvedimento e consegna il testo della dichiarazione di voto finale. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi UDC*, *FI e AN*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). I senatori della Margherita voteranno contro la conversione di un decreto-legge che aggrava ulteriormente la già complicata normativa sui condoni, nonostante le promesse di semplificazione e di certezza nei rapporti tra contribuente e fisco, e soprattutto che ricorre alla minaccia, indegna per uno Stato di diritto, di ulteriori accertamenti per i piccoli contribuenti che già abbiano aderito agli studi di settore e non intendano ricorrere ai condoni. È inaccettabile poi che, nonostante

335° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

18 Febbraio 2003

il passaggio dal concordato al condono e al successivo condono tombale e malgrado l'abolizione del tetto massimo, venga sempre riconfermato il gettito di 8 miliardi delle vecchie lire, quasi fosse un numero magico; infine, è un obbrobrio l'approvazione di una norma definita incostituzionale in un parere della 1ª Commissione permanente e del contestuale impegno del Governo a modificarla, in quanto si stravolge la funzione legislativa propria del Parlamento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

TURCI (*DS-U*). L'ultimo pasticcio compiuto con l'approvazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge, per superare il parere di incostituzionalità, al fine di colpire il settore delle agenzie ippiche per specifici interessi, è un'ulteriore prova della protervia del Governo. Inoltre, dopo le ripetute affermazioni in senso contrario, il ministro Tremonti ha fatto ricorso a condoni tombali e a sanatorie, che confermano la sua strategia di politica economica basata sulla menzogna e sugli artifici, nonché sul premio alla furbizia e alla bugia. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

GIRFATTI (FI). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo e consegna il testo della dichiarazione di voto. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, composto dal solo articolo 1.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1910-B

PRESIDENTE. Comunica i tempi per la discussione del disegno di legge concernente le centrali termoelettriche stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dà quindi annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 19 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,03.

18 Febbraio 2003

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*). Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Bianconi, Bobbio Norberto, Bosi, Bucciero, Cherchi, Chincarini, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Danieli Paolo, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Favaro, Guzzanti, Mantica, Marano, Mugnai, Pasinato, Pellicini, Pirovano, Saporito, Sestini, Siliquini, Trematerra, Vanzo, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gubert e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Dini, Forcieri, Marino, Nieddu e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Centaro, Curto, Gentile, Maritati, Nocco e Novi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa; Pedrizzi, per un impegno istituzionale presso il Ministero dell'economia; Castagnetti, per partecipare a una riunione delle Commissioni esteri dei Parlamenti nazionali dell'UEO; Coviello e Tarolli, per partecipare alla Conferenza parlamentare sull'Organizzazione mondiale del Commercio; Greco, Magnalbò e Manzella, per partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo; Collino, Meleleo, Minardo, Peruzzotti e Zorzoli, per visita a La Spezia al Comando subacquei incursori della Marina militare.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore* 16,37).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il preannunciato seguito del dibattito sulle linee di politica estera avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani, mercoledì 19 febbraio, a partire dalle ore 9,30.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1996, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Onorevoli colleghi, comunico che gli emendamenti al testo del decreto-legge 5-bis. 173, del senatore Asciutti, riguardante convenzioni stipulate da università ed enti di ricerca e 7.0.100 del senatore Veraldi, riguardante il trasporto rapido di massa, risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame, che reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti di urgenza, le proposte in questione devono ritenersi improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario sugli emendamenti 5-bis.106, 5-bis.107, 5-bis.115, 5-bis.130, 5-bis.131, 5-bis.132, 5-bis.133, 5-bis.134, 5-bis.151, 5-bis.159, 5-bis.165, 5-bis.166, 5-ter.1 e 5-ter.100.

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 4.1, 4.100, 4.2, 4.101, 5-*bis*.1, 5-*bis*.3, 5-*bis*.17, 5-*bis*.19, 3.100, 5-*bis*.100, 5-*sexies*.100, 5-*sexies*.101, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 4.105, 7.200, 7.0.100, 9.0.101 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, non ho ascoltato la lettura del parere della 1^a Commissione permanente, che è abbastanza rilevante.

PRESIDENTE. Il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è indirizzato alla Commissione competente di merito, non all'Assemblea.

PASTORE (FI). Signor Presidente, poiché i lavori delle Commissioni si sono sovrapposti, non vi è stata possibilità, per la Commissione di merito, di esaminare il parere della 1ª Commissione. Spero che la Presidenza possa leggerlo in Aula perché è un parere articolato su una parte del disegno di legge che potrebbe comportare conseguenze, a mio avviso, non auspicabili da parte di alcuno. È, comunque, un modesto parere, che non ha l'ambizione di rappresentare la verità con la «V» maiuscola.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà a darne lettura: «La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'articolo 5-ter. Il comma 1 del suddetto articolo abroga infatti con effetto retroattivo disposizioni, già entrate in vigore, previste dalla legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) che consentono di sanare violazioni in materia di imposta unica sulle scommesse. Benché l'adozione di norme con effetto retroattivo non sia espressamente preclusa dalla Costituzione – salvo che in campo penale, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione – la giurisprudenza costituzionale, tra l'altro, con la sentenza n. 416 del 1999, ha infatti stabilito la condizione che »la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si

18 Febbraio 2003

ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti« tra i quali figura il legittimo affidamento del cittadino. Tale affidamento verrebbe ulteriormente pregiudicato dal secondo periodo del medesimo comma 1, che prevede – peraltro con una formulazione che presenta elementi di eccessiva indeterminatezza - che le somme già versate, in esecuzione delle norme abrogate, possano essere trattenute dall'amministrazione finanziaria »anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo«. Anche il comma 2 dell'articolo 5-ter reca disposizioni che potrebbero pregiudicare il legittimo affidamento dei soggetti interessati escludendoli, con effetto retroattivo, dalla possibilità di definire eventuali accertamenti, inviti al contraddittorio o processi verbali di constatazione, già prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 289 del 2002. Le suddette disposizioni, inoltre, potrebbero comportare, indirettamente, una violazione del citato articolo 25 della Costituzione, nel caso in cui i comportamenti posti in atto in adempimento delle norme abrogate dovessero venire a costituire atti di autodenuncia di comportamenti illeciti.

La Commissione osserva inoltre che, in relazione al comma 1-bis dell'articolo 3 appare opportuno verificare la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di conti delle società.»

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, in considerazione dell'*iter* parlamentare, chiederei, in deroga alle normali procedure, di poter presentare un emendamento soppressivo, di carattere istituzionale, che recepisca il parere della 1ª Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, il contenuto degli emendamenti 5-ter.1, 5-ter.100 e, in parte, del 5-ter.101 è stato già richiamato ed è quello a cui il Presidente della Commissione affari costituzionali ha fatto ora riferimento in relazione al parere espresso dalla suddetta Commissione.

Devo dare atto al senatore Pastore di aver correttamente indicato la posizione della Commissione affari costituzionali, nel senso che quest'ultima ritiene che ci si trovi in una materia per la quale non è prevista la irretroattività delle norme.

Ferma restando questa premessa, faccio presente al senatore Pastore e a tutti i presenti in Aula (che richiamo ad uno spirito di particolare collaborazione per la sorte di questo provvedimento per la cui conversione sono maturi i tempi), che il Governo si impegna – e desidero che ciò resti agli atti – ad affrontare tale problematica nell'ambito di altro emanando Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

provvedimento. Più precisamente, è in via di redazione un disegno di legge che, affrontando il complesso della materia UNIRE, potrà ben contenere la trattazione più analitica, dettagliata e completa della materia.

Rinnovo quindi – e non interverrò in seguito, signor Presidente, su questo argomento – l'invito a coloro che hanno presentato emendamenti soppressivi dell'articolo 5-ter a ritirarli. Mi riferisco, in particolare, ai senatori di maggioranza, ma anche a quelli di opposizione, tenuto conto dell'impegno assunto dal Governo in questa sede.

PASQUINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, sono primo firmatario di un emendamento volto a sopprimere l'articolo in questione. Intendo pertanto interloquire con la rappresentante del Governo dal momento che mi sembra abbastanza strano proporre di approvare comunque una norma giudicata incostituzionale, salvo poi tornarvi su in un secondo tempo.

Insisto, dunque, perché venga votato l'emendamento soppressivo e, qualora non si decidesse in tal senso, mi riservo di presentare un ordine del giorno che vada nella direzione prospettata dal Governo. In ogni caso, ribadisco che giudico abbastanza strano il fatto che il Senato sia chiamato a votare una norma giudicata incostituzionale.

PRESIDENTE. In sostanza, almeno uno di questi emendamenti soppressivi non viene ritirato. Questa è la volontà manifestata dal senatore Pasquini, primo firmatario dell'emendamento 5-ter.1.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, per ragioni istituzionali, ribadisco la richiesta ad essere autorizzato a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 5-ter. Vi sarà poi una scelta politica, in merito alla quale non sono in grado di interferire, che sarà valutata dall'Assemblea, dalla maggioranza, dal Governo e dal relatore.

PRESIDENTE. Ritengo che il senatore Pastore abbia titolo a presentare un suo emendamento, anche in considerazione del fatto che già esistono altri emendamenti soppressivi, presentati dall'opposizione. Pertanto, il fatto che il Presidente della Commissione affari costituzionali avanzi tale specifica richiesta non può che indurre la Presidenza a consentirne la presentazione.

La prego, pertanto, senatore Pastore di formalizzare la sua proposta. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si danno per illustrati.

Invito quindi il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.1 è improcedibile.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1.2.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si dà per illustrato.

Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BALBONI, relatore. Esprimo parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,14).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

I ritardatari sono equamente distribuiti tra la maggioranza e l'opposizione.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

18 Febbraio 2003

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 3.1 proponiamo la soppressione del comma 1-*bis*, dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, che prevede interventi a favore delle società calcistiche di serie A e B.

Proponiamo tale soppressione poiché è ingiustificato che coloro che hanno i maggiori redditi nel nostro Paese debbano beneficiare anche di un intervento da parte dello Stato, ciò a sostegno non dello sport nel suo insieme, bensì esclusivamente delle società sportive di serie A e di serie B.

In tal modo si determina una situazione assurda: si prevede un intervento dello Stato a favore delle società per azioni calcistiche, ma non si prevede alcun intervento per la FIAT; per la Juventus si può, per la FIAT, anche se ha problemi di carattere economico, non si può.

Ritiriamo invece l'emendamento 3.3 presentando al suo posto un ordine del giorno unitario, che reca la firma di colleghi della maggioranza e dell'opposizione, con il quale chiediamo che il Governo si impegni a realizzare, entro l'anno, la Conferenza nazionale dello sport, in modo da affrontare tutti i problemi relativi al mondo dello sport e ai 30 milioni di italiani che lo praticano. (Applausi dei senatori Malabarba e Maconi).

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, con l'auspicio che il Governo accolga l'ordine del giorno G3.101, ritiro gli emendamenti recanti la mia firma all'articolo in esame.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti superstiti, mentre esprimo parere favorevole su tutti gli ordini del giorno presentati.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ovvero contrario agli emendamenti e favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. In sostanza gli ordini del giorno sono tutti accolti e quindi non si procederà alla loro votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 3.101, presentato dai senatori Sodano Tom-

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

maso e Malabarba, e 3.102, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, mi pareva di aver chiesto il voto elettronico sull'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, quando lo ha chiesto?

PIZZINATO (DS-U). Mi sembra di aver chiesto il voto elettronico nella fase di illustrazione degli emendamenti. Ho poi ritirato l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, le confesso di non averla sentita. Lei avrebbe potuto ricordarmelo tempestivamente allorquando ho richiamato i quattro emendamenti da porre in votazione.

L'emendamento 3.3 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.301 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.107 (testo corretto) e 3.108 sono stati ritirati.

L'emendamento 3.109, presentato dal senatore Eufemi, è stato trasformato nell'ordine del giorno G3.300 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

L'emendamento 3.110 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.1.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.100, G3.101, G3.102 e G3.104 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

18 Febbraio 2003

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BALBONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e favorevole all'ordine del giorno G4.100.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo invita al ritiro degli emendamenti; viceversa, il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.100, il parere è favorevole con l'inserzione dell'inciso «compatibilmente con le esigenze di bilancio» dopo le parole: «invita il Governo».

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, accetta la modifica testé proposta dal Governo?

EUFEMI (UDC). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.1, 4.100, 4.2 e 4.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.103.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.104, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «1-bis».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.104 e l'emendamento 4.3.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.105 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.0.100 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.103, identico all'emendamento 5.104.

TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 5.104, la cui portata non è specificamente fiscale. Il comma 2-*bis* dell'articolo 5 tende ad abolire l'IVA sulle prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione.

Si tratta di un particolare tipo di contratto previsto dal codice civile e caduto fortemente in disuso. Da un anno a questa parte, però, esso sta proliferando in modo enorme e rappresenta una delle nuove forme di lavoro Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

irregolare che sta prendendo piede man mano che si cerca di regolarizzare altre forme di lavoro.

In verità, tale contratto è nato per le prestazioni professionali che rientrano esattamente nell'ambito delle professioni e mestieri. Si sta commettendo un abuso (se non vado errato, sono ormai 500.000 i contratti in essere di questo tipo) per introdurre qualcosa di parallelo ai cosiddetti Co.-co.co., cioè i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. È una forma nuova di abuso di un contratto atipico.

Abolendo l'IVA, si sancisce esattamente l'abuso del contratto medesimo e si riconosce che si tratta di una forma mascherata di lavoro dipendente. La portata dell'emendamento, quindi, non è di tipo fiscale, ma riguarda i diritti dei lavoratori e l'abuso di contratti atipici.

Ecco il motivo della nostra contrarietà a tale disposizione (che riguardava la Commissione lavoro, prima che la Commissione finanze). Mi dispiace che su di essa non sia stata posta la necessaria attenzione e che per questa via si dia un colpo ulteriore nella deregolamentazione dei contratti e del mercato del lavoro. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico all'emendamento 5.104, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per un'illustrazione di carattere generale degli emendamenti, anche a firma della senatrice De Petris, riferiti all'articolo 5-bis, non solo e non tanto perché rimanga agli atti di questo ramo del Parlamento, quanto perché siamo convinti, nella nostra ingenuità, che sarebbe opportuno riprendere un confronto sui contenuti di tale articolo all'interno del Parlamento tra le forze politiche e i Gruppi parlamentari.

Siamo di fronte, infatti, ad una modifica rilevantissima di una parte della legge finanziaria, che prevedeva una copertura pari a 8 miliardi di euro. Naturalmente ci siamo chiesti perché, dopo pochi giorni dall'approvazione della legge finanziaria, il Parlamento si accinga ad una modifica così rilevante di quelle norme. Evidentemente eravamo di fronte ad una norma pasticciata. (*Brusìo in Aula*). Signor Presidente, non pretendo di avere l'attenzione da parte di tutta l'Assemblea: sicuramente so che lei mi sta ascoltando.

Noi riteniamo, signor Presidente, che il motivo vero di una modifica così rilevante come quella in esame sia che la maggioranza e il Governo hanno ipotizzato che la norma prevista dalla finanziaria non potesse realizzare il gettito previsto. Si è voluto quindi dare ulteriore applicazione

18 Febbraio 2003

al cosiddetto lodo Vegas, che prevede che più le aliquote sono basse, più si realizza il gettito previsto (che è come dire che più le aliquote tendono allo zero, più si realizzano le entrate e i gettiti previsti).

Credo che questa sia un'assurdità, un'enormità sul piano contabile-finanziario; tuttavia, questo sta succedendo in quest'Aula, signor Presidente, se stiamo alle motivazioni che vengono fornite per la modifica ora al nostro esame: più le aliquote sono basse, più aumenta il gettito. Questo è stato detto in Aula.

Naturalmente non siamo convinti di questo principio e abbiamo presentato emendamenti soppressivi. Utilizzo, ancora signor Presidente, due minuti del mio tempo per tentare di interloquire sulle motivazioni che sono alla base di queste modifiche.

La maggioranza sostiene di avere presentato un condono così rilevante, perché si è di fronte ad una riforma fiscale che modifica complessivamente il rapporto dei contribuenti con il fisco. Ebbene, non è questo che sta succedendo nel nostro Paese, in primo luogo perché abbiamo licenziato la riforma fiscale la scorsa settimana e quindi non è ancora legge dello Stato. In secondo luogo, la maggioranza ha raccontato ai cittadini una enorme falsità; la maggioranza ha sostenuto infatti che grazie ai condoni c'è la possibilità di far emergere gettito e contribuenti. (Richiami del Presidente). Mi avvio a concludere, signor Presidente, però credo si tratti di un aspetto importante e, anche se nessuno ascolta, insisto.

Come dicevo, si sostiene che grazie ai condoni c'è la possibilità di far emergere gettito e contribuenti. Questo non è assolutamente vero, perché il condono, per come lo si prevede, garantisce l'anonimato. Non è vero quindi che si determini la possibilità di emersione dei contribuenti.

Sarebbe opportuno allora che il relatore alla finanziaria, il relatore a questo provvedimento e il Governo intervenissero su tali questioni, al fine di riportare, all'interno del Parlamento, una discussione franca al riguardo.

Concludo osservando che anche sul piano estetico siamo di fronte ad una norma aberrante: abbiamo di fronte a noi un emendamento che è riportato su circa 14 pagine del fascicolo al nostro esame.

Quindi, ripeto, sarebbe opportuno procedere alla soppressione di quanto previsto con l'articolo 5-bis. (Applausi della senatrice De Petris).

PRESIDENTE. Informo i colleghi del Gruppo Verdi-l'Ulivo che il tempo a loro disposizione si sta esaurendo.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato mirano a limitare ad un livello meno basso, vorrei dire non indecente, la tutela dei disonesti, cercando di porre un freno all'andazzo – che è contenuto nel corpo intero di questo condono universale – di fare ponti d'oro ai disonesti.

Infatti, non solo è condonabile ciò che è già stato oggetto di denunzia, ma anche ciò per cui vi sia stata una richiesta di rinvio a giudizio, il che significa che il pubblico ministero ha delibato le prove, ritenendole sufficienti appunto per il rinvio a giudizio.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

In sostanza, a un signore che è un evasore fiscale e nei cui confronti c'è un rinvio a giudizio, viene consentito di avvalersi del condono, sfruttando il tempo morto che intercorre tra la richiesta di rinvio a giudizio e la notificazione, che spesso interviene a distanza di mesi. La richiesta è un dato accertato, ma si corre al riparo prima della notificazione inserendo una bolla di impunità che premia le persone che sono state rinviate a giudizio per reati fiscali.

Questi emendamenti mirano, quindi, a porre un limite di decenza a questa situazione. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).

TURCI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare che con l'articolo 5-bis, inserito dalla maggioranza alla Camera, si modifica l'impianto dei condoni previsto dall'Aula del Senato, al momento dell'esame e dell'approvazione in seconda lettura della legge finanziaria.

La legge finanziaria prevedeva inizialmente 8 miliardi di euro di entrate sul concordato per le partite IVA, somma assolutamente non sostenibile sulla base delle analisi effettuate anche dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

Nonostante che il Governo avesse sempre dichiarato che mai avrebbe concesso il condono tombale, in verità, in sede di seconda lettura della legge finanziaria, il relatore di maggioranza presentò il testo del Ministero delle finanze che apriva le porte proprio al condono tombale.

Con questo decreto-legge si ribadisce il condono tombale, anzi lo si estende a tutte le fattispecie possibili anche dal punto di vista degli effetti penali; contemporaneamente si riducono di oltre la metà le aliquote con cui si può accedere al condono.

Semplifico. Per quanto riguarda i redditi percepiti all'estero, inizialmente era prevista un'aliquota del 13 per cento, con l'attuale provvedimento la percentuale è del 6 per cento. Le aliquote relative al condono passano dal 18 all'8 per cento, dal 16 al 6 per cento, dal 13 al 4 per cento. Per la regolarizzazione delle scritture contabili si passa da un'aliquota del 13 per cento ad una del 6 per cento.

Vorrei domandare al Sottosegretario se, ad avviso del Governo Berlusconi, sono cambiate anche le regole di matematica che si imparano alla scuola elementare. Ricordo la vecchia regola per cui nelle moltiplicazioni, invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. In questo caso non stiamo invertendo l'ordine dei fattori, stiamo cambiando la loro dimensione e, pur con tutti i cambiamenti possibili della dimensione dei fattori, il prodotto resta sempre 8 miliardi di euro. È un miracolo della matematica! Abbiamo superato tutte le regole che abbiamo appreso da giovani. Non so se la signora Sottosegretario sia specialista in questa materia, ma immagino che il ministro Tremonti abbia fondato questa nuova matematica.

Sta di fatto che questo condono è basato sul presupposto che entreranno 8 miliardi di euro, ma il Governo è talmente insicuro dell'entità di questa cifra che ha cambiato costantemente, giorno dopo giorno, le aliquote e le scadenze dei condoni e li ha resi ancora più appetibili con

18 Febbraio 2003

forme di «ripulitura penale» che, come ha ricordato ora il collega Zancan – e chiedo conferma al Sottosegretario – riguardano non solo le società, ma anche i dirigenti e gli amministratori delle società stesse.

Faccio presente che nel corso dell'esame della legge finanziaria ci fu un intervento del Presidente della Repubblica che ci fermò qualche ora qui in Senato e indusse la maggioranza a modificare la parte del condono relativa alle conseguenze penali. Ho l'impressione che con questo decretolegge torniamo sugli antichi passi, si torna ad estendere enormemente l'ambito penale di questo condono. (Applausi del senatore Morando).

BONAVITA (*DS-U*). Signor Presidente, vi è un aspetto in questo articolo 5-bis sul quale non vi è stato dibattito e sul quale non abbiamo avuto risposta da parte del Governo. Si tratta dell'odioso e ricattatorio balzello che il Governo prevede per i contribuenti le cui denunce corrispondono a parametri coerenti con le indicazioni fornite dallo stesso Ministero.

Il ricatto risiede nella circostanza per cui i contribuenti, che hanno fatto denunce coerenti con i parametri dettati dall'Amministrazione finanziaria, qualora non pagassero l'«obolo» di 500 euro per ogni tassa che ha base imponibile sul reddito così determinato, si troverebbero a dover subire controlli fiscali per i quali, violando in maniera inusitata e inconcepibile lo Statuto del contribuente, è stato prorogato il termine di oltre due anni. (Applausi del senatore Ayala).

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, illustrerò in particolare gli emendamenti 5-*bis*.142 e 5-*bis*.143. Chiedo gentilmente un po' di attenzione perché è un argomento importantissimo e veramente serio.

Nel mio intervento in discussione generale ho già duramente criticato il dispositivo di cui al comma 1 lettera *e*) dell'articolo 5-*bis*, che proroga di due anni i termini per la notifica degli accertamenti tributari, ritenendolo un vero e proprio ricatto rivolto dall'Amministrazione finanziaria ai contribuenti che non intendono avvalersi del condono, nonché contrario ai principi fissati dello Statuto dei diritti del contribuente. Mi riferisco alla chiara enunciazione, di cui all'articolo 3, comma 3 dello Statuto in questione, per cui «i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati».

Voglio ricordare a tutti i colleghi che lo Statuto dei diritti del contribuente è legge dello Stato, nata per fornire finalmente al cittadino un valido strumento di tutela e garanzia dei propri diritti di fronte all'Amministrazione finanziaria. Considerando violato un diritto del contribuente, abbiamo presentato due emendamenti volti a sopprimere le proroghe dei termini per gli accertamenti in questione e chiedo insistentemente ai colleghi di approvarli. (Applausi del senatore Rollandin).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

18 Febbraio 2003

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, colgo l'occasione per correggere un'affermazione inesatta del senatore Zancan il quale, nella foga del suo intervento, ha sostenuto che questa norma consentirebbe anche a coloro che sono stati rinviati a giudizio di accedere al condono.

Non è così; come sa bene il senatore Zancan il rinvio a giudizio è disposto dal gip, non dal pubblico ministero. Il pubblico ministero, nel momento in cui formula la richiesta di rinvio a giudizio, esercita l'azione penale. Questa norma consente l'accesso al condono a coloro che sono stati oggetto di richiesta di rinvio a giudizio fino a quando, e soltanto fino a quando, questa richiesta non sia stata notificata. Su molte altre questioni ho già risposto in sede di replica; esprimo pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

Esprimo parere favorevole, essendo tra i firmatari, sull'ordine del giorno G5-bis.100; propongo di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G5-bis.101; invito il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G5-bis.102, diversamente il parere è contrario. Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G5-bis.103.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore riguardo agli emendamenti presentati all'articolo 5-bis.

Quanto agli ordini del giorno, accolgo come raccomandazione il G5-bis.100 e il G5-bis.101. Esprimo, invece, parere contrario sul G5-bis.102 ed accolgo il G5-bis.103.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5-bis.1 e 5-bis.100 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5-bis.2.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. Sospendo la seduta per venti minuti.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

(La seduta, sospesa alle ore 17,49, è ripresa alle ore 18,09).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5-bis.2.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Adesso vedrete la corsa. Senatore Forlani, senatore Calvi, senatore Sodano, velocità, efficienza. Avete votato? Senatore Forlani, lei capisce, io ad un certo punto devo chiudere. L'onere è a vostro carico: o siete in Aula da subito o correte.

Dichiaro chiusa la verifica.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-bis.2, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5-bis.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.101, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.4, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.102, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.6, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.103, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.104, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.105, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.106, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.107, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.7, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 5-bis.108, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.109, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico all'emendamento 5-bis.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.110, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.111, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.112, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 5-bis.113, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.114, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.10, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.115, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.116, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.117, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.118, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5-bis.11.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, ringrazio il relatore per aver corretto un mio errore verbale; rimane però integra la sostanza del mio pensiero e della mia opposizione alla norma che ha dato luogo all'emendamento 5-bis.11.

Una volta che il pubblico ministero – che non è una persona che passa lì per caso, ma un signore che esercita l'azione penale in nome di tutti noi – ha deciso per un rinvio a giudizio, accettare ancora che si possa condonare è veramente concedere licenza alla disonestà.

Stiamo costruendo un Paese di Bengodi per gli evasori fiscali. Avremo un nuovo turismo di evasori fiscali perché questo sistema di impunità, anche dopo un rinvio a giudizio, rappresenta una vera indecenza sul piano sostanziale.

Di conseguenza, ripeto il mio no fermissimo a questa norma. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e del senatore De Paoli).

PRESIDENTE. Desidero segnalare ai senatori del Gruppo dei Verdi che il tempo a loro disposizione è praticamente esaurito.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.11, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.119, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.120, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.121, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.122, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.123, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.124, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.12, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.13, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 5-bis.125, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.126, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.127, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5-bis.128, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole «numeri 2), 3),».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5-bis. 128 e l'emendamento 5-bis. 129.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.130, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.131, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.132, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.133, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.134, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.135, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico all'emendamento 5-bis.136, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.137, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.16, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.138, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5-bis.17 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.139, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.18, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5-bis.19 è improcedibile.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.140, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico all'emendamento 5-bis.141, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5-bis.20, identico all'emendamento 5-bis.142.

TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, siamo ad un passaggio molto importante. Infatti, con questa norma, in esplicita deroga allo Statuto del contribuente (che la scorsa legislatura fu voluto dall'allora opposizione come dalla maggioranza quale passaggio di civiltà tra il cittadino contribuente e lo Stato), si estende da cinque a sette anni la possibilità di verifiche fiscali a carico del contribuente.

Tale norma affianca l'offerta del condono. Questo ci consente di interpretare meglio i molteplici messaggi impliciti nel presente decreto: per un verso, esso contiene non soltanto una strizzata d'occhio, ma anche una pacca sulle spalle agli evasori veri e propri, ai furbi e anche ai criminali, come il senatore Zancan ha affermato poco fa; per altro verso, configura un ricatto nei confronti di una massa di piccoli contribuenti, i quali possono temere di non essere in regola anche solo per una carta fuori posto, per un bollo mancante. A costoro lo Stato dice: dammi 500 euro l'anno per gli ultimi cinque anni, altrimenti ti manderò la Guardia di finanza, e per essere più preciso nella minaccia aggiungo che puoi ricevere la visita entro sette anni – non più cinque – dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Signor Presidente, appare chiara l'immoralità di questo provvedimento: siamo veramente alla distruzione del rapporto di fiducia tra cittadini e Stato. Pur di fare cassa, per un verso si vendono le indulgenze, per altro verso si minacciano ritorsioni. Si tratta, ripeto, di un provvedimento assolutamente immorale. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-bis.20, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 5-bis.142, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 5-bis.143, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.144, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.145, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico all'emendamento 5-bis.146, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.22, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.23, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 5-bis.147, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.148, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.149, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.150, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.151, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.152, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.153, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.155, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.24, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 5-bis.156, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.157, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico all'emendamento 5-bis.158, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.159, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.160, presentato dal senatore Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.161, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.162, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.163, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.164, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.165, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.166, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.167, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.168, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.169, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.170, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.171, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.172, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5-bis.173 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.174, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis.25, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5-bis.175 è stato ritirato.

Non insistendo i proponenti, gli ordini del giorno G5-bis.100 e G5-bis.101 non saranno posti in votazione.

NESSA (FI). Domando di parlare.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NESSA (FI). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G5-bis.102.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5-bis.103 non verrà posto in votazione.

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, a nome della maggioranza, chiedo l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5-ter, per le problematiche che l'articolo stesso induce e per dar luogo ad una maggiore riflessione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, il suo tempo è scaduto.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei sapere sino a quando saranno accantonati, anche per capire come procederemo in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, intanto arriviamo all'articolo 9, poi si vedrà. Cosa vorrebbe fissare? Ci sono tempi contingentati.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). L'ho capito, ed è proprio per questo motivo che le ponevo la domanda, dal momento i tempi sono contingentati.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, sono le ore 18,25; proviamo a fissare il termine entro le ore 19. Vediamo che cosa accadrà. Con il contingentamento dei tempi gli spazi si sono notevolmente ristretti.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 5-ter sono dunque accantonati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-quater del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5-quater.1.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-quater.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-quater.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-quinquies del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-quinquies.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-quinquies.101, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-sexies del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, gli emendamenti 5-*sexies*.100 e 5-*sexies*.101 sono volti ad estendere la proroga delle disposizioni di cui alla legge Tremonti-*bis* a tutti i comuni, non solo quelli colpiti da eventi calamitosi.

Tale proroga è necessaria se vogliamo una reale ripresa economica. Varare una normativa che tenda a favorire la crescita dell'economia per un solo anno non solo non dà agli imprenditori il tempo di valutare nuove opportunità, ma rischia anche di produrre gli effetti inversi e di far nascere un senso di sfiducia verso l'azione e le promesse del Governo.

Dobbiamo incoraggiare le imprese ad effettuare nuovi investimenti e a far crescere i posti di lavoro; dobbiamo altresì dare più certezza e sicurezza legislativa e la proroga della Tremonti-bis sarebbe certamente un valido strumento. Pertanto, invito i colleghi ad appoggiare tali emendamenti. (Applausi del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei invitare la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare gli emendamenti in questione e a trasformarli eventualmente in un ordine del giorno.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo è assolutamente disponibile ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, accetto la richiesta del relatore e trasformo in un ordine del giorno gli emendamenti 5-sexies.100 e 5-sexies.101.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5-sexies. 105 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per segnalare l'emendamento 6.4, che in qualche modo tende, per così dire, a nobilitare l'articolo in esame e ad eliminare la sua immoralità.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Vorremmo infatti che le somme derivanti dall'articolo 6 venissero destinate alla ricerca scientifica, per raccogliere anche la protesta portata in piazza Montecitorio dai ricercatori del nostro Paese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori, identico all'emendamento 6.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.120, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.104, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 6.105, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

L'emendamento 6.106 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 6.103.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.107, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.108, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.109, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.110, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.100, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente esprimo anch'io parere contrario sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-bis.1, identico agli emendamenti 6.bis.100 e 6-bis.101.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6-bis.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 6-bis.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, e 6-bis.101, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6-bis.2, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-ter del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6-ter.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 6-ter.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6-*ter*.101, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-quater del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-quater.1, identico all'emendamento 6-quater.100.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6-quater.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 6-quater.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-quinquies del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-quinquies.1, identico agli emendamenti 6-quinquies.100 e 6-quinquies.101.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testè avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6-quinquies.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 6-quinquies.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, e 6-quinquies.101, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, svolgerò un unico intervento, anche perché ho pochi minuti a disposizione.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Abbiamo presentato vari emendamenti all'articolo 7. La discussione, per buona parte, si è già svolta, in Aula, in risposta alle interpellanze e alle interrogazioni presentate al riguardo ed anche presso la Commissione di merito. Quindi, agli atti già risultano le nostre posizioni.

Signor Presidente, vorrei illustrare in blocco gli emendamenti a partire dal 7.2, soppressivo dell'articolo 7 (analogo al 7.1, presentato dalla senatrice De Petris), innanzitutto per segnalare la nostra totale non condivisione di questa procedura, che ha fatto sì che si vendesse in blocco e a trattativa privata una serie di immobili del demanio dello Stato e dell'ex Ente tabacchi italiani. Tra l'altro, si è trovato l'acquirente nel giro di tre giorni: sappiamo dagli atti parlamentari che si tratta della Fintecna spa, a totale partecipazione pubblica.

Signor Presidente, oltre all'emendamento soppressivo 7.2, abbiamo presentato l'emendamento 7.201, che si limita a proporre la sostituzione delle parole «nell'ambito» con le altre «per il solo anno 2002, nell'ambito». Non si può infatti consentire che si possa ulteriormente ripetere nel tempo questa procedura: si può capire che un decreto-legge che porta la data del 24 dicembre 2002 abbia già comportato la vendita totale di tutti quei cespiti nell'arco di soli tre giorni per ragioni di cassa; si può anche condividere e capire *una tantum* la stesura di una norma del genere.

Se però si dovesse ripetere nel tempo, questa procedura sarebbe assolutamente inaccettabile, contro tutte le norme del nostro ordinamento contabile ed anche contro le direttive dell'Unione europea, che ha più volte sottolineato come l'Italia si sottragga all'espletamento delle gare e preferisca una procedura a trattativa privata.

Innanzitutto, quindi, raccomanderei l'accoglimento dell'emendamento 7.201, che limita la portata della norma al solo anno 2002. Non ripeterò quello che abbiamo già detto in Aula e in Commissione sui criteri per la determinazione del prezzo se il valore totale è quello derivante dalla somma dei valori dei singoli cespiti.

Abbiamo acquisito l'atto di compravendita, gentilmente offertoci dall'onorevole sottosegretario Armosino, e il tutto è rinviato ad un terzo arbitratore il quale stabilirà l'eventuale conguaglio con il prezzo di 500 milioni di euro, a mio avviso assolutamente irrisorio rispetto al valore complessivo dei beni. C'è tuttavia un «ma»: il terzo valutatore sarà nominato
dalle due parti, la parte venditrice e la parte acquirente. La parte venditrice è il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la parte acquirente è la Fintecna, il cui capitale per il 100 per cento appartiene allo
stesso Ministero: è strano che un terzo venga nominato da due parti che
sostanzialmente sono le stesse.

Ciò che è assolutamente non condivisibile in questo decreto è che con la vendita vengono meno gli usi governativi, le concessioni in essere e soprattutto viene eliminato l'esercizio del diritto di prelazione anche in caso di rivendita. Precisamente, vengono applicate norme più volte richiamate, con le quali anche gli enti locali territoriali vengono esclusi dall'esercizio del diritto di prelazione.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Posso capire l'urgenza di un provvedimento – un decreto-legge varato il 24 dicembre – che, a distanza di tre giorni, porta immediatamente nelle casse dello Stato questi 500 milioni di euro. Non condivido, ma posso capire. Posso anche capire che per ragioni di urgenza in un primo momento venga sospeso il diritto di prelazione da parte degli enti locali territoriali o di altri per ragioni d'urgenza, ma perché cancellarlo anche in caso di rivendita da parte della Fintecna, la quale – come risulta agli atti e come ci ha ricordato la sottosegretario Armosino – è a totale partecipazione pubblica? Perché cancellarlo anche in caso di rivendita quando è l'unica forma di trasparenza dell'operazione?

Ecco perché, signor Presidente, con vari emendamenti abbiamo riproposto questi problemi. Annuncio, comunque, il ritiro degli emendamenti 7.207, 7.208 e 7.14, che trasformo nell'ordine del giorno G7.100, la cui premessa ripete sostanzialmente la norma recata dall'articolo 7, precisando che, poiché la Fintecna è a totale partecipazione pubblica, il Governo può, attraverso il consiglio di amministrazione, che è di sua nomina, intervenire almeno per salvaguardare alcuni aspetti. Anzitutto, che in sede di rivendita dei singoli cespiti siano rispettati, da parte della Fintecna, gli accordi precedentemente intervenuti con i vari Ministeri circa la destinazione di beni.

Vorrei ricordare che per la Manifattura tabacchi di Napoli, un'area di ben 100 ettari con sette edifici, era intervenuto un accordo di massima circa la sua destinazione a cittadella della polizia. Trattandosi dell'area dell'ex triangolo industriale San Giovanni-Barra-Ponticelli, ormai completamente deindustrializzato, la Cittadella della Polizia potrebbe dare un aiuto notevole allo sviluppo di tale zona.

Occorre salvaguardare almeno la destinazione in sede di rivendita, fermo restando il ricavato della Fintecna. Perché non informare i Comuni, le Province e Regioni in cui è situato il bene che la Fintecna, società a totale partecipazione pubblica, lo rivenderà? Perché non informare gli enti territoriali in modo che possano acquisire l'immobile a parità di prezzo, salvaguardando anche con ciò la possibile destinazione del bene? Perché non rispettare, anche in caso di rivendita, le destinazioni artistico-culturali? L'ordine del giorno impegna dunque il Governo ad intervenire «indirettamente» in questo senso, attraverso i consigli di amministrazione.

Ho colto nella replica del relatore un segno di disponibilità; richiamando i tempi di adozione del decreto, lo stesso relatore ha infatti manifestato disponibilità a riconsiderare il diritto di prelazione degli enti locali territoriali in sede di rivendita a parità di prezzo da parte della Fintecna. Mi sembra che anche l'onorevole sottosegretario Armosino abbia espresso, in linea di massima, la propria disponibilità. Oltre a chiedere il sostegno dei colleghi agli emendamenti presentati, pregherei dunque caldamente il Governo e il relatore di accogliere l'ordine del giorno G7.100. (Applausi del senatore Brunale).

TURCI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare l'assoluta anomalia dell'articolo 7, in materia di vendita di beni immobili appartenenti

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

allo Stato. Si deroga infatti ad ogni norma relativa all'obbligo di gare e concorsi; si vende direttamente, a trattativa privata, ad una società totalmente controllata dal Ministero, la quale è libera da ogni vincolo pubblicistico in materia di vendita.

È, questo, un modo sfacciato per sottrarsi ad ogni obbligo di correttezza nella gestione del patrimonio pubblico. Ciò avviene in nome dell'emergenza finanziaria, che non può però giustificare strappi di questo genere alla Costituzione e alle regole della pubblica amministrazione. La norma è quindi assolutamente da respingere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7. Credo che l'ordine del giorno G7.100 del senatore Marino possa essere accolto, ma mi rimetto alla decisione del Governo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame. Prendo atto della disponibilità manifestata dal senatore Marino, che ha ritirato alcuni suoi emendamenti. L'ordine del giorno può essere accolto, a condizione che sia così riformulato il primo punto del dispositivo: «affinché, in sede di rivendita dei singoli cespiti da parte della Fintecna, si tenga conto, da parte della società predetta, degli accordi già precedentemente intervenuti con vari Ministeri circa la destinazione dei beni».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Marino se accoglie la proposta della rappresentante del Governo.

MARINO (*Misto-Com*). Accolgo la proposta, facendo presente che, rispetto alla notevole mole di emendamenti presentati, ne ho ritirati soltanto tre. Si tratta degli emendamenti 7.207, 7.208 e 7.214.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1, identico all'emedamento 7.2.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, avendo esaurito il tempo a disposizione, mi limito a dichiarare che voteremo a favore dell'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7.

Riteniamo grave la novità della vendita a trattativa privata del patrimonio immobiliare dello Stato, prevista dall'articolo, e richiamiamo l'attenzione sul fatto che, dopo ore di discussione sulla possibilità di tutela del nostro patrimonio, soprattutto culturale, questa norma azzera tutti gli sforzi comuni fatti in quella direzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.200 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.201, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.202, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 7.101, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.106, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.107, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.108.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,47, è ripresa alle ore 19,07).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Colleghi, rapidi, ai vostri posti, perché ritengo che avremo bisogno di voi a brevissimo termine. Cerchiamo di raggiungere le postazioni, perché già vedo alzata la mano della senatrice De Petris, che credo vi farà fare una corsetta fra pochissimo.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 7.108.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata). (Il tabellone elettronico mostra che l'appoggio alla richiesta è dato anche dai banchi della maggioranza. Proteste dai banchi della maggioranza).

Vedo che i colleghi della maggioranza anche in questa occasione condividono la richiesta e quindi verifichiamo il numero legale anche perché la richiesta è trasversale.

TURRONI (Verdi-U). Fa anche rima.

PRESIDENTE. Vede, senatore Turroni, che in serata riesco a trovare anche questo filone?

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.108, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.109, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.110, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.111, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.112, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.113, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.114, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.115, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.116, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.203, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.117 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.118, identico all'emendamento 7.119.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

GARRAFFA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma agli emendamenti 7.119, 7.128, 7.132 e 7.141.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 7.118, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 7.119, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.120, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.121, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.122, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.123, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.124, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 7.125, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.126, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 7.127, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.128, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 7.129, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.130, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 7.131, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.132, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.133, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 7.134, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.135, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.136, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.137.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, perché il senatore Debenedetti vuole votare.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Vedo che il senatore Ripamonti è attento a qualunque tipo di esigenza. E noi lo accontentiamo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.137, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.138, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.139, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.140, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.141, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 7.142, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.204 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 7.205, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.206, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 7.12, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.207, 7.208 e 7.14 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G7.100 (testo 2) che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.209, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.13.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.13, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.15, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Metto ai voti l'emendamento 7.16, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 7.17, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.210, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.211, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.212, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.19, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.213, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.215, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.216, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.217, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.218, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «all'articolo 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.218 e gli emendamenti 7.219, 7.220 e 7.221.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.222.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.222, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.222 e l'emendamento 7.223.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.224.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, approfitto della votazione di quest'ultimo emendamento all'articolo 7 per una breve dichiarazione di voto, non essendo riuscito finora ad intervenire, data la sua encomiabile rapidità dal punto di vista dei lavori del Senato, ma non certo dal punto di vista della capacità di alcuni senatori, come il sottoscritto, di seguirla.

Colgo l'occasione per segnalare che il presente è un ben strano decreto, non solo perché interviene su materia che viene contestualmente regolata dalla legge finanziaria, bensì perché è pieno di disattenzioni, da un lato, e di eccessive attenzioni a particolari aspetti, che inducono alla dietrologia, dall'altro.

Un esempio di disattenzione. Nella lista dei beni immobili dello Stato da dismettere o da affidare alla procedura di cartolarizzazione, esistono tutti i beni dell'ex Ente tabacchi. Cito il caso di Firenze (poiché lo conosco bene), ove la Biblioteca nazionale centrale sta ricercando spazi in affitto ed ha già affittato a titolo elevatamente oneroso spazi che potrebbero benissimo essere individuati in immobili compresi in queste liste e che sono situati nelle vicinanze. Essa invece è costretta a mandare a cinquanta chilometri di distanza – affittando grandi magazzini – buona parte delle sue collezioni, che a quel punto divengono assolutamente non utilizzabili dagli studiosi o da chiunque voglia consultarle.

È questo l'esempio tipico di uno Stato che dismette, ricevendo un beneficio, in termini di oneri finanziari che non sopporterebbe più sul debito pubblico, che tuttavia è sicuramente inferiore ai canoni di affitto di mercato dello stesso spazio che sta dismettendo.

Ritengo che il Governo farebbe bene, se ascoltasse alcuni degli interventi, a riconsiderare l'opportunità, su base locale, di alcune di queste dismissioni.

Un esempio, invece, di eccessiva attenzione a casi particolari è il reintrodurre all'articolo 6 la possibilità dello scudo fiscale per l'emersione di attività detenute all'estero.

Cari colleghi, chi vuole oggi pagare il 4 per cento per far emergere attività che pochi mesi fa poteva far emergere pagando il 2 per cento? Ci attendiamo davvero un nuovo gettito? È assai dubbio che chi non ha usufruito di quell'occasione possa approfittarne oggi.

La norma è chiaramente motivata non dalla necessità di reperire nuovo gettito, ma di permettere a chi non era in condizioni giuridiche di avvalersene allora – perché, ad esempio, aveva i beni sequestrati a Vaduz e non poteva quindi farli rimpatriare né regolarizzarli – di avvalersene oggi. Non a caso l'articolo 6 del decreto-legge consente la regolarizzazione sino al 30 giugno 2003.

Quindi, si permette di regolarizzare oggi, con la conseguenza di offrire non uno scudo fiscale, ma uno scudo penale – relativamente al modo in cui quelle attività sono state conseguite – a persone che chiaramente non erano nella condizione giuridica, come ho testé detto, di avvalersi del precedente scudo. Non verrà gettito da questo, ma alcuni personaggi eccellenti potranno avvalersene: esempio di specifica, eccessiva at-

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

tenzione. Questo decreto è pieno di norme *ad personam*, non solo per categorie, ma anche per specifiche persone.

Invito tutti i colleghi a leggere in questa luce il comma 1 dell'articolo 6. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.224, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.224 e l'emendamento 7.225.

L'emendamento 7.0.100 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 8.0.101 e 8.0.102.

Questi emendamenti intendono risolvere un problema grave, creato dall'articolo 12, comma 5, della legge 12 novembre 1976, n. 751. Tale articolo prevede che una banca delegata da un'impresa a versare l'IVA all'ufficio delle imposte competente lo debba fare nel termine previsto di cinque giorni. Qualora tale banca non versi l'importo dovuto entro tale termine, o lo versi ad un ufficio diverso, deve pagare a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento giornaliero degli importi non versati: una misura particolarmente vessatoria, perché corrisponde ad un interesse annuale del 730 per cento.

L'articolo 5 della legge n. 657 del 1986 ha ridotto tale penale giornaliera allo 0,5 per cento, a condizione, però, che il mancato versamento sia dovuto solo ad errori materiali. Tale norma è risultata di difficilissima applicazione, stante l'enorme difficoltà di dimostrare, da parte della banca interessata, la sussistenza di un errore materiale. Per cui, l'interesse reale è rimasto quantificato nella misura sproporzionata del due per cento giornaliero.

Gli emendamenti che ho presentato cercano di correggere tale esosa situazione o riducendo il tasso d'interesse giornaliero allo 0,5 per cento giornaliero, senza il vincolo dell'errore materiale, oppure modificando la frequenza del due per cento da giornaliera a mensile. Trattandosi di un problema di eccessiva ed evidente penalizzazione per una irregolarità quasi sempre involontaria, chiedo al Governo e alla maggioranza di accogliere questi emendamenti. In ogni caso, dichiaro la mia disponibilità a ritirarli e trasformarli in un ordine del giorno, visto che affrontano il medesimo argomento.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 8.0.100 e mi rimetto al Governo per quanto riguarda la trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 8.0.101 e 8.0.102.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere contrario all'emendamento 8.0.100 e accolgo l'ordine del giorno del senatore Viviani.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.0.100 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.0.100 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.0.101 è improcedibile.

All'articolo 10 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno G.300 e G.400, che invito i presentatori ad illustrare.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G.400 tende semplicemente a permettere, nel ripristinare la possibilità di uno scudo fiscale per l'emersione di attività detenute all'estero, che la dichiarazione venga resa a tutti i soggetti abilitati nell'analoga ipotesi di scudo fiscale, cioè non solo alle banche e all'Ente Poste, ma anche a società di gestione del risparmio, alla SIM, eccetera, come avveniva sei mesi fa per il precedente caso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G.300 si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G.300, mentre sarei propenso all'accoglimento dell'ordine del giorno G.400 come raccomandazione.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G.300 non verrà posto in votazione.

Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G.400 non sarà posto ai voti.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-ter del decreto-legge, precedentemente accantonati.

Sentiamo cosa ha da dire al riguardo il presidente Pastore.

PASTORE (FI). Signor Presidente, all'inizio dei nostri lavori ho presentato un emendamento soppressivo di tale articolo, che è stato ammesso dalla Presidenza di turno.

Poiché il suo contenuto è stato tradotto nell'ordine del giorno G5-*ter*.100, ritiro l'emendamento 5-*ter*.200, facendo presente che ciò è dovuto al timore che, in caso di approvazione di modifiche, il decreto-legge non possa essere convertito nei termini.

Vorrei però sottolineare che il parere espresso dalla 1ª Commissione non ha tenuto conto del merito. Il merito lo rimettiamo agli altri: il Senato ha scelto una strada, la Camera ne ha percorsa una diversa. La questione di costituzionalità sta nel fatto che la norma introdotta dalla Camera entra in vigore circa due mesi dopo la possibilità prevista per i terzi interessati di esercitare i diritti relativi al condono.

La Commissione si è espressa – credo – con grande senso di responsabilità, svolgendo un compito ed una funzione estremamente importanti. Si è resa conto della delicatezza del parere e delle difficoltà che potevano nascere per l'*iter* del decreto-legge, ma nonostante questo ha voluto indicare all'Aula e al Governo che la strada percorsa non era compatibile con il dettato costituzionale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

Abbiamo avuto, da parte del Governo, la garanzia di un intervento urgente. Come maggioranza ne siamo pienamente soddisfatti, per cui ritiro l'emendamento 5-ter.200, mantenendo però intatte le riserve di carattere costituzionale.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pastore, perché le sue preoccupazioni sono anche le mie.

PASQUINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, sono presentatore di un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 5-ter e vorrei fare alcune osservazioni.

La maggioranza ritira un emendamento e presenta un ordine del giorno; noi chiediamo invece di votare il nostro emendamento soppressivo 5-ter.1. Mi sembra inaudito che la Commissione affari costituzionali dichiari in un parere che una norma è chiaramente incostituzionale e che poi quella norma sia posta in votazione così com'è, salvo poi impegnare il Governo con un ordine del giorno.

Noi ribadiamo la nostra contrarietà in linea di principio e, se si dovesse arrivare a votare, chiediamo di accogliere il nostro emendamento.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, c'è non solo una questione sostanziale, ma anche una questione formale non meno importante della prima.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Petrini, ma le darò nuovamente la parola dopo il passaggio alla votazione, per dichiarazione di voto, non essendo lei presentatore di emendamenti. (Il senatore Ripamonti mostra di voler intervenire).

Senatore Ripamonti, intende intervenire per chiedere la verifica del numero legale o la votazione a scrutinio elettronico?

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, non voglio richiedere la verifica del numero legale; intendo solo intervenire sulla questione in discussione.

PRESIDENTE. Lo potrà fare dopo l'espressione dei pareri, ricordando che il tempo a sua disposizione è esaurito e quindi contenendo il suo intervento. Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati e favorevole all'ordine del giorno G5-*ter*.100.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario sugli emendamenti presentati e favorevole sull'ordine del giorno G5-ter.100, ringraziando il senatore Pastore per le precisazioni fatte in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5-ter.1, identico all'emendamento 5-ter.100.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei far rilevare che la questione formale non è affatto meno importante della questione sostanziale, che può facilmente essere risolta – come ha stabilito il relatore – in accordo con il Governo, ma non risolve affatto la prima.

Dobbiamo essere responsabili delle procedure che poniamo in atto nel legiferare e non possiamo non osservare che c'è un parere di incostituzionalità espresso dalla 1ª Commissione e rilevato dalla stessa Presidenza, ancorché la Presidenza medesima abbia evidenziato come quel parere fosse indirizzato alla Commissione di merito. Tale parere è stato però successivamente assunto dall'Assemblea stessa e letto dal presidente Fisichella.

Ora, questo parere di incostituzionalità pesa naturalmente sull'*iter* procedurale di questa legge e non può essere ignorato perché una soluzione «fai da te» verrà poi posta in atto dal Governo riguardo la sostanza del provvedimento. Per la dignità di quest'Assemblea non possiamo assolutamente approvare un disegno di legge in cui abbiamo riconosciuto un elemento di incostituzionalità.

Io penso, signor Presidente, che lei stesso e il suo ruolo siate investiti del dovere di dare una corretta interpretazione formale al nostro *iter* legislativo. Non è assolutamente possibile dire che c'è un errore evidente, che verrà risolto in una seconda fase e che ci si impegna a farlo. No, questo problema deve essere risolto immediatamente, nel momento stesso in cui si evidenzia l'incostituzionalità.

Non si tratta di un parere espresso da una parte dell'Assemblea, ma di un parere assunto dall'Assemblea (perché rappresentato giustamente dal Presidente della 1ª Commissione affari costituzionali) e l'Assemblea da esso non può prescindere e non può non assumersi la responsabilità di risolvere, anche in termini formali, la situazione.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, credo che l'auspicio del senatore Pastore di intervenire con urgenza con un futuro provvedimento per risolvere la questione non sia da accogliere, poiché già potremmo intervenire modificando il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame.

Siamo di fronte alla solita manovra di ipocrisia legislativa, per cui piuttosto che emendare un provvedimento che può essere modificato, come l'Assemblea ritiene si possa fare, si rinvia la modifica stessa, attraverso un ordine del giorno, ad un successivo provvedimento.

Non vale neanche la giustificazione dei tempi, perché se questa sera approvassimo il provvedimento la Camera potrebbe licenziarlo definitivamente domani.

Ritengo pertanto opportuno, visto che il senatore Pastore ritira il suo emendamento, che l'Aula approvi l'emendamento 5-ter.1, presentato dal senatore Pasquini.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, ci sono due emendamenti identici, soppressivi dell'articolo.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, intendo replicare alle affermazioni dei due colleghi che mi hanno preceduto, in particolare al senatore Petrini.

Pur sostenendo l'importanza dell'aspetto formale, non dimentichiamo che l'ordine del giorno G5-ter.100 viene approvato contestualmente alla disposizione contenuta nell'articolo 5-ter, quindi nell'ambito della legge stessa. Non si tratta di due fatti che procedono separatamente: la votazione dell'ordine del giorno avviene prima della votazione finale della legge, per cui, contestualmente al mantenimento del testo approvato dalla Camera, viene accolto quest'ordine del giorno che rende accettabile l'insieme della legge e consente un voto compatibile con il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

La diversità del Regolamento della Camera rispetto a quello del Senato renderebbe invece impossibile procedere ad un'ulteriore lettura in tempi utili. Pertanto, vi è una questione di tempi che dobbiamo tenere presente.

PRESIDENTE. Rispondendo al senatore Petrini, la Presidenza giudica sull'ammissibilità di eventuali emendamenti che vengono proposti; non può entrare nel giudizio di costituzionalità di un testo che proviene

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

dalla Camera. Come lei sa, il parere vincolante è quello espresso dalla Commissione bilancio e non quello espresso dalla Commissione affari costituzionali.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, in materia vorrei richiamare il disposto del comma 3 dell'articolo 78 del Regolamento, ove si dice che: «Qualora la 1ª Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione» – e questo non è il caso – «o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente (...)».

Sicuramente la Costituzione è legislazione vigente, è legge fondamentale e quindi in questo caso il parere della 1ª Commissione, sempre secondo l'articolo 78, comma 3, del Regolamento, «deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea».

Domanda: questo è avvenuto? Abbiamo la prova che la 1ª Commissione – ne è stato letto il parere in quest'Aula – ritiene il testo così com'è incostituzionale. Ulteriore prova – e ne è conferma – è la contestualità dell'ordine del giorno richiamato dal senatore Malan. Mi sembra indubbio che il disposto del comma 3 dell'articolo 78 del Regolamento, qualora il Presidente del Senato sia stato investito entro cinque giorni della questione, comunque impone che l'Assemblea voti sul parere della 1ª Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente non è riferito alla costituzionalità del provvedimento stesso, ma al merito. Non si tratta quindi di una questione di costituzionalità e il richiamo legislativo a cui la 1ª Commissione deve rispondere è la legge n. 400 del 1988, relativamente ai requisiti di omogeneità, che non riguardano il merito.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 5-*ter*.1, identico all'emendamento 5-*ter*.100.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5-ter.1, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, identico all'emendamento 5-ter.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che nella Conferenza dei Capigruppo è stato preso l'impegno a concludere l'esame del provvedimento questa sera. Parte dei Gruppi ha esaurito il tempo a disposizione; quindi, non ci vorrà molto per esaurire le dichiarazioni di voto.

Metto ai voti l'emendamento 5-ter.101, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

L'ordine del giorno G5-ter.100 è stato accolto dal Governo.

SCHIFANI (FI). Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G5-ter.100, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, le premesse, quasi ad ogni dichiarazione di voto, rischiano di essere troppo spesso simili tra loro e attengono un problema fondamentale di democrazia che sottende anche

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

l'applicazione di questo disegno di legge. È evidente che il rapporto tra l'Esecutivo e il Parlamento è totalmente sbilanciato a favore del primo, per usare un eufemismo.

Questo è l'ennesimo provvedimento che modifica strutturalmente la legge finanziaria, ma ci siamo abituati: persino il giorno stesso dell'approvazione della legge finanziaria è stato convertito in legge un decreto che la modificava. Non so se questo problema non debba interessare il concreto funzionamento dei rapporti democratici: quante volte è stata riscritta la legge finanziaria? Cinque, sei volte? La parte riguardante le entrate non vale più ed è stata riscritta grazie a condoni e saldi di fine stagione.

Il fatto singolare è che non cambiano le previsioni di entrata: ciò è francamente incredibile ed è la dimostrazione più evidente che è stata approvata una legge finanziaria con saldi del tutto falsi o comunque assolutamente fantasiosi. La manovra finanziaria approvata prevedeva 20 miliardi di euro, circa 40.000 miliardi di vecchie lire; di questi, ben otto derivano dall'immaginaria entrata relativa ai condoni, ai concordati e alla riapertura dello scudo fiscale.

Con questo decreto-legge si compie quasi un miracolo: mentre da una parte si interviene ulteriormente sui condoni, sui concordati e sullo stesso scudo fiscale e si inventano addirittura altri condoni, rendendoli più appetibili a spese dello Stato, dall'altra resta invariata la somma prevista da incassare, a dimostrazione ulteriore dell'assoluta infondatezza dei calcoli e del fatto che si possono approvare cifre del tutto aleatorie.

Il Governo continua a vendere fumo per celare quello che rappresenta invece uno dei problemi cardine della gestione del Paese da parte del presidente del Consiglio Berlusconi, un problema che finanche la Banca d'Italia ha messo in evidenza: la lotta all'evasione e all'elusione in questo Paese si è fermata. Lo abbiamo denunciato con forza nel recentissimo dibattito sul collegato fiscale.

Siamo alla immoralità, signor Presidente; d'altronde, che la linea dei condoni sia del tutto sbagliata lo ha affermato anche la Corte dei conti.

Grandi realtà istituzionali di questo Paese vi stanno quindi dicendo che la vostra linea di politica economica non solo è del tutto errata, ma è anche sbagliata sostanzialmente e da un punto di vista formale. È sbagliata al fondo l'idea su cui si è attestato il ministro dell'economia Tremonti, quella di una colossale crescita che si sarebbe agganciata alla ripresa sullo scenario globale: previsione temeraria, perché, come si vede, siamo in recessione e sono quindi pochi i dividendi di questa colossale crescita da ripartire.

Questo decreto-legge si sostanzia nella proroga dei termini per usufruire dei condoni e dei concordati; nell'introduzione di ulteriori condoni; nella dismissione della partita IVA e delle relative tasse non pagate; nella riaffermazione e ulteriore blindatura della «riservatezza» assicurata agli evasori e agli elusori fiscali; nell'abbattimento delle imposte sostitutive individuate nella legge finanziaria atte a sanare e condonare di tutto e di più; nell'ampliamento delle possibilità di rateazione degli obblighi previsti in finanziaria; nella riproposizione dello scudo fiscale e nell'abbattimento Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

delle imposte previste in finanziaria per il rientro dei capitali dall'estero; nella possibilità di ricorrere alla sanatoria per le liti fiscali fin davanti alla Cassazione; nell'estensione delle procedure ai processi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie – una facilitazione ulteriore – e infine nell'accelerazione dei processi di vendita del patrimonio dello Stato.

In conclusione, nel dichiarare il voto contrario di Rifondazione comunista, sottolineo il nostro sconcerto di fronte ad un provvedimento con il quale il Governo ha pensato bene, in un momento in cui i lavoratori stanno stringendo la cinghia e non sanno come sbarcare il lunario con il loro salario e le loro pensioni, di regalare centinaia di miliardi financo alle imprese private delle società calcistiche.

Credo che il Governo si debba scusare per tutto questo, che rappresenta un vero insulto alle condizioni concrete in cui versano i lavoratori del Paese. (Applausi del senatore Vicini).

FILIPPELLI (*Misto-Udeur-PE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (*Misto-Udeur-PE*). Signor Presidente, avevamo evidenziato, in sede di approvazione della legge finanziaria 2003, quanto fosse deleteria l'introduzione di tutti quei condoni e di quelle sanatorie, fatta in maniera sbagliata, con criteri premianti per l'evasore e penalizzanti per il contribuente onesto.

A poche ore dall'approvazione della finanziaria, e ancor prima della pubblicazione della stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*, il Governo è intervenuto con un decreto che modifica le norme sui condoni e sulle sanatorie in essa contenute. Poi quel testo è stato nuovamente cambiato dalla Camera, che ha introdotto le ulteriori modifiche che l'Aula del Senato si appresta a votare. Se fossero state delle buone norme, non avrebbero avuto bisogno di tutte queste riletture e correzioni.

Questo tipo di politica fiscale ha, invece, il fiato corto; non presuppone certezza sulle entrate e, soprattutto, non dà sicurezza sul comportamento futuro dei contribuenti e quindi sulla corretta programmazione dei conti pubblici.

Se il contribuente onesto vede premiato l'evasore e scopre che ha pagato più tasse di questi e prima di questi, perché deve continuare ad essere onesto?

Il condono, così come ci viene prospettato, ha poi natura completamente differente da quelli che pure sono stati approvati durante i Governi precedenti. Le sanzioni amministrative originariamente previste nella misura da due a quattro volte l'imposta evasa sono state ridotte nel tempo al 100 per cento prima e al 30 per cento poi dell'imposta evasa. Lo strumento del ravvedimento operoso (in vigore dal 1º aprile 1998) ha reso, infine, tollerabile il carico delle sanzioni amministrative per coloro che si trovano in momentanee difficoltà finanziarie.

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Conoscendo lo stato di disagio finanziario nel quale ci troviamo, un condono «da gettito», se fosse stato decoroso, lo avremmo accettato *obtorto collo* e con spirito di *real politik*. Qui però si premia chi ha i conti all'estero, chi ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti, chi le ha emesse per consentire a terzi indebite detrazioni, chi ha utilizzato artifizi e raggiri per appropriarsi di miliardi di vecchie lire depauperando inesorabilmente lo Stato e quindi tutti noi.

Ci troviamo poi di fronte alla palese inversione del principio della progressività dell'imposta rispetto al reddito, sancito dall'articolo 53 della nostra Costituzione. Ora chi ha frodato di più, paga di meno. Chi dichiara meno di quanto ha effettivamente guadagnato, paga meno di sovrattassa. Siamo in presenza, quindi, di una proporzionalità al contrario.

Gravissima è la possibilità di usufruire del cosiddetto anonimato. Chi usufruirà del condono rimanendo anonimo vanificherà il lavoro dei prossimi anni di chi, all'interno dell'amministrazione finanziaria, è preposto al controllo dell'evasione.

Uno degli scopi delle sanatorie è sempre stato quello di far emergere qualcosa anche a beneficio delle entrate fiscali future. L'esigenza di una semplificazione, da tutti sentita, è rinviata ad altra data. Sono ben pochi i cittadini che saranno capaci di districarsi da soli nei meandri di condoni tombali, integrativa semplice, scudo fiscale e così via.

In buona sostanza, si fa carta straccia dello Statuto del contribuente, cioè del patto fondamentale per un corretto rapporto tra il contribuente e lo Stato, basato su fiducia e rispetto dell'uno nei confronti dell'altro.

Non troviamo opportune neanche le cosiddette norme «salva-bilanci» delle società di calcio, sulle quali si è già espresso in senso contrario il commissario europeo Mario Monti, perché introducono disposizioni volte ad alterare le regole della concorrenza nel mercato rilevante a livello europeo.

I senatori dell'UDEUR, quindi, voteranno convintamente contro, perché nell'opinione pubblica c'è un sentito bisogno di semplificazione e di trasparenza, mentre questo provvedimento amplifica la confusione e l'ingiustizia fiscale. (Applausi del senatore Piatti).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, non ci stancheremo mai di ricordare che l'iniziativa del Governo sta limitando fortemente le prerogative del Parlamento, non solo perché il Governo opera attraverso deleghe e decreti, ma proprio perché è l'uso stesso dei decreti a determinare tale limitazione; infatti, i decreti si allungano, diventando degli autobus su cui salire per portare a termine altre operazioni ed altri obiettivi. Se si vuole intervenire, sarebbe opportuno che il Governo presentasse dei disegni di legge organici di riforma; questo però non viene fatto e quindi si

335° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

utilizzano i decreti per apportare modifiche sostanziali alla legislazione vigente.

La prima questione che desidero affrontare riguarda le società sportive; mi riferisco, nello specifico, alla possibilità di diluire per dieci anni gli oneri fiscali relativi alla riduzione del capitale delle suddette società. Al riguardo, individuo tre problemi rilevantissimi che riguardano in primo luogo la possibilità di incorrere nelle procedure relative agli aiuti di Stato: perché le società sportive italiane possono essere avvantaggiate da questa norma e non quelle europee? Inoltre, alcune di queste società sportive sono quotate in borsa: perché solo queste possono usufruire di una modifica del codice civile, mutando in tal modo le norme relative ad una sana concorrenza? Ebbene, le regole non sono più uguali per tutti.

In secondo luogo, viene prevista la possibilità di svalutare il cosiddetto «parco giocatori» attraverso il consenso del collegio sindacale. Mi sono chiesto, signor Presidente, quali criteri guideranno poi le iniziative del collegio sindacale per stimare la svalutazione di un calciatore: l'età, gli infortuni, oppure una vita sregolata? Quali criteri verranno seguiti? È giusto che questi aspetti vengano rilevati nelle Aule parlamentari, perché queste sono le leggi che emana l'attuale Governo!

Un'altra questione attiene la modifica della legge finanziaria. In proposito ci siamo già espressi, ma ribadisco comunque che questa rappresenta la dimostrazione ulteriore di come voi disprezziate il lavoro del Parlamento; non mi riferisco solo a quello dell'opposizione, ma anche a quello svolto dalla maggioranza, perché quest'ultima ha insieme a noi contribuito alla discussione della legge finanziaria, che però viene modificata in modo sostanziale attraverso un emendamento. Il problema vero è che non esiste la garanzia di realizzare quel determinato gettito. Il problema vero è che si mette in discussione la copertura della stessa legge finanziaria.

Vi è infine la questione concernente la proroga della legge Tremontibis, finanziata con le maggiori entrate derivanti dai vari condoni. Signor Presidente, mi sono chiesto quanto costi questa proroga; non si può fare riferimento alla relazione tecnica del 2001, perché ormai la suddetta norma è in vigore da più di un anno e quindi sarebbe opportuno avere dati più aggiornati per capire quanto essa sia costata anche ai comuni che hanno subìto delle calamità naturali. Il problema è che non vi sarà un aumento del gettito, ma si metterà a rischio la copertura della legge finanziaria; si scassano i conti pubblici e si modificano le regole del confronto parlamentare.

L'ultima considerazione che motiva il voto contrario del mio Gruppo riguarda l'articolo 7 del provvedimento in esame, concernente la possibilità di alienare il patrimonio immobiliare pubblico; mi riferisco, cioè, alla sua vendita a trattativa privata e senza diritto di prelazione per gli enti locali.

Naturalmente, è una norma di carattere straordinario per fare subito cassa per il 2003, ma alla fine succederà che la trattativa privata, necessaria per vendere subito, diminuirà le entrate che sarebbero invece deri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Febbraio 2003

vate da una gara pubblica e quindi si otterrà un gettito inferiore. Ecco ciò che sta facendo il Governo: mette a rischio i conti pubblici e le entrate saranno inferiori alle previsioni. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e Misto-Udeur-PE).

PRESIDENTE. Adesso, colleghi, saranno svolte dichiarazioni di voto anche della maggioranza: dopo aver invitato in tal senso l'opposizione, ancor di più mi auguro che la maggioranza contenga in termini accettabili i propri interventi.

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, mi limito a ricordare al Governo che in questa sede ha assunto notevoli impegni e dichiaro il voto favorevole della Lega Nord. (*Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Paolo Franco, per aver recepito le mie indicazioni.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, intervengo per esprimere consenso sul decreto-legge e per chiederle l'autorizzazione a consegnare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto. (*Applausi dai Gruppi UDC*, *FI e AN*).

PRESIDENTE. Non solo è concessa l'autorizzazione, ma è anche gradita la richiesta. Senatore Eufemi, sta migliorando di giorno in giorno, devo dargliene atto!

D'AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, qualche breve argomentazione per spiegare un no deciso a questo decreto.

Un no deciso perché, vede, questo Governo aveva promesso ai contribuenti certezza nei rapporti fra loro e l'Amministrazione; invece, l'incertezza normativa sta diventando esplosiva: addirittura si cambiano le norme continuamente, ripetutamente e ogni volta le si cambia, fra l'altro, aggravando il grado di complicazione.

Il collega Ripamonti ha ricordato quanto è complicata la norma sui condoni che stiamo per votare: è lunga quattordici pagine. Sul terreno

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

della semplicità, quindi, altra promessa di questo Governo, si determina un gravissimo arretramento. È davvero complicato per il contribuente individuare i propri diritti e i propri doveri.

Si attua lo stravolgimento dello Statuto del contribuente, come è stato ricordato dalla presidente Thaler Ausserhofer. È vergognoso che, per indurre qualcuno in più ad aderire al condono, si ricorra alle minacce pubbliche. Prorogare i termini per gli accertamenti vuol dire sostanzialmente mettere in campo una minaccia e far sì che lo Stato si configuri come l'estorsore piuttosto che come il soggetto pubblico al quale i cittadini debbono il pagamento delle tasse per la produzione di beni pubblici che lo Stato assicura.

C'è un aspetto gravissimo, sul terreno delle entrate, signor Presidente, sottolineato da numerosi colleghi, sul quale vorrei tuttavia tornare. Era un concordato e rendeva otto miliardi; è diventato un condono e rendeva otto miliardi; è diventato un condono tombale e rendeva otto miliardi; sono state dimezzate le aliquote e continua a rendere otto miliardi; è stato introdotto un tetto massimo che ciascun contribuente doveva pagare e rendeva otto miliardi; è stato abolito quel tetto e continua a rendere otto miliardi.

Ora, chiunque di noi si rende conto che questo è diventato un numero magico e che il vincolo di copertura previsto dall'articolo 81 della Costituzione viene stravolto attraverso queste regole e attraverso questa applicazione assolutamente folle.

Chi studia economia sa che può capitare, in alcuni casi, ma si tratta di casi riconducibili a una fattispecie particolare, quella in cui l'elasticità della domanda in rapporto al prezzo è esattamente uguale a 1; qui si sta teorizzando il fatto che, nel caso dei condoni, l'elasticità della domanda di condono rispetto al prezzo del condono stesso è sempre uguale a 1, qualunque ne sia il livello. Invece questo, in economia, è un caso molto particolare.

Diciamo no a questo decreto per altre disposizioni che consideriamo veramente inaccettabili. Una è la norma che fa definire questo un «decreto salva-calcio». Il Governo ha testimoniato in Commissione bilancio che la norma «salva-calcio» comporta oneri fiscali; comportando oneri fiscali, configura un aiuto di Stato in violazione dei Trattati: dunque, il Paese ha con chiarezza eluso l'obbligo di notificare l'aiuto di Stato.

Vengono introdotte disparità di trattamento tra una società di calcio italiana e una straniera, tra una società di calcio italiana e una società italiana che eserciti un'altra attività sportiva, tra una società quotata in borsa che esercita l'attività calcistica e altre società quotate in borsa.

Tra l'altro, questa norma è molto pericolosa, perché, nel momento in cui l'Unione europea dovesse accertare il fatto che configura un aiuto di Stato in violazione dei Trattati, verrebbe resa nulla fin dall'origine e dunAssemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

que alla fine i contribuenti si troverebbero nelle condizioni di dover probabilmente pagare per le follie compiute nel mondo del calcio.

Un'ultima notazione riguarda l'articolo 5-ter. Qui il Parlamento ha fatto un vero e proprio obbrobrio. Il Parlamento ha approvato una norma e quella norma è stata modificata dal Governo con un decreto-legge. Il Parlamento obietta: con serietà il presidente Pastore ha fatto presente che la norma introdotta nel decreto-legge è incostituzionale. Ebbene, il Parlamento a questo punto cosa fa? La maggioranza approva quella norma, vincolando il Governo a cambiare la norma di legge che il Parlamento sta per approvare, ma ciò è strano, perché la funzione legislativa è del Parlamento, non del Governo. Ci troviamo quindi di fronte ad un vero e proprio obbrobrio.

Per questi motivi, il nostro Gruppo voterà contro la conversione in legge del presente decreto. Crediamo che esso sia l'ennesimo esempio di una politica economica sbagliata, tutta incentrata su artifici contabili e misure *una tantum*, che anziché spingere il Paese sulla via del risanamento la ritarda e quindi ritarda il rilancio economico del Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, l'ultimo pasticcio del voto sull'articolo 5-ter, dichiarato incostituzionale con grave motivazione dalla 1ª Commissione permanente, è la prova dell'improvvisazione e anche della protervia con cui la maggioranza ed il Governo proseguono nella loro politica fiscale.

Per di più, bisogna ricordare che l'articolo 5-ter, introdotto dalla maggioranza in prima lettura alla Camera dei deputati, era chiaramente mirato a colpire le agenzie ippiche e probabilmente a tutelare interessi occulti di una parte della maggioranza stessa. Ma si procede ugualmente, anche di fronte a una così palese violazione della costituzionalità.

In verità, tutto il provvedimento nasce nell'equivoco e nella menzogna. Voglio ricordare che il Governo ed il ministro Tremonti hanno dichiarato apertamente, in tutte le sedi – almeno fino all'inizio di dicembre – che il Governo era contro il condono tombale, che il Governo non avrebbe fatto né sanatoria, né condono tombale: ci troviamo invece da due mesi a lavorare soltanto sulle varie versioni – sempre cambiate, sempre peggiorate – di sanatorie e condoni tombali.

La verità è che questo Governo, e specificamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato nel rapporto con il Parlamento e con il Paese la regola delle bugie e della furbizia. Questo provvedimento è anche frutto di questo metodo inaccettabile nel rapporto del ministro Tremonti con l'opinione pubblica e con il Parlamento.

Un provvedimento avviato dal Governo quattro ore dopo l'approvazione della legge finanziaria cambia in ben ottantacinque punti la legge

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

finanziaria stessa: questo a proposito di semplificazione e chiarezza nei rapporti con i contribuenti.

Un provvedimento che premia gli evasori, che premia i furbi e che probabilmente premia anche i criminali economici. Un provvedimento che contemporaneamente ricatta i piccoli contribuenti delle partite IVA. Vorrei ricordare che l'amministrazione finanziaria ha comunicato che il 70 per cento dei contribuenti a partita IVA è congruo e coerente con gli studi di settore. Nonostante ciò, a costoro si chiedono 500 euro per evitare il disturbo di nuove ispezioni fiscali e di nuovi problemi fiscali. È una normativa ricattatoria, che premia i furbi e ricatta i piccoli risparmiatori.

Il provvedimento probabilmente non raggiungerà gli agognati otto miliardi di entrate per la finanziaria 2003 e sicuramente farà arretrare la lealtà fiscale dei cittadini e della generalità dei contribuenti, preparando così nuova e maggiore evasione e nuovi e maggiori *deficit* nei conti pubblici dei prossimi anni. (Applausi dal Gruppo DS-U).

GIRFATTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, annunzio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su un provvedimento di grande importanza, con la preghiera di allegare il testo della mia dichiarazione di voto ai Resoconti della seduta odierna. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1. È approvato.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1910-B

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura dei tempi assegnati per il decreto-legge sulle centrali termoelettriche: votazioni 30'; relatore 15'; Governo 15'; AN 23'; UDC 17'; DS-U 27'; FI 32'; LP 14'; Mar-DL-U 20'; Misto 17'; Aut 12'; Verdi-U 12'; dissenzienti 5'.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 335° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

18 Febbraio 2003

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 19 febbraio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione sulle linee di politica estera e discussione di mozioni connesse.

II. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela (1910-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
- 2. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1213-B) (Approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Relazione orale).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati BOATO ed altri; PISCITELLO ed altri; PISAPIA; ZA-NETTIN ed altri; BERTINOTTI ed altri. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

IV. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati CARLI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti (1529) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- GUERZONI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia (413).

La seduta è tolta (ore 20,03).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (1996)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, n. 282

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'attività di spedizioniere). – 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 2000, nella causa 264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al

^(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese nè all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442"».

All'articolo 3:

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: «e disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professionistiche»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis. (Disposizioni in materia di bilanci). – 1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo''».

All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*I*-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tale caso, non si applicano interessi".

1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-*ter* si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga:

- a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «16 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,", sono inserite le seguenti: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. – (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). – 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7:
- 1) al comma 3:
- 1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: ", relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16";
 - 1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- "d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica";

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- 2) al comma 4, le parole da: "la definizione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti";
- 3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: "oggetto di definizione" sono inserite le seguenti: "aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica"; al-l'ottavo periodo, le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e "6.000 euro" e le parole: "20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004";
- 4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità";
- 5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "secondo le disposizioni del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo"; all'ultimo periodo, le parole: "e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica," sono soppresse;
- 6) al comma 14, le parole: ", tenuto conto degli indici di coerenza economica," sono soppresse;
- 7) al comma 15, dopo le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono inserite le seguenti: ", ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo";
 - 8) dopo il comma 15, è inserito il seguente:

"15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: 'Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze,' e le parole: 'entro il 30 novembre 2002' sono soppresse';

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: ''dell'imposta regionale sulle attività produttive,'' sono inserite le seguenti: ''del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,'';

2) al comma 3:

- 2.1.) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
- 2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta";
- 2.3.) al secondo periodo, le parole: '', salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo' sono soppresse;
- 2.4.) al terzo periodo, le parole: "per ciascun periodo di imposta" sono soppresse; le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e "6.000 euro"; le parole: "16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004", e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
- 3) al comma 4, le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "24 aprile 2003", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza";
- 4) al comma 5, primo periodo, le parole: "13 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento";
 - 5) al comma 6:
 - 5.1.) l'alinea è sostituito dal seguente:
- "6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:";

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5.2.) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonchè per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa';

- 5.3.) la lettera d) è abrogata;
- 6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6';

- 7) al comma 7, le parole: "alle lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c)";
 - 8) al comma 10:
 - 8.1.) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accerta-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

mento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti";

8.2.) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- "b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa";
- 9) al comma 11, primo periodo, le parole: "16 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2003"; al secondo periodo, le parole: "20 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre 2003";
 - c) all'articolo 9:
- 1) al comma 1, primo periodo, le parole da: "chiedendo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera *a*), nonchè, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto";
 - 2) al comma 2:
- 2.1) alla lettera *a*), le parole: "al 18 per cento", "16 per cento" e "13 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "all'8 per cento", "6 per cento" e "4 per cento"; dopo le parole: "dell'imposta regionale sulle attività produttive,", sono inserite le seguenti: "del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,";
- 2.2) alla lettera *b*), le parole: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo"; le parole: "se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile" sono sostituite dalle seguenti: "se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta";

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *a*), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
- a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
- b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
- 1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;
- 2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;
- 3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro';
 - 4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
- "3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità";
 - 5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *b*), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
- *a*) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;
- *b*) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;

335° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro'';
- 6) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: "originarie" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse";
- 7) al comma 10, lettera *c*), le parole: "i predetti effetti operano" sono sostituite dalle seguenti: "i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano"; le parole: "di tutte le attività" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività"; le parole: ", ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime" sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica";
- 8) al comma 12, primo periodo, le parole: ", per ciascun periodo di imposta,", sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e "6.000 euro", le parole: "16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004" e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
 - 9) al comma 14:
 - 9.1.) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti";

- 9.2.) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica";
- 10) al comma 17, secondo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al terzo periodo, le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
 - d) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
- "Art. 9-bis. (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
- 2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.
- 3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonchè gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
- 4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione,

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo'';

- *e)* all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: ''della presente legge,'' sono inserite le seguenti: ''in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,''; al medesimo comma, le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni'';
 - f) all'articolo 11:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini)";
- 2) al comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; le parole: "a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni";
 - 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- "1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte";
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003";

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

- g) all'articolo 12:
- 1) al comma 1, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno 1'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento";
 - 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea";
 - h) all'articolo 14:
- 1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ''nonchè negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni'';
- 2) al comma 4, primo periodo, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
- 3) al comma 5, le parole: "13 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento"; al primo periodo, dopo le parole: "in corso a tale data" sono inserite le seguenti: "nonchè negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni"; dopo le parole: "è dovuta", sono inserite le seguenti: ", entro il 16 aprile 2003,"; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi";
 - 4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata";

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

i) all'articolo 15:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)";
- 2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "interessi" sono inserite le seguenti: ", indennità di mora", e sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione";
- 3) al comma 2, alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al medesimo comma, alle lettere *a*), *b*) e *c*), le parole: "maggiori imposte e contributi" sono sostituite dalle seguenti: "maggiori imposte, ritenute e contributi";
 - 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- "3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione";

5) al comma 4:

- 5.1.) all'alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
- 5.2.) alla lettera *a*), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18 per cento";
- 5.3.) alla lettera *b*), le parole: "l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel";
 - 5.4.) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
- "b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;
- *b*-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso'';

6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea'';

7) al comma 5:

- 7.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni";
- 7.2) al secondo periodo, le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e "6.000 euro", le parole: "16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004", e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
- 8) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "è altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione";
- 9) al comma 8, le parole: "18 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "18 aprile 2003"; dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "gli atti di cui al comma 3-bis,";
 - l) all'articolo 16:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
 - a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
 - b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
- 1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non caute-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

lare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

- 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio";
- 2) al comma 2, primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al quarto periodo, le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
 - 3) al comma 3:
- 3.1) alla lettera *a*), dopo le parole: "per lite pendente, quella" sono inserite le seguenti: "in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato";
- 3.2) alla lettera *c*), dopo le parole: "al netto degli interessi" sono inserite le seguenti: ", delle indennità di mora";
- 4) al comma 4, dopo la parola: "versamento", sono inserite le seguenti: ", se dovuto ai sensi del presente articolo"; le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2003";
 - 5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea";
- 6) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio";
 - 7) il comma 7 è abrogato;
- 8) al comma 8, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalla seguente: "competenti"; dopo le parole: "corti di appello" sono inserite le seguenti: "nonchè alla Corte di cassazione"; le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2003"; le parole: "31 luglio 2005", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2004";
 - 9) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
- "9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni';

- 10) al comma 10, le parole: "fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le disposizioni del comma 5";
- *m*) all'articolo 17, comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
- n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero)";
- o) all'articolo 22, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni 'gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità", inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991, e successive modificazioni, che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968".
- 2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- "Art. 16-bis. (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni) 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
- 2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1º aprile 2003".
- 3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.
- Art. 5-ter. (Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti). 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contri-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

buenti dall'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.

2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Art. 5-quater. – (Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). – 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.

Art. 5-quinquies. – (Definizione della tassa automobilistica erariale). – 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e sanzioni.

2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data.

Art. 5-sexies. (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi) 1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «tra il 1º gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001,»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decretolegge n. 350 del 2001»;

alla lettera d), sono soppresse le parole: «, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni
di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001.
Relativamente alle medesime attività,»; alla medesima lettera le parole:
«decreto-legge n. 167 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227»;

alla lettera e), le parole: «1° agosto 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c), gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001»;

al comma 6, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003».

335° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. – (Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate). – 1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.

- 2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
- 3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.
- 4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 è dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali è conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'ar-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

ticolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attività finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.

Art. 6-ter. – (Comunicazione tra intermediari). – 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro e altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonchè del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

Art. 6-quater. – (Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari). – 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Art. 6-quinquies. – (Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento). – 1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002.

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 1, lettera *a*), e comma 6, e 6-*bis*, comma 4, del presente decreto, nonchè dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, rispetto a quelle effettivamente dovute possono essere compensate dagli intermediari con le stesse modalità di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dal 1º aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "21 marzo"».

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «locali,» sono inserite le seguenti: «degli ordini e dei collegi professionali,» e dopo le parole: «a carico» sono inserite le seguenti: «dello Stato e».

All'Allegato B:

al numero 3, la parola: «XXXIV» è sostituita dalla seguente: «XXIV»;

il numero 9 è soppresso.

335° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato)

- 1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1º gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.
- 2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

EMENDAMENTI

1.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

1.2

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento».

ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1-bis.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'attività di spedizioniere)

- 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 2000, nella causa 264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- «3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese nè all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

EMENDAMENTO

2.100 Sodano Tommaso, Malabarba **Respinto**

sopprimere	l'articolo.	

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve e disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professionistiche)

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis. (Disposizioni in materia di bilanci). – 1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri plu-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

riennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo».

EMENDAMENTI

3.100 Sodano Tommaso, Malabarba Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

3.1

Pizzinato, Castellani, De Petris, Turci, D'amico, Ripamonti, Bonavita, Giaretta, Brunale, Pasquini, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

3.2

De Petris, Ripamonti, Turroni, Cortiana, Marino

Id. em. 3.1

Sopprimere il comma 1-bis.

3.101

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 3.1

Sopprimere il comma 1-bis.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

3.102

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Id. em. 3.1

Sopprimere il comma 1-bis.

3.3

Castellani, Pizzinato, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta, D'amico, Ripamonti

Ritirato e trasformato nell'odg G3.301

Al comma 1-bis, capoverso 1, sostituire le parole: «Le società sportive previste dalla presente legge possono» con le seguenti: «Alle società sportive previste dalla presente legge è preclusa la facoltà di».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2.

3.103

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1-bis, capoverso 1, dopo le parole: «la presente legge» aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2.

3.105

RIPAMONTI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «con il consenso del collegio sindacale».

335° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

3.106

Cortiana, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1-bis, dopo le parole: «l'ammontare delle svalutazioni» sostituire le parole: «dei» con le seguenti: «ad esclusione di quelle relativeai».

3.107 (testo corretto)

Franco Paolo

Ritirato

Al comma 1-bis, capoverso art. 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le società, se si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, possono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo, a condizione che reintegrino il capitale sociale nei tre esercizi successivi, mediante l'utilizzo di riserve o con nuove sottoscrizioni di azioni, per un importo pari al cinquanta per cento delle svalutazioni risultanti dalla perizia giurata di cui al comma 1».

3.108

Franco Paolo

Ritirato

Al comma 1-bis, capoverso art. 18-bis, al comma 2, sostituire le parole: «della svalutazione» con le seguenti»: di un importo pari all'ottanta per cento della svalutazione.

3.109

EUFEMI, GENTILE, IERVOLINO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.300

Al comma 1-bis, capoverso art. 18-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le società calcistiche che nei bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi non hanno utilizzato le plusvalenze prodottesi a seguito della cessione di giocatori ad altre società per coprire in tutto o in parte i costi derivati dall'acquisto di altri giocatori della medesima società sono esentate, con effetto a far data dal 1º gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003 dal-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

l'osservanza delle condizioni e dei parametri previsti dalla Covisoc per l'iscrizione ai campionati professionistici».

3.110

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.1

Sopprimere, nella rubrica, le parole: «e disposizioni in materia di bilanci delle società sportive dilettantistiche».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

Pedrizzi, Balboni, Kappler, Salerno Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

molte squadre del campionato di calcio di serie A, B, C versano in grave stato di crisi economico e finanziario;

la trasformazione delle società sportive in società per azioni con fini di lucro, gli effetti della sentenza della Corte Europea di Giustizia del 1996 detta «sentenza Bosman», i recenti accordi sullo sfruttamento dei diritti televisivi criptati e in chiaro che hanno generato proventi nettamente inferiori a quelli previsti impongono una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del calcio professionistico;

la F.I.G.C., nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del gioco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. Compito statutario della F.I.G.C. è quello di conciliare la dimensione professionistica ed economica del gioco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale;

i vivai delle società di calcio, vero terreno di coltura sul quale possono e devono nascere i talenti, sono spesso poco valorizzati con un inevitabile aggravio di costi dovuti al sempre più frequente acquisto di calciatori extracomunitari;

la crisi di un così rilevante settore economico avrebbe effetti importanti anche sull'indotto con ripercussioni economiche negative,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la F.I.G.C. approvi regole più cogenti capaci di assicurare maggiore trasparenza ed evitare il ripetersi di uno stato di

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

crisi generalizzato, garantendo il regolare svolgimento delle competizioni sportive;

ad indurre comportamenti di spesa virtuosi da parte delle società sportive;

a promuovere una riforma della disciplina relativa agli obblighi statutari delle società sportive così da consentire alle stesse lo svolgimento della normale attività di impresa, con l'obbligo di destinare una quota fissa pari almeno al 10 per cento degli utili alle scuole giovanili, di addestramento e di formazione tecnico sportiva;

a promuovere altresì una riforma della disciplina relativa ai bilanci di esercizio delle società sportive professionistiche tesa a rafforzare i controlli degli organi sportivi e la vigilanza sulle medesime.

(*) Accolto dal Governo.

G3.101

Franco Paolo, Moro, Stiffoni, Pedrazzini, Peruzzotti, Boldi, Monti, Chincarini, Vanzo, Pirovano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, viene incontro alle difficoltà economiche e finanziarie delle società sportive professionistiche,

impegna il Governo:

- a promuovere una riforma complessiva della disciplina dei bilanci di esercizio delle società sportive professionistiche, rafforzando i controlli e la vigilanza sulle voci di spesa e sulle transazioni finanziarie collegate ai contratti stipulati con gli sportivi professionisti;
- a valutare l'opportunità di limitare i nuovi ingressi di sportivi professionisti extracomunitari,
- a prevedere benefici di varia natura, ad esclusione di quelli fiscali, a vantaggio di quelle società che operino fattivamente per la promozione dei vivai giovanili,
- a prevedere strumenti giuridici ed amministrativi volti ad incentivare la ricapitalizzazione delle società sportive e a predisporre, rendendole più stringenti e gravose, nuove normative sul controllo economico-finanziario delle società sportive professionistiche.

(*)	Aggalta	4.1	Governo.
(7	Accolto	ตลเ	Croverno.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

G3.102

TAROLLI, PEDRIZZI, CICCANTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

visto il regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazioni dei corrispettivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69;

visto l'articolo 80, comma 37, della legge finanziaria 2003 che estende tali agevolazioni anche alle *pro-loco*;

visto l'articolo 90, comma 3/a, commi 6, 7, 9/a e comma 11 della legge finanziaria 2003, che estendono tali agevolazioni anche alle associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;

considerato che anche le associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche si caratterizzano nel loro operare per l'assenza di scopo di lucro, ma per un autentico spirito volontaristico e associazionistico,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici previsti all'articolo 80 e all'articolo 90 anche alle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche.

(*)	Accolto	aai	Governo.		

G3.104

EUFEMI, IERVOLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, che modifica le disposizioni in materia di bilanci di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91;

richiamato il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 383, modificativo degli articoli 3, 16 e 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, adottato in conseguenza della cosiddetta «sentenza Bosman» al fine di rendere meno gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti di decisioni comunitarie sui trasferimenti degli atleti;

valutata la eccezionalità dell'intervento proposto in favore delle società sportive professionistiche attraverso un regime speciale per gli ammortamenti dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive reso necessario ed urgente dalla particolare situazione economico-finanziaria e sociale che la problematica del settore calcistico riveste a livello europeo;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

valutato che con tali disposizioni (sia la legge n. 81 del 1991 che il decreto-legge n. 383 del 1996) le società sportive hanno avuto un regime organizzativo speciale,

impegna il Governo:

a svolgere – nel rispetto della autonomia dello sport e delle singole categorie – ogni utile azione ed iniziativa nei confronti delle Istituzioni sportive preposte al governo del settore (Coni, FIGC, Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale Professionisti Serie C, Associazione Italiana Calciatori) al fine di individuare una articolata e complessiva riforma del sistema e l'adozione di interventi e più severi rigorosi controlli sulle attività finanziarie e gestionali delle società sportive professionistiche evitando che nel futuro possano verificarsi nuove situazioni di difficoltà del settore tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività sportive con grave pregiudizio per gli utenti e per gli sportivi.

(*) Accolto dal Governo.

G3.301 (già em. 3.3)

Pizzinato, De Petris, Labellarte, Malabarba, Michelini, Betta, Del Pennino, Servello, Zanoletti, Marino, Castellani, Barelli, Tirelli, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta, D'amico, Ripamonti

Non posto in votazione (*)

II Senato della Repubblica,

durante l'esame di conversione in legge del decreto-legge n. 282 del 2002 e in particolare dell'articolo 3 relativo, fra l'altro, a "disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professionistiche", considerato:

il grande valore che rappresenta per l'intero Paese l'attività sportiva nelle sue molteplici specialità, forme e modalità: professionistiche, olimpioniche, dilettantistiche, amatoriali;

che attualmente lo sport vive un momento di difficoltà che riguardano le attività sportive, le società professionistiche e dilettantistiche, lo sviluppo, manutenzione e gestione degli impianti sportivi;

l'importanza che ha lo sport per tutti e di tutte le età - che coinvolge oltre 30 milioni di cittadini - ai fini del miglioramento della qualità della vita e per la tutela della salute dei cittadini,

impegna il Governo

a realizzare, entro l'anno, di concerto con le Regioni ed il mondo dello sport la Conferenza Nazionale sullo sport, con la partecipazione dei rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle Regioni, degli Enti Locali, del CONI, delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione sportiva e delle Società sportive;

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

ad avviare una fase di confronto, con tutti i soggetti sopra richiamati, nella preparazione della Conferenza nazionale dello sport in merito alle soluzioni da dare alle seguenti problematiche: attività sportive professionistiche, attività sportive olimpiche, attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, problemi di tutela della salute nello svolgimento delle attività sportive, ampliamento, manutenzione e gestione degli impianti;

nonché ad affrontare, per dare soluzioni ai problemi del finanziamento delle attività sportive, per assicurare le pari opportunità fra sport maschile e femminile, la tutela contrattuale, previdenziale, ed assicurativa contro gli infortuni per l'insieme delle attività lavorative collegate allo sport che riguardano oltre 1 milione di lavoratori;

a definire – a conclusione della Conferenza nazionale dello sport – una proposta di legge quadro, da sottoporre all'esame del Parlamento, riguardante l'insieme delle problematiche inerenti lo sport e i lavoratori addetti allo sport, sopra richiamati.

(*)	Accolto	dal	Governo.
-----	---------	-----	----------

G3.300 (già em. 3.109)

Eufemi, Iervolino, Gentile

Non posto in votazione (*)

II Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1996, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità",

considerata la eccezionalità dell'intervento proposto con le norme salva-calcio, lo stato di crisi delle società sportive professionistiche ed il particolare rilievo delle situazioni economico-finanziarie e sociali che riveste l'intera problematica,

impegna il Governo

a garantire nell'ambito del progetto di riforma del sistema - pur tutelando l'autonomia delle istituzioni sportive -, la rappresentatività regionale rispetto ai bacini di utenza;

a svolgere un'azione di tutela delle società calcistiche che non hanno utilizzato plusvalenze prodottesi a seguito della cessione di giocatori ad altra società per coprire i costi derivanti dall'acquisto di altri giocatori professionisti, ai fini della loro iscrizione ai campionati professionistici.

^(*) Accolto dal Governo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione)

- 1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: «23,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento»;
- b) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto ministeriale».
- 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
- «9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tale caso, non si applicano interessi».
- 1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
- 1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga:
- a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

EMENDAMENTI

4.1 DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO Improcedibile			
Sopprimere l'articolo.			
·			
4.100			
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano Improcedibile	Ветта,	Frau,	Kofler,
-			
Sopprimere l'articolo.			
4.2 DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO Improcedibile			
Sopprimere il comma 1.			
4.101 Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano Improcedibile	Ветта,	Frau,	Kofler,
Sopprimere il comma 1.			
4.102			
Sodano Tommaso, Malabarba Respinto			

Kespinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

4.103

EUFEMI, IERVOLINO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, al comma 7, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «, ad eccezione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che non va acquisito».

4.104

Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole «Sopprimere i commi 1-bis,» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

4.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Precluso

Sopprimere il comma 1-bis.

4.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO **Respinto**

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

4.105

Franco Paolo

Improcedibile

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«1-sexies. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il fermo di cui al comma 1 non può essere disposto se la somma dovuta dal contribuente è inferiore a euro 500". La presente disposizione ha efficacia nei confronti dei fermi amministrativi già disposti dalle direzioni regionali delle entrate».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

ORDINE DEL GIORNO

G4.100 (testo 2)

Eufemi, Iervolino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, è emersa, in Commissione finanze e tesoro, la difficile situazione in cui verrà a trovarsi, a breve, il sistema della riscossione dei tributi per effetto della introduzione del condono fiscale;

considerato infatti, che tale criticità si manifesterà con una sostanziale paralisi dell'attività di riscossione coattiva quanto meno per il prossimo biennio;

che, per effetto di quanto sopra, gli obiettivi di riscossione legislativamente fissati per le aziende concessionarie si rappresentano irrealizzabili con inevitabili riflessi sull'equilibrio economico del sistema;

che tali negatività sono state ampiamente documentate non solo dall'Associazione di categoria ma sono state altresì evidenziate dalla stampa specializzata che, a tal fine, ha richiamato le suddette problematiche all'attenzione politica parlamentare;

che le conseguenze sulla generale operatività del sistema sono tali da imporre un riesame politico complessivo sul servizio di riscossione, sulla sua architettura organizzativa e sulle sue finalità;

tenuto conto:

che i tempi ristretti che hanno contraddistinto la discussione parlamentare del Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002 non hanno consentito, al riguardo, un approfondito esame della situazione;

che, peraltro, le problematiche esposte si caratterizzano in termini di urgenza e fondatezza e tali aspetti sono stati condivisi in seno alla Commissione finanze e Tesoro,

invita il Governo, compatibilmente con le esigenze di bilancio:

a farsi carico, con assoluta urgenza, della situazione complessiva del servizio di riscossione introducendo, da un lato i necessari interventi immediati per assicurare al sistema, per il biennio 2003-2004, le condizioni, economiche ed organizzative, per la regolare prosecuzione dell'attività;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

a delineare contestualmente le linee programmatiche per il ridisegno organizzativo e strutturale del servizio della riscossione alla scadenza dell'attuale periodo concessorio, fissato al 31 dicembre 2004;

a presentare, al riguardo, le proprie determinazioni in occasione del primo provvedimento legislativo utile al fine di consentire un tempestivo ed adeguato confronto parlamentare volto a definire compiutamente il futuro del servizio.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100 (testo corretto)Franco Paolo **Ritirato**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis. Ritardo nella restituzione di somme versate erroneamente in più dai contribuenti.

- 1. Il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, la restituzione delle somme versate in più, per qualsiasi ragione, dal contribuente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto, che ne ha diritto, gli interessi legali aumentati di cinque punti, dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata. Le spese per la restituzione sono a carico del contribuente.
- 2. Le somme non restituite per provati motivi sono acquisite e versate nel capitolo del bilancio dello Stato, aumentate degli interessi e nei termini individuati con decreto ministeriale, trascorsi cinque anni dalla data del ricevimento.
- 3. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di versamento delle somme non restituite e maturate dalla data del 1º gennaio 1990».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive)

- 1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 aprile 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
- 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.
- 2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,», sono inserite le seguenti: «nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

EMENDAMENTI

5.100

Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci, Castellani **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5.101

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «imponibile e non imponibile», aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: «versando la somma» fino alla fine del comma.

5.102

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100,00 euro», con le seguenti: «10.000,00 euro».

5.103

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

5.104

Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci

Id. em. 5.103

Sopprimere il comma 2-bis.

ARTICOLO 5-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

- 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7:
 - 1) al comma 3:

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- 1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16»;
 - 1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica»;
- 2) al comma 4, le parole da: «la definizione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti»;
- 3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «oggetto di definizione» sono inserite le seguenti: «aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica»; all'ottavo periodo, le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro» e le parole: «20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004»;
- 4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità»;
- 5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «secondo le disposizioni del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo»; all'ultimo periodo, le parole: «e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,» sono soppresse;
- 6) al comma 14, le parole: «, tenuto conto degli indici di coerenza economica,» sono soppresse;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- 7) al comma 15, dopo le parole: «entro il 31 luglio 2003» sono inserite le seguenti: «, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo»;
 - 8) dopo il comma 15, è inserito il seguente:
- «15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: 'Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze,' e le parole: 'entro il 30 novembre 2002' sono soppresse»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: «dell'imposta regionale sulle attività produttive,» sono inserite le seguenti: «del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,»;

2) al comma 3:

- 2.1) al primo periodo, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»;
- 2.2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta»;
- 2.3) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo» sono soppresse;
- 2.4) al terzo periodo, le parole: «per ciascun periodo di imposta» sono soppresse; le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro»; le parole: «16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004», e le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
- 3) al comma 4, le parole: «21 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «24 aprile 2003», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza»;
- 4) al comma 5, primo periodo, le parole: «13 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»;
 - 5) al comma 6:

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

«6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:»;

5.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonchè per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa»;

5.3) la lettera d) è abrogata;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6»;

- 7) al comma 7, le parole: «alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)»;
 - 8) al comma 10:
 - 8.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti»;

- 8.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- *«b)* è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera *c)* del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa»;
- 9) al comma 11, primo periodo, le parole: «16 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2003»; al secondo periodo, le parole: «20 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2003»;
 - c) all'articolo 9:
- 1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «chiedendo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera *a*), nonchè, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto»;
 - 2) al comma 2:
- 2.1) alla lettera *a*), le parole: «al 18 per cento», «16 per cento» e «13 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «all'8 per cento», «6 per cento» e «4 per cento»; dopo le parole: «dell'imposta regionale sulle attività produttive,», sono inserite le seguenti: «del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,»;
- 2.2) alla lettera b), le parole: «ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo»; le parole: «se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile» sono sostituite dalle seguenti: «se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta»;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
- a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
- b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
- 1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;
- 2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;
- 3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro»;
 - 4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
- «3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità»;
 - 5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
- *a)* 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;
- c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro»;
- 6) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: «originarie» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse»;
- 7) al comma 10, lettera *c*), le parole: «i predetti effetti operano» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano»; le parole: «di tutte le attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività»; le parole: «, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime» sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica»;
- 8) al comma 12, primo periodo, le parole: «, per ciascun periodo di imposta,», sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro», le parole: «16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004» e le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
 - 9) al comma 14:
 - 9.1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:
- «a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti»;

9.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica»;
- 10) al comma 17, secondo periodo, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; al terzo periodo, le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;

d) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). – 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.

- 2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.
- 3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonchè gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- 4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo»;
- *e)* all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,»; al medesimo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

f) all'articolo 11:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini)»;
- 2) al comma 1, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; le parole: «a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni»;
 - 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «*I*-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte»;
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003»;

g) all'articolo 12:

- 1) al comma 1, le parole: «30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000»;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento»;
 - 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea»;

h) all'articolo 14:

- 1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni»;
- 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
- 3) al comma 5, le parole: «13 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»; al primo periodo, dopo le parole: «in corso a tale data» sono inserite le seguenti: «nonchè negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni»; dopo le parole: «è dovuta», sono inserite le seguenti: «, entro il 16 aprile 2003,»; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi»;
 - 4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'im-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

posta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata»;

i) all'articolo 15:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)»;
- 2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «interessi» sono inserite le seguenti: «, indennità di mora», e sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b*-bis)»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione»;
- 3) al comma 2, alinea, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; al medesimo comma, alle lettere *a*), *b*) e *c*), le parole: «maggiori imposte e contributi» sono sostituite dalle seguenti: «maggiori imposte, ritenute e contributi»;
 - 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione»;

5) al comma 4:

- 5.1) all'alinea, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»;
- 5.2) alla lettera *a*), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18 per cento»;
- 5.3) alla lettera b), le parole: «l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel»;
 - 5.4) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«*b*-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;

b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso»;

6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

«4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea»;

7) al comma 5:

- 7.1) al primo periodo, le parole: «16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;
- 7.2) al secondo periodo, le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro», le parole: «16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004», e le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
- 8) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «è altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione»;
- 9) al comma 8, le parole: «18 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2003»; dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «gli atti di cui al comma 3-bis,»;
 - l) all'articolo 16:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
 - a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
 - b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
- 1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
- 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio»;
- 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; al quarto periodo, le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
 - 3) al comma 3:
- 3.1) alla lettera *a*), dopo le parole: «per lite pendente, quella» sono inserite le seguenti: «in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato»;
- 3.2) alla lettera c), dopo le parole: «al netto degli interessi» sono inserite le seguenti: «, delle indennità di mora»;
- 4) al comma 4, dopo la parola: «versamento», sono inserite le seguenti: «, se dovuto ai sensi del presente articolo»; le parole: «21 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2003»;
 - 5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera *b*), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea»;
- 6) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio»;
 - 7) il comma 7 è abrogato;
- 8) al comma 8, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguente: «competenti»; dopo le parole: «corti di appello» sono inserite le seguenti: «nonchè alla Corte di cassazione»; le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2003»; le parole: «31 luglio 2005», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
 - 9) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
- «9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Pre-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni»;

- 10) al comma 10, le parole: «fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni del comma 5»;
- *m)* all'articolo 17, comma 1, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»;
- n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero)»;
- o) all'articolo 22, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni ''gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità'', inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991, e successive modificazioni, che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968».
- 2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- «Art. 16-bis. (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni) 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
- 2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1º aprile 2003».
- 3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

EMENDAMENTI

5-bis.1

Castellani, Turci, Ripamonti, Turroni, Marino, De Petris **Improcedibile**

Sopprimere l'articolo.

5-bis.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5-*bis.* – 1. Gli articoli 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppressi.

5-bis.2

Castellani, Ripamonti, Turci, De Petris, Giaretta, D'amico **Respinto**

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 2:

- 1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- "3-bis. Fino al completamento della riforma delle aliquote IRPEF al trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 si applica il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2002.";
- 2) all'onere derivante dall'applicazione della misura di cui al punto 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo».

5-bis.3

RIPAMONTI, CASTELLANI, DE PETRIS, GIARETTA, TURCI **Improcedibile**

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«*0a*) all'articolo 2, ai commi 5 e 6, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". Al relativo onere valutato in euro 100 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'u-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

nità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio"».

5-bis.101

Castellani, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5-bis.4

Castellani, Turci, De Petris, Marino

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La definizione automatica relativa deve avere ad oggetto tutte le pendenze relative al medesimo tributo, a pena di nullità delle relative domande. Le disposizioni di cui al presente articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non impugnabili in via principale dal contribuente"».

5-bis.102

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

.

5-bis.5

Zancan, Turci, Castellani, De Petris, Ripamonti, Turroni, Marino **Respinto**

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), lettera d), sopprimere le parole: «della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.6

Turci, Castellani, De Petris, Ripamonti, Turroni, Bonavita, Brunale, Pasquini, Marino

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7.

5-bis.103

Pasquini, Turci, Bonavita, Brunale, Castellani

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato"».

5-bis.104

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, lettera a) numero 2) sopprimere le parole da: «Per i periodi di imposta» fino alla fine del numero.

5-bis.105

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3).

5-bis.106

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «60.000 euro».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.107

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera a) numero 4), sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «60.000 euro».

5-bis.7

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Ripamonti, De Petris, Castellani, Marino

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5-bis.108

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 5-bis.7

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5-bis.109

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

5-bis.8

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Id. em. 5-bis.109

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

5-bis.110

Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci, Castellani

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e 8).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.111

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), punto 2.4), sostituire le parole: $\ll 3.000$ euro» $e \ll 6.000$ euro» con le seguenti: $\ll 30.000$ euro»: $e \ll 60.000$ euro».

5-bis.112

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI

Respinto

Al comma 1, lettera b) numero 2), dopo il punto 2.4), aggiungere il seguente:

«2.5) all'ultimo periodo, le parole: "esclusa la compensazione ivi prevista" sono soppresse».

5-bis.9

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

5-bis.113

Castellani, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Id. em. 5-bis.9

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3).

5-bis.114

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «non comunicano» con le seguenti: «devono comunicare».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere la parola: «riservata».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.10

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Castellani, De Petris, Marino **Respinto**

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti convenzionati comunicano alle regioni, entro il 30 giugno 2003, i dati relativi all'imposta regionale sulle attività produttive indicati nelle dichiarazioni riservate"».

5-bis.115

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera b) numero 4), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

5-bis.116

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5), 6), 8) e 9).

5-bis.117

Fabris, Dentamaro, Filippelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5), punto 5.2, capoverso, sopprimere le parole: «ad ogni effetto».

5-bis.118

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta, D'amico **Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 5), punto 5.2, sopprimere l'ultimo periodo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.11

ZANCAN, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5, punto 5.2), lettera c), sopprimere le parole da: «della quale il contribuente» fino alla fine della lettera.

5-bis.119

Castellani, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5), sopprimere il punto 5.3).

5-bis.120

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini, D'amico

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

5-bis.121

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), punto 6-bis, sostituire le parole da: «dovute» fino alla fine con le seguenti: «sono dovute per la parte che eccede la metà dell'integrazione medesima».

5-bis.122

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 7), aggiungere il seguente: «7-bis) sopprimere il comma 8».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.123

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) al comma 10, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato».

5-bis.124

Pasquini, Castellani, Turci, Bonavita, Brunale

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 8), sopprimere il punto 8.2).

5-bis.12

Zancan, Turci, Castellani, Giaretta, De Petris, Ripamonti, Turroni, Marino

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 8, punto 8.2), sopprimere le parole da: «della quale il contribuente» fino alla fine della lettera.

5-bis.13

Turci, Ripamonti, Giaretta, Castellani, De Petris, Marino, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5-bis.125

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 5-bis.13

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.126

Bonavita, Castellani, Brunale, Pasquini, Turci, Giaretta

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «nonchè, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto».

5-bis.127

EUFEMI, GENTILE, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «nonchè» a: «valore aggiunto» con le seguenti: «ad esclusione dell'IRAP, nonchè, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto o per l'IRAP».

5-bis.128

Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci

Le parole da: «Al comma 1,» a: «3)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10).

5-bis.129

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 3).

5-bis.130

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), punto 2.1, sostituire le parole: «all'8 per cento», «6 per cento» e «4 per cento», con le seguenti: «al 99,9 per cento», «99,8 per cento» e «99,7 per cento».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.14

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2.1), sopprimere le parole da: «dopo le parole: "dell'imposta"» fino alla fine del comma.

5-bis.131

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, lettera a), sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b):

al numero 1), sostituire le parole: «400 euro» con le seguenti: «25.000 euro»;

al numero 2), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «90.000 euro»;

al numero 3), sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «150.000 euro».

5-bis.15

DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

5-bis.132

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.133

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), secondo periodo, sostituire le parole: «700 euro» con le seguenti: «70.000 euro».

5-bis.134

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 5):

al numero 1), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «25.000 euro»;

al numero 2), sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «90.000 euro»;

al numero 3), sostituire le parole: «700 euro» con le seguenti: «140.000 euro».

5-bis.135

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 7).

5-bis.136

Castellani, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta

Id. em. 5-bis.135

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 7).

5-bis.137

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 7), sopprimere le parole da: «l'ultimo periodo è sostituito» fino alla fine.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.16

Zancan, Turci, Castellani, De Petris, Ripamonti, Turroni, Marino **Respinto**

Al comma 1, lettera c), numero 7 sopprimere le parole da: «della quale il contribuente» fino alla fine del periodo».

5-bis.138

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 8), sostituire le parole: «3.000 euro» e: «6.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro» e: «:60.000 euro».

5-bis.17

Castellani, Turci, De Petris, Giaretta

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 9 con il seguente:

«9) al comma 14 dopo le parole: "non si applicano" sono aggiunte le seguenti parole: "ai soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 100.000,00 euro e comunque"».

5-bis.139

Castellani, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 9), sopprimere il punto 9.2).

5-bis.18

ZANCAN, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 9), punto 9.2) sopprimere le parole da: «della quale il contribuente» fino alla fine della lettera.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.19

Castellani, De Petris, Turci, Giaretta, D'amico

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), numero 9), dopo il punto 9.2) aggiungere il seguente:

«9.2-bis) al comma 14, lettera c), sostituire le parole: "tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi" con le seguenti: "tutte le dichiarazioni relative ad almeno uno dei tributi"».

5-bis.140

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5-bis.141

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini

Id. em. 5-bis.140

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5-bis.20

Turci, De Petris, Castellani, Marino, Bonavita, Brunale, Pasquini, Ripamonti, Giaretta

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5-bis.142

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Id. em. 5-bis.20

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.21

DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'articolo 10 è soppresso.

5-bis.143

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Id. em. 5-bis.21

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'articolo 10 è soppresso».

5-bis.144

D'AMICO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «al medesimo» fino alla fine della lettera.

5-bis.145

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5-bis.146

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta

Id. em. 5-bis.145

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.22

Castellani, De Petris, Turci, Ripamonti, Brunale, Marino **Respinto**

Al comma 1, lettera f), numero 2, sopprimere le parole da: «le parole: a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione» fino alla fine del numero.

5-bis.23

Turci, De Petris, Castellani, Marino, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5-bis.147

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 5-bis.23

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5-bis.148

Pasquini, Castellani, Turci, Bonavita, Brunale, Giaretta **Respinto**

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 1) e 2).

5-bis.149

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta **Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

5-bis.150

Castellani, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 3).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.151

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 3), sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «99,9 per cento».

5-bis.152

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 4), capoverso 6, sostituire la parola: «terzo», con la seguente: «primo».

5-bis.153

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini, Giaretta **Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5-bis.155

D'AMICO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

5-bis.24

ZANCAN, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2, sopprimere le parole da: «di cui il contribuente» fino alla fine del periodo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.156

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini,

Id. em. 5-bis.24

Al comma 1, lettera i), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione».

5-bis.157

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

5-bis.158

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini,

Id. em. 5-bis.157

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

5-bis.159

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 5.2), sostituire le parole: «18 per cento», con le seguenti: «99,9 per cento».

5-bis.160

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 5.4), capoverso b-bis) sostituire le parole: «del 90 per cento», con le seguenti: «dello 0,01 per cento».

5-bis.161

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.162

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 7.2), sostituire le parole: «3.000 euro» e «6.000 euro», con le seguenti: «30.000 euro» e «60.000 euro».

5-bis.163

Turci, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini,

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 8), sopprimere le seguenti parole: «della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione».

5-bis.164

Brunale, Castellani, Pasquini, Turci, Bonavita

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

5-bis.165

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera 1), numero 1), capoverso a), sostituire le parole: «150 euro», con le seguenti: «1999,99 euro».

5-bis.166

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera 1), numero 1), capoverso b), al punto 1), sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «90 per cento»; al punto 2), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «100 per cento»; al punto 3), sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.167

Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci

Respinto

Al comma 1, lettera 1), capoverso b), sopprimere le parole: «non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio».

Conseguentemente, al numero 2), sopprimere le parole: non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

5-bis.168

Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci

Respinto

Al comma 1, lettera 1), capoverso b), numero 3), sopprimere le parole da: «giurisdizionale», fino alla fine del numero.

5-bis.169

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 6).

5-bis.170

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 8).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.171

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere m), n) e o).

5-bis.172

Castellani, Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita, D'amico, Giaretta

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

5-bis.173

Asciutti

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o*-bis. All'articolo 24, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Resta ferma la facoltà per le università e gli enti di ricerca di stipulare convenzioni a condizioni più favorevoli per l'Amministrazione"».

5-bis.174

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-bis.25

Turroni, De Petris, Ripamonti, Marino

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè per gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici, scolastici e sanitari».

5-bis.175

EUFEMI, IERVOLINO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 76 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
- «1-bis-b) Costituiscono altresì patrimonio dell'ANAS Spa i beni mobili iscritti a bilancio al 31 dicembre 2003, nonché i beni immobili, diversi dalle strade, comunque utilizzati o nella disponibilità dell'ANAS alla data dell'assemblea di cui al comma 7, e iscritti in inventario al 31 dicembre 2003.

L'elenco costituisce titolo per la trascrizione ed è parte integrante del bilancio societario. Sono abrogati i commi da 115 a 118 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996»;

- b) il secondo periodo del comma 1-quater è soppresso;
- c) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importi di cui ai commi 1-bis, 1-bis-b e 1-ter, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'Ente ed al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato sulla base delle leggi finanziarie pertinenti»;
- d) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il primo esercizio sociale dell'ANAS Spa ha inizio dalla prima assemblea della Società che ha approvato lo Statuto sociale, e termina il 31 dicembre 2003».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

ORDINI DEL GIORNO

G5-bis,100

PEDRIZZI, BALBONI, KAPPLER, SALERNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 2003 ha introdotto nell'ordinamento tributario numerose disposizioni per consentire ai contribuenti di sanare eventuali pregresse situazioni di inadempienza nei confronti dell'Erario e nei confronti delle Amministrazioni locali;

le disposizioni di sanatoria originariamente formulate prevedevano – tra l'altro – particolari forme di chiusura del rapporto fiscale, col ricorso al cosiddetto condono tombale per tutti gli anni interessati e per tutte le imposte;

l'Amministrazione finanziaria nel chiaro intento di favorire il ricorso a tale tipo di procedure, forniva – in occasione dei primi chiarimenti diramati al riguardo - interpretazioni della norma tali da auspicare una modifica della stessa nel senso di consentire un più ampio accesso al condono tramite la sanabilità di singole imposte e singole annualità d'imposta;

con successivo provvedimento (decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282) il Parlamento, recependo l'auspicio, modificava l'originaria formulazione del testo di legge, consentendo ai contribuenti che accedevano al condono cosiddetto tombale di condonare separatamente i vari settori impositivi (imposte dirette e IVA);

che, comunque, le modifiche apportate al testo di legge rendono ancora eccessivamente oneroso l'accesso alla sanatoria per quegli imprenditori che, avendo tenuto comportamenti trasparenti e corretti nei loro adempimenti retributivi nei confronti del personale dipendente e quindi nei connessi obblighi di determinazione dell'IRAP, integralmente versata, vogliono sanare la loro posizione esclusivamente ai fini IRPEG;

che tali iniziative – stante l'attuale formulazione delle norme – è resa oltremodo problematica e condizionata dalla circostanza che ai fini del condono bisogna considerare tutto il settore impositivo delle imposte dirette e assimilate, compresa quindi l'IRAP;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

che detta formulazione, se non modificata da ulteriori iniziative legislative, rischia di attenuare sensibilmente l'entità del gettito atteso dalla manovra sui condoni, impedendone l'accesso proprio a quelle imprese dimostratesi più attente e trasparenti nei confronti degli obblighi verso il mondo del lavoro:

impegna il Governo:

a valutare tempestivamente tutte le iniziative volte a risolvere questa anomalia nel contesto normativo del condono;

a definire normativamente una maggiore segmentazione delle imposte sanabili, prevedendo la possibilità di una separata considerazione dei vari tributi nell'ambito delle imposte dirette, così da permettere di accedere al condono – in questo contesto impositivo – soltanto per l'IRPEG o soltanto per l'IRAP.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G5-bis.101

Nessa

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002 in esame prevede alla lettera g) del comma 1, talune modifiche all'articolo 12 della legge finanziaria per il 2003 in materia di definizione di carichi di ruolo pregressi;

il termine di affidamento ai concessionari è stato spostato al 31 dicembre 2000, mentre numerosi altri termini relativi alle altre forme di definizione delle diverse pendenze tributarie sono relativi a date assai più recenti,

impegna il Governo:

a spostare ulteriormente in avanti il termine del 31 dicembre 2000 previsto dal comma 1 dell'articolo 12 della finanziaria per il 2002, già modificato dal decreto-legge n. 282 in esame.

^(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

G5-bis,102

NESSA

Ritirato

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002 in esame prevede alla lettera *n*) del comma 1, talune modifiche all'articolo 22 della legge finanziaria per il 2003 in materia di giochi;

nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come riformulato dall'articolo 22 citato, si prevede il divieto assoluto di produrre o detenere apparecchi che riproducano il gioco del poker in tutto o in parte;

tale previsione appare eccessiva e punitiva nei confronti in particolare dei gestori che detengono licenze di pubblica sicurezza per l'esercizio di giochi o scommesse ed ha un suo valore solo se si considera la necessità di esercitare un penetrante controllo sull'intero parco di apparecchi da intrattenimento esistente in Italia,

impegna il Governo:

a limitare il divieto di utilizzo degli apparecchi riproducenti il gioco del poker, previsto dal terzo periodo del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sino alla data della creazione della rete o delle reti telematiche di controllo.

G5-bis.103

EUFEMI, IERVOLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che con ordine del giorno n. 9/1826/73, accolto dal Governo in sede di approvazione della legge finanziaria 2003, erano state evidenziate le macroscopiche differenze in sede di condono fiscale fra le agevolazioni concesse in materia di imposta di registro riguardanti le valutazioni dei beni compravenduti che, come è noto sono state ridotte al 25 per cento dei valori dichiarati e l'assoluta mancanza di sanatorie riguardanti le stesse imposte per quanto si riferisce a tutte le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa e quelle relative alla compravendita di terreni per la formazione della piccola proprietà contadina;

che in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 202 del 24 dicembre 2002, il Governo ha presentato un emendamento approvato dalla

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

Camera dei deputati con il quale si modificano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel senso che il contribuente per essere ammesso all'esonero dal pagamento delle pene pecuniarie e degli interessi, deve rinunciare alle agevolazioni previste;

considerato i tempi tecnici ristrettissimi con cui il Senato è chiamato a convertire nei termini costituzionali il decreto-legge in questione,

impegna il Governo:

a tenere conto di tali macroscopiche differenze al limite della costituzionalità delle norme che riguardano le stesse imposte (registro, successioni, catastali ed ipotecali) che consentono notevoli definizioni agevolate nei casi di valutazione dei beni e nessuna sanatoria nei casi di errori formali sul possesso dei requisiti.

(*) Accolto	dal Governo.	

ARTICOLO 5-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-ter.

(Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.
- 2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

EMENDAMENTI

5-ter.1

Pasquini, D'amico, Ripamonti, Marino, De Petris, Castellani, Turci, Bonavita, Brunale

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5-ter.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 5-ter.1

Sopprimere l'articolo.

5-ter.200

PASTORE, FALCIER, MAINARDI

Ritirato e trasformato nell'odg G5-ter.100

Sopprimere l'articolo.

5-ter.101

D'amico, Castellani, Turci, Bonavita **Respinto**

Sopprimere il comma 1.

ORDINE DEL GIORNO

G5-ter.100 (già em. 5-ter.200)

Schifani, Moro, Nania, D'onofrio, Pastore

Approvato

II Senato,

in riferimento all'A.S. n.1996, articolo 5-ter,

preso atto del parere espresso dalla 1ª Commissione Affari Costituzionali;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

considerato che un intervento emendativo potrebbe compromettere la conversione del decreto-legge nei termini previsti dalla Costituzione; valutate positivamente le dichiarazioni del Governo circa un immediato e adeguato intervento legislativo in materia,

impegna il Governo a presentare in via d'urgenza un'iniziativa legislativa diretta a ripristinare con la massima sollecitudine la situazione giuridica quale essa era stata determinata dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ARTICOLO 5-QUATER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-quater.

(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)

- 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
- 2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.

EMENDAMENTI

5-quater.1

DE Petris, Castellani, Turci, Ripamonti, Turroni, Marino **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

5-quater.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «si applica anche» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «non si applica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

ARTICOLO 5-*QUINQUIES* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-quinquies.

(Definizione della tassa automobilistica erariale)

- 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e sanzioni.
- 2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data.

EMENDAMENTI

5-quinquies.100 Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5-quinquies.101Sodano Tommaso, Malabarba **Respinto**

Sopprimere il comma 2.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

ARTICOLO 5- SEXIES INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-sexies.

(Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004».

EMENDAMENTI

5-sexies.100

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5-sexies.101, nell'odg G5-sexies.105

Al comma 1, sostituire le parole da: «fino al 31 luglio 2003» *fino a:* «31 luglio 2004» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2003».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

5-sexies.101

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5-sexies.100, nell'odg G5-sexies.105

Al comma 1, sostituire le parole da: «fino al 31 luglio 2003» fino a: «territorio comunale» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2003».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ORDINE DEL GIORNO

G5-sexies.105 (già emm. 5-sexies.100 e 5-sexies.101)

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che l'articolo 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 2002 prevede la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 18 ottobre 2002, n. 383 limitatamente agli investimenti realizzati nei comuni interessati dagli eventi calamitosi;

considerato che la proroga della legge Tremonti bis rappresenta un valido strumento che incoraggia le imprese ad effettuare nuovi investimenti e a far crescere i posti di lavoro,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prorogare l'agevolazione di cui all'articolo 5 sexies citato a tutti i comuni del territorio nazionale.

^(*) Accolto dal Governo.

335° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Emersione di attività detenute all'estero)

- 1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonchè dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni che seguono:
- a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
- b) per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decretolegge n. 350 del 2001;
- c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonchè per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
- e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

- f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c) gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
- 2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».
- 3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
- «3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.».
- 4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
- «4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.».
- 5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
- «1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi.».
- 6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 aprile 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

EMENDAMENTI

6.1

Castellani, Turci, De Petris, D'amico, Ripamonti, Marino

Respinto

Sopprimere	l'articolo.	

6.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 6.1

Sopprimere	l'articolo.	

6.101

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 23 aprile 2002, n. 73» aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «fatte salve» fino alla fine del comma, nonchè i commi da 2 a 6.

6.120

Passigli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2001», aggiungere le seguenti: «a condizione che nei confronti dei soggetti interessati non sia stata iniziata in Italia un'azione penale connessa alle attività oggetto di rimpatrio e».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

6.102

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le se-guenti: «90 per cento».

6.103

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la dichiarazione non può essere riservata».

6.2

Turci, De Petris, Castellani, Marino, D'amico, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti».

6.104

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.105

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: «27 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

6.106

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.103

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) nella dichiarazione non riservata e pubblica, la disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001».

6.3

Turci, De Petris, Giaretta, Marino, Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione o deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo, se non esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata dall'intermediario entro il termine del 30 giugno 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso e il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.107

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.108

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere il comma 4.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

6.109

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato».

6.110

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «95,5 per cento».

6.4

Castellani, Giaretta, Turci, De Petris, Pasquini, Bonavita, Ripamonti, Brunale, Marino

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria al cofinanziamento di contratti a tempo determinato, da stipulare, a cura di università ed enti di ricerca, con giovani ricercatori e addetti alla ricerca di base di cui all'articolo 104 della legge n. 388 del 2000».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.100

Brutti Paolo, Veraldi, Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci **Respinto**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP)

- 1. L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:
- "5. A partire dal 1º gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, rappresentano un credito utilizzabile anche automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo".
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
- *a)* sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- 6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

ARTICOLO 6-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6-bis.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)

- 1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.
- 2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
- 3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 è dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali è conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attività finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.

EMENDAMENTI

6-bis.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Sopprimere	l	articolo.		

6-bis.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 6-bis.1

Sopprimere l'articolo.

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

6-bis.101

Bonavita, Castellani, Brunale, Pasquini, Turci, Giaretta

Id. em. 6-bis.1

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

Castellani, Turci, De Petris, Ripamonti, Giaretta, D'amico, Marino **Respinto**

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria al cofinanziamento di contratti a tempo determinato, da stipulare, a cura di università ed enti di ricerca, con giovani ricercatori e addetti alla ricerca di base di cui all'articolo 104 della legge n. 388 del 2000».

ARTICOLO 6-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6-ter.

(Comunicazione tra intermediari)

1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro e altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonchè del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

EMENDAMENTI

6-ter.1

Turci, Castellani, De Petris, Marino, Ripamonti, Turroni, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6-ter.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 6-ter.1

Sopprimere l'articolo.

6-ter.101

Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, salva diversa indicazione da parte dell'interessato».

ARTICOLO 6-*QUATER* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6-quater.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono es-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

sere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

EMENDAMENTI

6-quater.1

RIPAMONTI, DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, TURRONI, MARINO **Respinto**

Sopprimere	l'articolo.	

6-quater.100 Sodano Tommaso, Malabarba Id. em. 6-quater.1

Sopprimere	l'articolo.	

ARTICOLO 6-*QUINQUIES* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6-quinquies.

(Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento)

1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifi-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

cazioni, senza limiti d'importo, a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2002.

2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 1, lettera *a*), e comma 6, e 6-*bis*, comma 4, del presente decreto, nonchè dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, rispetto a quelle effettivamente dovute possono essere compensate dagli intermediari con le stesse modalità di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

6-quinquies.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

Sopprimere	l'articolo.	

6-quinquies.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 6-quinquies.1

Sopprimere	l'articolo.	

6-quinquies.101

Castellani, Bonavita, Brunale, Pasquini, Turci, Giaretta

Id. em. 6-quinquies.1

Sopprimere l'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI A E B NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato)

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

Allegato A

ELENCO BENI DELLO STATO

Milano Roma Roma Roma Roma Roma Roma Milano Milano Milano Milano Milano Milano
]

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

Allegato B

ELENCO BENI EX ETI

Numero progressivo	DENOMINAZIONE BENE	LOCALIZZAZIONE					
Numero		Indirizzo	Città	Prov.			
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR			
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG			
3	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR			
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n.16	Alessano	LE			
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE			
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC			
7	Magazzino Tabacchi Greggi	via Bengasi, 5	Tortona	AL			
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE			
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT			
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI			
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS			
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI			
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola, 78	Modena	MO			
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA			
16	Manifattura Tabacchi	Via Simone Guli, 11	Palermo	PA			
17	Manifattura Tabacchi	Via Malaspina, 20	Trieste	TS			
18	Manifattura Tabacchi	V.le della Fiera, 1	Verona	VR			
19	Deposito Generi di Monopolio	Via del Vespro, 53	Messina	ME			
20	Deposito Generi di Monopolio	Via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC			
21	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano, 36	Pescara	PE			
22	Deposito Generi di Monopolio	P.le Cremona, 3	Brescia	BS			
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Degola, 3/d	Genova	GE			
24	Deposito Generi di Monopolio	Via dei Sali, 5	Venezia Porto Marghera	VE			
25	Deposito Generi di Monopolio	Via Gervasutta, 20	Udine	UD			
26	Deposito Generi di Monopolio	Via Barcellona, 19/21	Catania	CT			
27	Deposito Generi di Monopolio	Via Generale De Maria	Palermo	PA			

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

EMENDAMENTI

7.1

DE PETRIS, CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, TURCI, MARINO, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.200

Sodano Tommaso, Malabarba

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. È fatto divieto all'Agenzia del demanio di vendere i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato».

7.201

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Nell'ambito» con le altre: «Per il solo anno 2002, nell'ambito».

7.3

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «l'alienazione» fino alla fine del periodo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.4

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiori a quelli determinati a seguito di valutazione dell'Ufficio tecnico erariale».

7.5

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «a trattativa privata, anche in blocco,».

7.202

PASQUINI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Id. em. 7.5

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a trattativa privata, anche in blocco,».

7.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «a trattativa privata».

7.8

Castellani, Giaretta, De Petris, Ripamonti, Turci, Marino

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a trattativa privata, anche in blocco,» con le seguenti: «, con procedura ad evidenza pubblica adottata per ciascuna unità immobiliare,».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.7

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, anche in blocco,».

7.100

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

All'allegato A, sopprimere la voce: «Palazzo Poste-Milano».

7.101

Pagliarulo, Marino, Muzio

Id. em. 7.100

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Palazzo Poste-Milano».

7.102

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

All'allegato A, sopprimere la voce: «Torri dell'Eur Roma».

7.103

Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Sotto centrale telefonica Porta Romana».

7.104

Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Sotto centrale telefonica Via Magolfa-Milano».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.105

Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Sotto centrale telefonica Porta Venezia-Milano».

7.106

Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Sotto centrale telefonica Via Belfiore-Milano».

7.107

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Centrale telefonica Amedeo Via Crispi-Napoli».

7.108

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Centrale telefonica Piazza Nolana-Napoli».

7.109

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 1).

7.110

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 2).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.111

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 3).

7.112

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 4).

7.113

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 5).

7.114

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 6).

7.115

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 7).

7.116

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 8).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.203

Fabris, Dentamaro, Filippelli

Id. em. 7.116

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 8.

7.117

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

7.118

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

All'allegato B, sopprimere la voce 10 Manifattura tabacchi - piazza San Cristoforo, 18 - Catania.

7.119

Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 7.118

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 10.

7.120

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 11.

7.121

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Id. em. 7.120

All'allegato B, sopprimere la voce 11 Manifattura tabacchi - via delle Cascine, 35 - Firenze.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.122

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 12.

7.123

Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 13.

7.124

Turroni, De Petris, Ripamonti, Marino

Respinto

All'allegato B, sopprimere la voce 14 Manifattura tabacchi - via Sant'Orsola, 78 - Modena.

·

7.125

Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 7.124

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 14.

7.126

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Respinto

All'allegato B, sopprimere la voce 15 Manifattura tabacchi - via Galileo Ferraris, 273 - Napoli.

7.127

Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 7.126

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 15.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.128

Turroni, De Petris, Ripamonti, Marino

Respinto

All'allegato B, sopprimere la voce 16 Manifattura tabacchi - via Simone Guli - Palermo.

7.129

Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 7.128

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 16.

7.130

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 17.

7.131

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 18.

7.132

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 19.

7.133

Turroni, De Petris, Ripamonti, Marino

Respinto

All'allegato B, sopprimere la voce 20 Depositi generi di monopolio - via Vittorio Veneto, 27 - Reggio Calabria.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.134

Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 7.133

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 20.

7.135

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 21.

7.136

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 22.

7.137

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 23.

7.138

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 24.

7.139

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 25.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.140

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 26.

7.141

Turroni, De Petris, Ripamonti, Marino

Respinto

All'allegato B, sopprimere la voce 27 Depositi generi di monopolio - via Generale De Maria - Palermo.

7.142

Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 7.141

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 27.

7.204

FALCIER **Ritirato**

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, dopo il numero 27, aggiungere i seguenti:

- «28 Terreno agricolo scheda patrimoniale dello Stato n. 478, sez. Burano foglio n. 53 mappali n. 78, 79, 273, di mq. 28.920 Via Carso Cavallino-Treporti VE;
- 29 Terreno agricolo scheda patrimoniale dello Stato n. 478, sez. Burano foglio n. 54 mappale n. 21, di mq. 3.750 Via Podgora Cavallino-Treporti VE;
- 30 Terreno agricolo scheda patrimoniale dello Stato n. 478, sez. Burano foglio n. 54 mappale n. 47, di mq. 17.610 Via Carso Cavallino-Treporti VE».

7.9

Turroni, De Petris, Ripamonti, Marino

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione di quelli di cui sia accertato dal competente Ministero per i

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

beni e le attività culturali l'interesse storico, artistico, culturale e storico testimoniale».

7.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Restano fermi tutti gli impegni presi con gli enti locali, soggetti pubblici e privati, anche se non arrivati alla definizione ultimativa».

7.205

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Id. em. 7.10

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Restano fermi tutti gli impegni presi con gli enti locali, soggetti pubblici e privati, anche se non arrivati alla definizione ultimativa».

7.206

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Donati, Cortiana, Martone, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Sono fatti salvi i patti, gli accordi e i protocolli d'intesa già stipulati sul territorio con gli enti locali».

7.11

Turroni, Castellani, Turci, Giaretta, Bonavita, Marino **Respinto**

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

7.12

Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 7.11

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.207

Marino, Muzio, Pagliarulo

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7.208 e 7.14 nell'odg G7.100

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il comune territorialmente competente, o in subordine, la provincia o la regione, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territoriali, ha diritto di prelazione nell'acquisto dei beni immobili di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso di alienazione a terzi è fatto obbligo di notifica al comune territorialmente competente, alla provincia e alla regione della proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita. Il comune territorialmente competente e gli altri enti pubblici, entro sei mesi dalla avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari al prezzo richiesto per la vendita dei beni immobili. In mancanza della notificazione il comune territorialmente competente e gli altri enti pubblici hanno diritto di riscattare i beni immobili dagli acquirenti e loro aventi causa».

7.208

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7.207 e 7.14 nell'odg G7.100

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «È fatto salvo il diritto di prelazione degli enti locali territoriali in caso di vendita».

Conseguentemente, sopprimere il quarto periodo.

7.209

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «È fatto salvo il diritto di prelazione degli enti locali territoriali in caso di vendita».

 $\label{lem:consequentemente} Consequentemente, \ al \ quarto \ periodo, \ premettere \ la \ seguente \ parola: \\ \text{$\tt «Non»}.$

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.13

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «È fatto salvo il diritto di prelazione degli enti locali territoriali in caso di rivendita».

7.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 7.207 e 7.208 nell'odg G7.100

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «La vendita» aggiungere le seguenti: «, soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «secondo periodo del comma 17» fino alla fine del comma con le seguenti: «primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

7.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «La vendita» aggiungere le seguenti: «è soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, e».

7.16

Turroni, Castellani, Turci, Marino, Pasquini

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.17

Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 7.16

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita».

7.18

Turroni, De Petris, Ripamonti, Marino

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

7.210

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «È soppresso il secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

7.211

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, premettere la seguente parola: «Non».

7.212

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Castellani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al secondo periodo» con le seguenti: «di cui al primo periodo».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.19

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere dalle parole: «al secondo periodo del comma 17» fino alla parola: «nonchè».

7.213

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Donati, Cortiana, Martone, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «È comunque riconosciuto ai comuni interessati il diritto di prelazione sui beni immobili di cui agli allegati A e B del presente articolo».

7.215

Turroni, Castellani, Turci, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere conferiti, utilizzati mediante convenzione, alienati, dati in garanzia o comunque formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283"».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.216

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 32 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non si applicano ai seguenti beni:
- *a)* beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;
- b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
 - c) beni di interesse archeologico;
- d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.
- 3. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono inalienabili e non possono essere utilizzati per la concessione di garanzie».

7.217

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Respinto

- «1-bis. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
- "1-bis. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere conferiti, utilizzati mediante convenzione, alienati o formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
- 1-*ter*. Gli immobili indicati nel comma 1-*bis*, sono comunque inalienabili quando siano:
- *a)* beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

- b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
 - c) beni di interesse archeologico;
- d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come 'Ministro', anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi"».

7.218

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Le parole da: *«Dopo il comma 1»* a: *«*articolo 1*»* respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- «1-bis. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico nonché i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 2 e 138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, sono alienabili esclusivamente nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283"».

7.219

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Precluso

- «1-bis. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ferma restando l'inalienabilità dei beni appartenenti al demanio"».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.220

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- «1-bis. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La ricognizione di cui al presente articolo non può essere finalizzata alla cessione dei seguenti beni pubblici:
- *a)* immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica di cui all'articolo 139, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- b) immobili pubblici situati in giardini e parchi, nonché ville non tutelate a norma del titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
 - c) complessi di immobili aventi valore estetico o tradizionale"».

7.221

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Precluso

- «1-bis. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 1, comma 6, dopo le parole: "che ne facciano richiesta" aggiungere le seguenti: "esclusi i beni demaniali nonché i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico ed i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni"».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.222

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Le parole da: *«Dopo il comma 1»* a: *«comma 1»* respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- «1-bis. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei beni demaniali, dei beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico nonché dei beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 2 e 138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti al patrimonio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni"».

7.223

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Precluso

- «1-bis. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Non possono essere oggetto di dismissione le seguenti categorie di beni:
- a) i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni;
- *b)* i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni"».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

7.224

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Le parole da: *«Dopo il comma 1»* a: *«comma 1»* respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: "L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile"».

7.225

Turroni, De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Zancan

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "L'inclusione nei decreti" aggiungere la seguente: "non"».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100 (testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo, Brunale, Turci, Garraffa, Malabarba Non posto in votazione (*)

II Senato,

premesso:

che l'articolo 7 del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002 ha autorizzato l'Agenzia del demanio a procedere a dismissioni urgenti di alcuni immobili, indicati negli allegati A e B, anche in blocco ed a trattativa privata;

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

che l'alienazione di tali immobili è stata considerata urgente con particolare riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato;

che la norma ha disposto altresì che "la vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettanti a terzi anche in caso di rivendita" e che "si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410", con ciò sopprimendo il diritto di prelazione degli enti locali territoriali previsto dall'articolo 3, comma 113, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che la FINTECNA S.p.A. ha acquistato, in data 27 dicembre 2002, in blocco ed a trattativa privata, gli immobili di cui agli allegati A e B del menzionato decreto-legge per la somma di 505.283.631 Euro, fatta salva un'eventuale rettifica in aumento in relazione alle determinazioni di un esperto, terzo ed indipendente, nominato di comune accordo tra le parti venditrice ed acquirente;

che la FINTECNA S.p.A. è a totale partecipazione pubblica,

impegna il Governo ad intervenire, attraverso i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione della S.p.A.:

- 1) affinché, in sede di rivendita dei singoli cespiti da parte della FINTECNA, si tenga conto da parte della società predetta, degli accordi già precedentemente intervenuti con vari Ministeri circa la destinazione dei beni:
- 2) perché il Comune, la Provincia e la Regione in cui sia situato il bene immobile da vendersi siano informati sul prezzo e sulle condizioni di vendita del bene, in modo da assicurare ai predetti enti territoriali la possibilità di acquisire, a parità di prezzo, l'immobile;
- 3) perché sia rispettata comunque, anche in caso di rivendita, la destinazione artistico-culturale dei beni a vendersi.

^(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: "perché, in sede di rivendita dei singoli cespiti da parte della FINTECNA, siano rispettati da parte della società predetta, gli accordi".

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.100

Veraldi

Improponibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasporto rapido di massa)

- 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del comune competente per territorio ovvero qualora insistano sul territorio di più comuni al demanio del comune con maggiore numero di abitanti.
- 2. I comuni nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 18 e 19 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni.
- 3. L'infrastruttura di cui al comma 1 può essere conferita dal comune competente in proprietà al concessionario di cui al comma 2 fermo restando il vincolo di reversibilità a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio.
- 4. L'infrastruttura di cui al comma 1 può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13 dell'articolo 113 TUEL del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

5. Le infrastrutture di cui al comma 1 di proprietà dello Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al comune competente».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi)

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Dal 1º aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo».

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

PASQUINI

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

- 1. All'articolo 90, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: ", nonché alle Federazioni sportive e agli organi territoriali del CONI".
- 2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

8.0.101

VIVIANI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.0.102 nell'odg G8.100

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

- 1. All'articolo 12, comma 5, della legge 12 novembre 1976, n. 751, le parole: "una somma pari al due per cento degli importi non versati" sono sostituite dalle seguenti: "una somma pari allo 0,5 per cento degli importi non versati".
- 2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

8.0.102

VIVIANI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.0.101 nell'odg G8.100

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

- 1. All'articolo 12, comma 5, della legge 12 novembre 1976, n. 751, le parole: "per ogni giorno di ritardo", con le seguenti: "per ogni mese di ritardo".
- 2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

ORDINE DEL GIORNO

G8.100 (già emm. 8.0.101 e 8.0.102)

VIVIANI

Non posto in votazione (*)

II Senato,

preso atto che il comma 5 dell'articolo 12, della legge 12 novembre 1976 prevede che una banca, è delegata da un'impresa a versare l'IVA all'ufficio delle imposte competente, nel termine previsto di cinque giorni;

considerato che qualora tale banca non versi l'importo dovuto nei termini previsti o lo versi ad un ufficio diverso, subisce a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, il pagamento di una somma pari al 2 per cento degli importi non versati che corrisponde ad un interesse annuale del 730 per cento;

considerato altresì che l'articolo 5 della legge 657 del 1986 ha ridotto la penale giornaliera allo 0,5 per cento, alla condizione che il mancato versamento sia dovuto a "errori materiali". Tuttavia tale norma è ri-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

sultata di difficilissima applicazione, stante l'enorme difficoltà di dimostrare, da parte della banca, la sussistenza di un errore materiale, per cui l'interesse reale è rimasto nella misura spropositata del 2 per cento giornaliero,

impegna il Governo a prevedere l'adozione di apposito veicolo normativo attraverso il quale ridurre in maniera significativa la penale in questione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica)

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, degli ordini e dei collegi professionali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico dello Stato e degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTI

9.100 Sodano Tommaso, Malabarba Respinto

Sopprimere l'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

9.101

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con la seguente: «Governo».

9.102

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e degli enti o degli organismi pubblici».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

FALCIER

Ritirato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

- 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applica anche al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- 2. Con decreto del Ministero delle attività produttive vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, nonchè le modalità di applicazione per gli anni 2001 e 2002 dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

18 Febbraio 2003

9.0.101

TAROLLI

Improcedibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della delibera del comune di approvazione del medesimo piano che autorizza la stipula della convenzione con il soggetto attuatore».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

G300

Bobbio Luigi

Non posto in votazione (*)

II Senato,

premesso che:

la legge 23 novembre 2001, n.410 prevede la valorizzazione del patrimonio abitativo delle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusa la Amministrazione della Difesa;

l'ordine del giorno n. 9/3200-bis B/36 ha impegnato il Governo, che ha accettato, a procedere, con la prima operazione di cartolarizzazione del 2003, alla alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purché ubicati all'esterno delle infrastrutture militari,

Assemblea - Allegato A

18 Febbraio 2003

impegna il Governo a:

procedere con la massima tempestività alla alienazione, con le modalità e norme previste dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, purché ubicati all'esterno delle infrastrutture militari;

sospendere le iniziative di recupero forzoso già avviate dal Ministero della difesa nei confronti del personale con titolo scaduto, in attesa della prevista alienazione degli alloggi.

(*) Accolto dal Governo.

G400

Passigli

Non posto in votazione (*)

II Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (AS n. 1996),

viste le norme ivi contenute relative all'emersione di attività detenute all'estero, e in particolare le disposizioni riguardanti il rimpatrio delle attività estere da parte di persone giuridiche e la presentazione da parte di queste della dichiarazione riservata e il versamento delle relative imposte;

considerato che le norme limitano alle sole banche e a Ente Poste l'elenco dei soggetti preposti alla ricezione della dichiarazione riservata e al pagamento della relativa imposta per conto delle imprese, andando così a modificare quanto già previsto dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, e successive modifiche, e cioè la sostanziale equivalenza di funzioni tra banche, SGR, SIM, Società fiduciarie e Ente Poste;

al fine di evitare che, con l'esclusione degli unici soggetti autonomi e indipendenti del mercato finanziario italiano, si aggravino i conflitti di interesse che nell'ambito del sistema del risparmio già affliggono gli Istituti bancari, che nella loro veste di gestori del risparmio possono indirizzarlo anche verso le imprese alle quali erogano credito, non essendo pertanto osservatori disinteressati delle realtà aziendali,

impegna il Governo a presentare, alla prima occasione utile, un provvedimento che, al fine di ristabilire il precedente equilibrio, modifichi la normativa in questione, reintegrando i soggetti esclusi tra quelli autorizzati all'espletamento di ogni procedura prevista dalle norme in oggetto al pari di banche ed Ente Poste.

^(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Allegato B

Dichiarazione di voto finale del senatore Eufemi sul disegno di legge n. 1996

Il Gruppo UDC esprime il voto favorevole al decreto legge 282, un provvedimento che rimedia in primo luogo agli errori della sinistra in materia di aiuti di Stato alle imprese bancarie sanzionati dalla Unione europea.

Una sinistra con scarsa memoria, che ha dimenticato il decreto legge 383 del 1996 Prodi-Veltroni emanato dopo la sentenza Bosman e ha demonizzato questo intervento agevolativo in materia di ammortamenti in favore delle società sportive professionistiche. Si interviene tempestivamente tenendo conto della particolarità del settore, del suo momento di crisi e della necessità di interventi rapidi ed efficaci senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si guarda al presente creando le condizioni con un regime speciale per gli ammortamenti volti al superamento della crisi, della particolare situazione economico-finanziaria e sociale che la problematica del settore calcistico riveste e riflette a livello europeo. Tutto ciò sembra essere stato dimenticato.

Apprezziamo la scelta del Governo di valutare positivamente l'ordine del giorno presentato dall'UDC di aprire un tavolo istituzionale che superi la situazione di paralisi attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni sportive al fine di individuare una riforma del sistema e l'adozione di interventi e severi controlli sulle attività finanziarie e gestionali delle società sportive evitando nuove situazioni di difficoltà che si riverberano in primo luogo sugli sportivi e sugli utenti.

Per quanto attiene all'emendamento salva-Fiorentina trasformato in ordine del giorno, abbiamo creato le condizioni perché possa trovare spazio in altro provvedimento tenendo conto della particolare situazione che si era determinata e che l'approvazione delle norme sul calcio porta a riconsiderare. Per evitare sperequazioni clamorose ci siamo mossi per equità e giustizia, valori che vanno costantemente difesi.

Ci stupisce che il Presidente della Consob si muova pubblicamente solo oggi per intervenire lamentando un diritto societario frazionato per settori merceologici dimenticando che tale diversità già esiste.

Siamo convinti che occorre mantenere la unitarietà dei campionati affinché la rappresentatività regionale sia comunque garantita nell'ambito dei bacini di utenza, prevedendo meccanismi di intervento sulla proprietà in caso di mancanza dei requisiti economico-finanziari posti a salvaguardia del progetto.

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Febbraio 2003

Così come apprezziamo l'accoglimento dell'ordine del giorno in materia di servizio della riscossione per i problemi collegati alla operatività istituzionale del condono che determineranno conseguenze sulle *performance* realizzabili dalle aziende impegnate nel servizio.

Questo decreto legge non è un provvedimento di correzione dei conti bensì di correzione degli errori della sinistra ed è per queste ragioni che esprimiamo consento alla conversione in legge.

Sen. Eufemi

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Dichiarazione di voto finale del senatore Girfatti sul disegno di legge n. 1996

Per esprimere il voto favorevole di Forza Italia su questo provvedimento che finalmente rende possibile l'inizio di quella che può definirsi senza dubbio una nuova era in campo fiscale.

Finalmente si da attuazione ad una serie di misure che rappresentano una scelta coraggiosa e necessaria per considerare finalmente il contribuente non più un suddito dello Stato.

In quest'ottica deve essere considerata, nelle varie forme concesse, la norma sul condono e sullo scudo fiscale.

Da oggi, finalmente, inizia il cammino; concretamente la nostra riforma fiscale, quella che vuole il fisco più giusto, più comprensibile, più adeguato alla realtà economica e sociale del Paese e dell'Europa.

Con l'approvazione di questo importante provvedimento per l'economia e per la finanza del nostro Paese, il Governo Berlusconi assolve ad un altro impegno del programma elettorale e di governo di questa legislatura.

È perciò veramente con convinzione che esprimiamo il nostro voto favorevole così come con convinzione l'abbiamo fatto approvando la finanziaria e la legge delega della riforma fiscale.

Sen. Girfatti

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Febbraio 2003

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTA	ZIONE	OGGETTO		RISULTATO					
Num.	Tipo			Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	i
1	NOM.	Disegno di legge n.1996; conversione in legge del decreto-	190	188	002	071	115	095	RESP.
1	1	legge 24 dicembre 2002, n.282.Emm. 6-quater.1 e 6-quater.100				\Box			I
2	NOM.	DDL n. 1996. Em. 7.137, Marino e altri	196	191	004	073	114	096	RESP.
l	1				<u></u>	oxdot		L	
3	NOM.	DDL n. 1996. Em. 7.13, Marino e altri	187	184	000	068	116	093	RESP.
1	1		1		<u> </u>	\Box		L	LI
4	NOM.	DDL n. 1996. Prima parte em. 7.222, Turroni e altri	135	121	005	001	115	061	RESP.
l						$oxed{oxed}$			L
5	NOM.	DDL n. 1996. Emm. 5-ter.1 e 5-ter.100, Pasquini e altri;Soda	195	194	007	074	113	098	RESP.
1	1	no T. e Malabarba			<u></u>	\Box		<u> </u>	Ll

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

M = Senatore in congedo o missione P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Seduta N. 0335 del 18-02-2003 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole

(C)=Contrario

(A)=Astenuto

						Richiedente ioni dalla n° 1	alla n°	5
OVITANIMON	01	02	03	04	05			
ACCIARINI MARIA CHIARA	F							
AGOGLIATI ANTONIO	— c	С	С	С	С			
AGONI SERGIO	c	С	С	С	\neg			
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	— c	С	С	С	С			
AMATO GIULIANO	— M	М	М	М	М			
ANTONIONE ROBERTO		М	м	М	М			
ARCHIUTTI GIACOMO	c	С	С	С	С			
ASCIUTTI FRANCO	<u>c</u>	С	С	С	С			···
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	-		-				
AZZOLLINI ANTONIO	c	C	С	С	c			
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F		F			
BALBONI ALBERTO	<u>c</u>	С	С	С	С			
BALDINI MASSIMO	<u>M</u>	М	М	М	M			
BARATELLA FABIO	F	F	F					
BARELLI PAOLO	С	С	С	С	С			
BASILE FILADELFIO GUIDO	c	С	С	С	С			
BASSANINI FRANCO		F						
BASSO MARCELLO	F	F		T	F			
BASTIANONI STEFANO	F	F	F					
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		F	F		F			
BATTAGLIA GIOVANNI	F		F	T	F			
BATTISTI ALESSANDRO	F	F				***************************************		
BEDIN TINO		F	F	†	F			·
BETTA MAURO			F	T	F			
BETTAMIO GIAMPAOLO	c	С	C	С	c			
BEVILACQUA FRANCESCO		С	c	С	T			
BIANCONI LAURA	<u>M</u>	М	M	М	М			
BOBBIO LUIGI	<u>c</u>	С	C	С	С			
BOBBIO NORBERTO	M	М	М	М	М			,
BOLDI ROSSANA LIDIA	c	С	С	С	С			
BONATESTA MICHELE	<u>c</u>	С	С	С	С			
BONAVITA MASSIMO		F	F	\dagger	F			

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Seduta N. 0335 del 18-02-2003 Pagina 2

Totale votazioni

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente (A)=Astenuto (R)=Richiedente

(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=President	е		•	(R)=	Richiedente				
NOMINATIVO				٧	ota	zioni dalla nº	1	alla nº	5	
NONTRATIVO	01	02	03	04	05					_
BONFIETTI DARIA	F	F			F					
BONGIORNO GIUSEPPE		С	С	С	С					
BOREA LEONZIO		С	С	С	С					
BOSCETTO GABRIELE	<u>c</u>	С	С	С	С					
BOSI FRANCESCO	M	м	м	М	М					
BRIGNONE GUIDO		М	М	М	М					
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F		F	·			· · · · · ·	
BRUTTI MASSIMO	F	F	F		F	<u>-</u>				
BUCCIERO ETTORE	M	М	М	М	М		·			
BUDIN MILOS	F	F	F		F					
CADDEO ROSSANO	- F	F								
CALDEROLI ROBERTO	P	Р	Р	Р	Р					
CALLEGARO LUCIANO	С	С	С	С	С					
CALVI GUIDO		F	F							
CAMBER GIULIO	С	С	С	С	С					
CAMBURSANO RENATO		F	F		F					
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	С	С	С	С					
CARELLA FRANCESCO		F	F		F					
CARRARA VALERIO	C	С	С	С	С					
CASILLO TOMMASO	R	R		R						
CASTAGNETTI GUGLIELMO	M	М	М	М	М					
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F		F					
CASTELLI ROBERTO	M	М	М	М	М					
CAVALLARO MARIO		1	F	1	F					
CENTARO ROBERTO	M	М	М	М	М					
CHERCHI PIETRO	С	С	C	С	С					
CHINCARINI UMBERTO		М	М	М	М					
CHIRILLI FRANCESCO	c	С	С	С	c					
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F		F					
CICCANTI AMEDEO	c	С	С	С	С					
CICOLANI ANGELO MARIA	C	С	С	С	С					
CIRAMI MELCHIORRE	<u>c</u>	c	С	С	С					

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Seduta N. 0335 del 18-02-2003 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss (C)=Contrario (P)=Presidente (A)=Astenuto

	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	•
R:	=Rich	iedente	

(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=President	е		•	(R)=	Richiedente							
NOMINATIVO			Votazioni dalla n°1 alla n°5										
NOTINATIVO	01	02	03	04	05								
COLETTI TOMMASO		F	F		F								
COLLINO GIOVANNI		М	М	М	М								
COMINCIOLI ROMANO	С	С	С	С	С								
COMPAGNA LUIGI	С	С	С	С	С								
CONSOLO GIUSEPPE	c	c	С	С	С								
CORRADO ANDREA	C	С	С	С	С								
COSTA ROSARIO GIORGIO	c	c	С	С	С								
COVIELLO ROMUALDO		М	м	М	М								
COZZOLINO CARMINE	c	С	С	С	С								
CREMA GIOVANNI	F	F	F		F								
CURSI CESARE	M	М	М	м	М								
CURTO EUPREPIO	M	М	М	М	М								
CUTRUFO MAURO	M	М	М	М	М								
D'ALI' ANTONIO	M	М	М	М	М								
DALLA CHIESA FERNANDO (NAN	DO) F	F	F		F								
D'AMBROSIO ALFREDO		С	С	С	С								
D'AMICO NATALE	F	+			F								
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORI	0				F				 				
DANIELI PAOLO		М	М	М	М								
DANZI CORRADO			T										
DATO CINZIA			Γ		F								
DEBENEDETTI FRANCO		F	F		F								
DE CORATO RICCARDO		M	М	м	М								
DEGENNARO GIUSEPPE	M	М	М	М	М								
DELL'UTRI MARCELLO	<u> </u>	М	М	М	М								
DELOGU MARIANO	<u>c</u>	С	С	С	С		·						
DEL PENNINO ANTONIO	С	С	С	T	С								
DEMASI VINCENZO	c	С	С	С	С				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
DE PAOLI ELIDIO		F	F	A	T								
DE PETRIS LOREDANA		F	F	T	F								
DE RIGO WALTER	<u>c</u>	С	С	С	С								
DETTORI BRUNO	F	F	F	T	F								

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Seduta N. 0335 del 18-02-2003 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario

(A)=Astenuto

NOMINATIVO				V	ota	ioni dalla nº	'	alla n°	5
NO TAME	01	02	03	04	05	,			
DE ZULUETA CAYETANA	_		F		F				
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F			F				
DINI LAMBERTO	<u>M</u>	М	М	М	М				
D'IPPOLITO VITALE IDA	c	С	С	С	С				
DONATI ANNA	F	F	F						
EUFEMI MAURIZIO	C	С	С	С	С				
FABBRI LUIGI		С	С	С	С				
FALCIER LUCIANO	<u>c</u>	С	С	С	С				<u> </u>
FALOMI ANTONIO	F	F							
FASOLINO GAETANO		С	C	С	С				
FASSONE ELVIO	_	 			F				
FAVARO GIAN PIETRO	— M	М	М	м	М		 -		
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	c	С	С	c	С				
FERRARA MARIO FRANCESCO	c	С	С	С	С		·		
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	-	F	F		F				
FIRRARELLO GIUSEPPE	— c	<u> </u>	ļ	С	С				
FLAMMIA ANGELO	— -	F	F		F				
FLORINO MICHELE	— c	С	С	С	С				
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	м	м	M	M				
FORLANI ALESSANDRO		С	С	С	С				
FORTE MICHELE	<u>c</u>	С	С	С	С				
FRANCO PAOLO	c	С	С	С	С				<u></u>
FRANCO VITTORIA	— F	F	F	-	F		·		
GABURRO GIUSEPPE	c	С	С	С	С		 		
GARRAFFA COSTANTINO	F	F			F			· ·	
GASBARRI MARIO	-	F	F	\vdash	F				
GENTILE ANTONIO	M	М	М	M	М				
GIRFATTI ANTONIO	c	С	С	С	С				
GIULIANO PASQUALE		С	С	С	С				
GRECO MARIO	— M	М	М	M	М				
GRILLO LUIGI	c	С	С	С	С				
GRILLOTTI LAMBERTO	$ {c}$	С	c	c	C				

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Seduta N.

0335

18-02-2003

Pagina

5

Totale votazioni

del

5

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=President					=Astenuto (V)=Votante =Richiedente	
NOMINATIVO						nzioni dalla n° 1 alla n° 5	
	01	02	03	04	05		
GRUOSSO VITO	F	F	F		F		
GUASTI VITTORIO	C	С	С	С	С		
GUBERT RENZO	M	М	М	М	М		
GUBETTI FURIO	<u>c</u>	С	С	С	С		
GUERZONI LUCIANO							
GUZZANTI PAOLO	c	С	С	С	С		
IANNUZZI RAFFAELE			С	С	С		
IERVOLINO ANTONIO		С	С	С	С		
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	<u>c</u>	С	С	С	Α		
IOVENE ANTONIO	F	F	F		F		
IZZO COSIMO	С	С	С	С	С		
KAPPLER DOMENICO	c	С	С	С	С		
KOFLER ALOIS		Α	F	Α	Α		
LABELLARTE GERARDO	F	F					
LA LOGGIA ENRICO	M	М	М	М	М	:	
LAURIA MICHELE	F				F		-
LAURO SALVATORE	c	С	С	С	C		
LIGUORI ETTORE	F	F	F		F		
LONGHI ALEANDRO	F	F	F		F		
MACONI LORIS GIUSEPPE					F		
MAFFIOLI GRAZIANO	C	c	С	С	С		
MAGISTRELLI MARINA		F	F	T	F		
MAGNALBO' LUCIANO	M	М	М	М	М		
MAINARDI GUIDO	C	С	С	С	С		
MALABARBA LUIGI	F	F	1		F		
MALAN LUCIO		c	c	C	С		
MANCINO NICOLA	_	F	F	\dagger	F		
MANFREDI LUIGI	<u>c</u>	c	С	c	С		
MANIERI MARIA ROSARIA	F		\dagger	T			
MANTICA ALFREDO	<u>M</u>	M	М	М	М		
MANUNZA IGNAZIO		С	С	c	С		
MANZELLA ANDREA		м	м	м	М		

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

18-02-2003 6 Seduta N. 0335 del Pagina

Totale votazioni

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente

(A)=Astenuto (R)=Richiedente

MARANO SALVATORE M M M M M M MARINI CESARE M M M M M M MARINO LUIGI F F F MARITATI ALBERTO M M M M M MARTONE FRANCESCO F MASCIONI GIUSEPPE F F MASSUCCO ALBERTO FELICE S. C C C C C MEDURI RENATO C C C C C MELELEO SALVATORE M M M M M MENARDI GIUSEPPE C C C C C MICHELINI RENZO F F F F MINARDO RICCARDO C C C C C	(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=President	е		•	(R)=	Richiedente			
01 02 03 04 05	NOMINATIVO				٧	ota	zioni dalla nº	1	alla n°	5
MARANO SALVATORE M	HOMMATIVO	01	02	03	04	05	······································			
MARINI CESARE	MANZIONE ROBERTO		F	F		F				
MARINO LUIGI	MARANO SALVATORE		М	М	М	М				
MARITATI ALBERTO	MARINI CESARE		М	М	м	М				
MASCIONI GIUSEPPE	MARINO LUIGI	F	F	F	_					
MASCIONI GIUSEPPE	MARITATI ALBERTO	M	М	м	м	м				
MASSUCCO ALBERTO FELICE S. C </td <td>MARTONE FRANCESCO</td> <td>F</td> <td>╁</td> <td>\vdash</td> <td></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	MARTONE FRANCESCO	F	╁	\vdash		F				
MEDURI RENATO C <	MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	 	F				
MELELEO SALVATORE M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	MASSUCCO ALBERTO FELICE S.		С	С	С	С				
MENARDI GIUSEPPE	MEDURI RENATO	c	С	С	С	С				
MICHELINI RENZO F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	MELELEO SALVATORE		М	М	М	М				
MINARDO RICCARDO	MENARDI GIUSEPPE		С	С	С	С				
MODICA LUCIANO F F F F F MODICA LUCIANO F<	MICHELINI RENZO	F	F	F		F				
MONTALBANO ACCURSIO	MINARDO RICCARDO		c	С	С	С				
MONTALBAND ACCURSIO	MODICA LUCIANO	F	F			F				
MONTI CESARINO	MONCADA LO GIUDICE GINO	c	С	С	С	c				
MONTICONE ALBERTO	MONTALBANO ACCURSIO	F	F	╁╌	T	F				
F F F F F F F F F F	MONTI CESARINO	<u>c</u>	С	С	С	С				
MORANDO ANTONIO ENRICO F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	MONTICONE ALBERTO		F	F	+-	F				
MORO FRANCESCO C	MONTINO ESTERINO		F	F	t	F				
MORRA CARMELO C C C C C MORSELLI STEFANO C C C C C MUGNAI FRANCO M M M M M M M M M MULAS GIUSEPPE C C C C C MURINEDDU GIOVANNI PIETRO F F F F MUZIO ANGELO NESSA PASQUALE C C C C C NIEDDU GIANNI M M M M M M M M M M M NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. M M M M M M M M M M M M M M M M M M	MORANDO ANTONIO ENRICO		F	F	F	F				
MORSELLI STEFANO C C C C C MUGNAI FRANCO M M M M M M M M M M MULAS GIUSEPPE C C C C C MURINEDDU GIOVANNI PIETRO F F F MUZIO ANGELO NESSA PASQUALE C C C C C NIEDDU GIANNI M M M M M M M M M NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M NOVI EMIDDIO	MORO FRANCESCO		+	С	С	С				
MUGNAI FRANCO M M M M M M MULAS GIUSEPPE C C C C C MURINEDDU GIOVANNI PIETRO F F F F MUZIO ANGELO NESSA PASQUALE C C C C C NIEDDU GIANNI M M M M M M NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. M M M M M M M NOVI EMIDDIO M M M M M M M M M M M M M M M M M M	MORRA CARMELO	<u>c</u>	С	c	С	С				
MULAS GIUSEPPE C C C C C MURINEDDU GIOVANNI PIETRO F F F F MUZIO ANGELO NESSA PASQUALE C C C C C NIEDDU GIANNI M M M M M NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. M M M M M M M M M M M NOVI EMIDDIO	MORSELLI STEFANO	c	c	С	С	С				
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO F F F F MUZIO ANGELO NESSA PASQUALE C C C C C NIEDDU GIANNI M M M M M NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. M M M M M M NOVI EMIDDIO M M M M M M M M M M M	MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	М				
MUZIO ANGELO NESSA PASQUALE C C C C C NIEDDU GIANNI NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. M M M M M M M M M M M M M M M M M NOVI EMIDDIO	MULAS GIUSEPPE	<u>c</u>	c	c	С	c				
NESSA PASQUALE C C C C C NIEDDU GIANNI M M M M M NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. M M M M M M NOVI EMIDDIO M M M M M M	MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		F	F	\dagger	F				
NIEDDU GIANNI	MUZIO ANGELO		\dagger	T	T	F				
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B. M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	NESSA PASQUALE	c	С	С	С	С				
NOVI EMIDDIO M M M M M	NIEDDU GIANNI		М	М	м	М				
	NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.		М	м	М	M				
OCCHETTO ACHILLE	NOVI EMIDDIO		М	М	м	м	-			
i	OCCHETTO ACHILLE	F	+	\dagger	\dagger	_				

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Seduta N. 0335 del 18-02-2003 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss (C)=Contrario

(A)=Astenuto

(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=President	e		((R)=	Richiedente			
NOMINATIVO				٧	ota	zioni dalla n°	1	alla n°	5
NOMINATIVO	01	02	03	04	05				
OGNIBENE LIBORIO		С	С	С	С				
PACE LODOVICO	C	С	С	С	С				
PAGANO MARIA GRAZIA	F								
PALOMBO MARIO	M	М	М	М	М				
PASINATO ANTONIO DOMENICO	M	М	М	М	М				
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F		F				
PASSIGLI STEFANO		F	F		F			,	
PASTORE ANDREA	<u>c</u>	С	С	С	A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
PEDRAZZINI CELESTINO	<u>_</u>	С	С	С	С				
PEDRIZZI RICCARDO		М	М	М	м				
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		С	С	С	С				
PELLICINI PIERO	c	С	С	С	С				
PERUZZOTTI LUIGI	M	М	М	М	М	<u>. </u>			
PESSINA VITTORIO	<u>c</u>	С	С	С	С				
PETERLINI OSKAR		A	F	Α	Α				<u> </u>
PETRINI PIERLUIGI		F	F	ļ	F				
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F	F	\vdash	F				· · ·
PIANETTA ENRICO	C	c	С	c	С				
PIATTI GIANCARLO	F	F			F				
PICCIONI LORENZO	C	С	С	С	С				
PILONI ORNELLA	F	F	F	R	F				
PIROVANO ETTORE		М	М	М	М				······································
PIZZINATO ANTONIO		\dagger	T		F				
PONTONE FRANCESCO	<u>c</u>	С	С	С	Α				
PONZO EGIDIO LUIGI	c	c	c	c	С				
RAGNO SALVATORE	<u>c</u>	С	c	С	С				
RIGONI ANDREA	F	+-	F	+	F				
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	+	F				
RIZZI ENRICO	c	С	С	c	С				
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO	C. F	A	F	A	A				
RONCONI MAURIZIO		С	С	С	С				
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	+	+				

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Seduta N. 0335

del

18-02-2003

Pagina

8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente (A)=Astenuto (R)=Richiedente

(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=President	е		((R)=	Richiedente		
NOMINATIVO				٧	ota	zioni dalla n° 1	alla n°	5
No.	01	02	03	04	05			
RUVOLO GIUSEPPE	C	С	С	С	С			
SALERNO ROBERTO	<u></u>	<u> </u>			С			
SALINI ROCCO	c	c	c	c	C		-	
SALZANO FRANCESCO	c	С	С	С	С			
SAMBIN STANISLAO ALESSANDR	<u>c</u>	С	С	С	С			
SANZARELLO SEBASTIANO					С			
SAPORITO LEARCO	M	М	М	М	М			
SCARABOSIO ALDO		С	С	С	С			<u> </u>
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		С	С	С	С			
SCOTTI LUIGI	C	С	С	С	С			
SEMERARO GIUSEPPE	c	С	С	С	С			
SESTINI GRAZIA	<u>M</u>	М	М	м	М			
SILIQUINI MARIA GRAZIA	<u>M</u>	М	м	м	м			
SODANO CALOGERO		С	С	Ċ	С			
SODANO TOMMASO			F					
SPECCHIA GIUSEPPE		С	С	С	С			
STANISCI ROSA	F	F	F		F			
STIFFONI PIERGIORGIO	<u>c</u>	c	С	С	С			
TAROLLI IVO		M	М	М	М			
TATO' FILOMENO BIAGIO		С	С	С				
TESSITORE FULVIO		F	F		F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
THALER HELGA	A	A	F	A	A			
TIRELLI FRANCESCO	c	С	С	С	С			
TOFANI ORESTE		С	С	С	С			
TOIA PATRIZIA		F	\dagger	+	+-		· · · · · ·	
TOMASSINI ANTONIO	<u>c</u>	С	С	1	С			
TRAVAGLIA SERGIO		С	С	С	С		-	
TREDESE FLAVIO	c	c	С	c	С			
TREMATERRA GINO	<u>M</u>	М	М	М	М			
TREU TIZIANO		T	\vdash	_	\dagger			
TUNIS GIANFRANCO		С	С	С	С			
TURCI LANFRANCO		F	F	+-	F			

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Seduta N.

0335

del

Pagina

9

Totale votazioni

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente (A)=Astenuto (R)=Richiedente (V)=Votante

18-02-2003

NOMINATIVO				٧	ota	zioni dalla n° 1	alla n°	5
NOMINALIVO	01	02	03	04	05			
TURRONI SAURO	F	F	F		F			
ULIVI ROBERTO	С	С	С	С	С			
VALDITARA GIUSEPPE		С	С	С	С			
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F		F			
VANZO ANTONIO GIANFRANCO		С	С	С	С			
VEGAS GIUSEPPE		М	М	М	М			
VENTUCCI COSIMO		М	М	М	М			
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F		F			
VICINI ANTONIO	F	F	F		F			
VILLONE MASSIMO		F		 	F			
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F		F			
VITALI WALTER	F	F	F		F			
VIVIANI LUIGI	<u>_</u> F	F	F		F			
VIZZINI CARLO	c	С	С	С	С	-		
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F		F			
ZANOLETTI TOMASO	c	С	С	С	С		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ZAPPACOSTA LUCIO	c	С	С	С	С			<u></u>
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA		М	М	М	М			

335° Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. CUTRUFO Mauro

Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013)

(presentato in data 18/02/03)

Sen. KAPPLER Domenico

Modifiche all'articolo 614 del codice penale, in materia di violazione di domicilio (2014)

(presentato in data 18/02/03)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Ciccanti ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Ciccanti ed altri. – «Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle forze di polizia e delle forze armate» (1907).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Rodolfo Ortolani a Presidente del Fondo interbancario di garanzia (n. 59).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Alberto Majocchi a Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (n. 60).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle Attività produttive con lettera in data 15 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – corredata dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, nonché la relativa pianta organica

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

ed il conto consuntivo relativi all'anno 2001 – concernente l'attività svolta dal Club Alpino Italiano nell'anno 2001.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 13 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l'anno 1998 (*Doc.* LXXVI, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettere in data 12 e 13 febbraio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, rispettivamente:

la deliberazione n. 6/2003/G concernente gli esiti dell'indagine condotta su «Interventi a favore delle cooperative – Titoli I e II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 – gestione del Foncooper – gestione del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente:

la deliberazione n. 7/2003/G concernente «Analisi dei movimenti finanziari intercorsi tra l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e l'Ente Tabacchi (ETI) nella fase di avvio dell'operatività dello stesso Ente. Detta relazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Antonio Santoiemma, di Milano, insieme ad altri cittadini, chiede misure atte a garantire l'effettiva applicazione della legge n. 117 del 1988, sulla responsabilità civile dei magistrati (petizione n. 447);

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

il signor Massimiliano Di Cavio, di Pomezia (Roma), chiede una serie di iniziative volte a risolvere il conflitto mediorientale (*petizione n.* 448).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che dal 1º marzo 2003 le FS spa avrebbero intenzione di eliminare il secondo macchinista dai treni cargo per sostituirlo con un dispositivo acustico «vigilante»;

che la scelta di FS spa dovrebbe essere estesa anche ai treni regionali ed alla divisione passeggeri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non valuti che la scelta di eliminare il secondo macchinista dai treni non comporti l'aumento del rischio di incidenti ferroviari:

se non ritenga che la conduzione di un treno utilizzando un solo macchinista non possa rappresentare un pericolo per i viaggiatori e per il personale FS;

se non ritenga, infine, alla luce delle esperienze di *deregulation* e di riduzioni di organici in altre ferrovie di paesi europei, di bloccare il progetto del «vigilante» acustico per i treni delle FS spa.

(4-03906)

VISERTA COSTANTINI. – Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica. – (Già 3-00313)

(4-03907)

COLETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso:

che durante l'ondata di maltempo di qualche settimana fa, che ha provocato ingentissimi danni in molte Regioni italiane, ed in particolare in Abruzzo, è morto il Sindaco di una piccola cittadina della Provincia di Chieti, Donato Iezzi di Torino di Sangro;

che il Sindaco è morto sotto il treno che passava veloce sulla linea ferroviaria adriatica, ovvero quella direttrice che unisce il nord con il sud dell'Italia, qualificandosi come importante linea di comunicazione a livello nazionale;

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

che in quella bruttissima serata il giovane Sindaco stava effettuando un sopralluogo proprio su un ponte ferroviario, per verificare la pericolosità dello stesso a causa dell'ondata di maltempo, con susseguente aumento del livello del fiume sottostante;

che nei piccoli centri il Sindaco svolge una funzione molto importante e racchiude nella sua persona una infinità di funzioni e incarichi, infatti è anche rappresentante della Protezione civile;

che, pertanto, a differenza dei Sindaci delle città più grandi, i Sindaci dei piccoli centri sono sottoposti a rischi molto più grandi, rischi che come in questo caso hanno portato alla morte di un giovane Sindaco che ha lasciato una moglie e tre figli piccoli,

si chiede di sapere:

se l'ordinamento preveda un indennizzo o altro beneficio in favore della famiglia di un Sindaco che perde la vita o diventi invalido nell'esercizio delle sue funzioni;

se non si ritenga di presentare – in caso negativo – un disegno di legge che preveda un indennizzo o altro beneficio per le famiglie dei Sindaci che subiscono incidenti durante l'espletamento delle proprie funzioni.

(4-03908)

CALDEROLI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

da informazioni in possesso dello scrivente sembrerebbe che il sig. Mario Scaburri in data 17 maggio 1990 veniva arrestato dai carabinieri con l'accusa di bancarotta fraudolenta;

sembra che al momento dell'arresto sia stato sequestrato alla persona in oggetto un assegno circolare della somma di dieci milioni di vecchie lire;

il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 20 gennaio 2000 avrebbe assolto il sig. Scaburri dal reato di bancarotta fraudolenta ed altro per non aver commesso il fatto;

il sig. Scaburri avrebbe presentato ricorso alla Corte d'Appello di Trento chiedendo equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, *ex* legge 24 marzo 2001, n. 89;

la suddetta Corte d'Appello II sezione Civile, con decreto 11 dicembre 2001, avrebbe riconosciuto un danno riparatore pari a tre milioni di vecchie lire,

si chiede di sapere:

se i fatti così descritti corrispondano alla realtà, quale sia la motivazione per cui al Sig. Scaburri non sia ancora pervenuta la somma riconosciuta come danno riparatore;

per quale motivo non gli sia ancora stato consegnato l'assegno di dieci milioni di vecchie lire che era stato requisito al momento dell'arresto.

(4-03909)

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

DE PAOLI. – Al Ministro per le politiche comunitarie. – Premesso:

che la Corte di giustizia di Lussemburgo (causa C-162/99) ha condannato l'Italia poiché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 – modificato dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1991 n. 362 – continua ad applicarsi in modo tale che i dentisti che esercitano in Italia rimangono soggetti a un obbligo di residenza;

che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici continua a imporre tale obbligo, nonostante le modifiche legislative;

che l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 39 e 43 del Trattato Ce che disciplinano rispettivamente la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento dei professionisti in ambito UE,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché le disposizioni del diritto comunitario siano direttamente applicabili e i singoli possano vedere rispettati i loro diritti.

(4-03910)

BARELLI. – Ai Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:

con decreto a firma del Direttore generale della giustizia civile del 23 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 261 del 3 novembre 2002, come rettificato con decreto del Direttore generale della giustizia civile dell'otto novembre successivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 272 del 20 novembre 2002, sia stato riconosciuto al Dott. Cavallera Marco, laureato triennale presso il Politecnico di Torino e cittadino italiano, il titolo di «Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad Macanica»;

tale titolo sembrerebbe che sia stato conseguito in Spagna senza ivi svolgere alcuna attività professionale;

tale riconoscimento sarebbe stato attribuito quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli Ingegneri, sezione B, Settore industriale, per l'esercizio della professione in Italia;

ove quanto sopra risultasse vero si avrebbe che, attraverso una migrazione meramente cartacea quale quella del signor Cavallera ed in elusione dello spirito e della lettera delle direttive comunitarie in materia e delle relative norme di recepimento, cittadini italiani possono sottrarsi, ai fini dell'iscrizione negli Albi degli Ingegneri per l'esercizio della professione in Italia, all'esame di Stato di idoneità, peraltro previsto dall'art. 33 della Costituzione,

si chiede di sapere se il fatto corrisponda al vero e, ove lo fosse, quali provvedimenti si intenda adottare.

(4-03911)

Assemblea - Allegato B

18 Febbraio 2003

BUCCIERO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il Ministero dell'interno, di concerto con la Questura di Bari, diversi anni or sono, istituiva a Barletta un Commissariato di Polizia per tentare di rendere più incisiva l'opera di contrasto alla criminalità dilagante in tutto il nord-barese;

vista la distanza di circa 60 chilometri tra il capoluogo di provincia (Bari) e la città di Barletta, venne istituito un numero di emergenza «113» diverso da quello della Questura di Bari;

per garantire tale servizio di emergenza 24 ore su 24, era necessario istituire un Commissariato di tipo «A», dotato di un primo dirigente di polizia coadiuvato da un funzionario addetto e da un congruo numero di agenti;

oltre alla dotazione di uomini, fu prevista anche una dotazione di automezzi di servizio (sia per il pronto intervento che per l'attività investigativa);

un decreto ministeriale del 1989 disciplinava organicamente tali risorse prevedendo per il Commissariato di P.S. di Barletta 63 dipendenti e 12 autoveicoli;

nel 1993, per far fronte alla recrudescenza criminale nonché in previsione della istituzione della Sesta Provincia, il Ministero dell'interno aumentò l'organico da 63 unità a 90 unità;

i benefici di tale ampliamento di organico furono avvertiti da tutta la cittadinanza barlettana, che apprezzò l'aumento del livello di sicurezza ed ordine pubblico garantito da una presenza costante sul territorio degli agenti di polizia;

nel corso degli anni e per diverse ragioni, il numero dei poliziotti del Commissariato di Barletta è andato via via assottigliandosi, senza essere ricostituito;

con il Trattato di Schengen il porto commerciale di Barletta si è dovuto dotare di un comando di polizia di frontiera e che, pertanto, il già ridotto numero di personale a disposizione nel Commissariato ha dovuto «ricoprire» anche questo nuovo incarico;

dei 63 poliziotti rimasti, ben 6 unità, per varie ragioni, da tempo non sono disponibili;

contemporaneamente alla diminuzione dell'organico, si è registrata anche una riduzione del numero delle autovetture di servizio che da 12 sono, incredibilmente, passate a sole 3 (di cui due di modello Fiat Tipo con ben 190.000 Km ciascuna);

a questa perdurante carenza di uomini e automezzi si aggiunge la deficienza strutturale dell'edificio dove è ubicato il Commissariato, assolutamente privo dei requisiti di sicurezza per gli operatori, oltre che carente della pur minima ed indispensabile dotazione di computer e fax, necessari all'ottimizzazione dell'attività investigativa oltre che alla repressione del crimine:

a breve, il Commissariato di Barletta, adeguandosi alle disposizioni sull'istituzione del poliziotto di prossimità, dovrà destinare i già pochi uomini in servizio allo svolgimento di tale funzione,

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

18 Febbraio 2003

si chiede di sapere se il Ministro dell'interno – accertate le predette condizioni di assoluto disagio e carenza di uomini e mezzi che da anni ormai affliggono il Commissariato di Barletta e che si ripercuotono sulla sicurezza dell'intera cittadinanza e sulla tutela dell'ordine pubblico, già diverse volte messo a repentaglio dalla malavita ormai dilagante in tutto il nord barese – ritenga improcrastinabile una rivisitazione delle dotazioni organiche della polizia del Commissariato di Barletta, onde consentire agli operatori di pubblica sicurezza un adeguato svolgimento della loro attività di prevenzione e repressione della criminalità.

(4-03912)